


Il Mediatore Europeo

RELAZIONE ANNUALE

19**96**



U N I O N E E U R O P E A



Il Mediatore Europeo
RELAZIONE ANNUALE

1996

STRASBURGO, 21 APRILE 1997

ON. JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES GIL-DELGADO

PRESIDENTE

PARLAMENTO EUROPEO

97-113, RUE BELLIARD

B - 1047 BRUXELLES

Signor Presidente,

A norma dell'articolo 138 E, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 3, paragrafo 8, della decisione del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, presento la mia relazione per l'anno 1996.

JACOB SÖDERMAN,
MEDIATORE EUROPEO

1	PREFAZIONE DEL MEDIATORE EUROPEO	9
2	DENUNCE AL MEDIATORE	13
2.1	LA BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE	13
2.2	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLE DENUNCE	14
2.2.1	IL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO	14
2.2.2	RICEVIBILITÀ DELLE DENUNCE	16
2.2.3	GIUSTIFICAZIONE DELLE INDAGINI	17
2.3	ANALISI DELLE DENUNCE	17
2.4	SUGGERIMENTO DI CONTATTARE ALTRI ORGANI	18
2.5	DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE DEL MEDIATORE	18
3	DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE	21
3.1	CASI NEI QUALI NON SI È RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE	21
3.1.1	PARLAMENTO EUROPEO	21
	Risoluzione di un contratto	21
3.1.2	COMMISSIONE EUROPEA	22
	Test nucleari nella Polinesia francese	22
	Garanzia dell'indagine sull'impatto ambientale riguardante i programmi Phare-Tacis	24
	Accesso ad informazioni detenute dalla Commissione europea	28
	Diritti delle persone iscritte in un elenco di riserva	28
	Accesso all'informazione sui programmi della Commissione	30
	Accesso a un documento della Commissione	31
	Tutela del segreto nell'ambito delle sostanze nucleari	32
	Misure adottate dopo l'abolizione delle operazioni doganali alle frontiere	35
	Sovraffollamento alla Scuola europea di Bruxelles II	36
	Assunzione da una lista di riserva dopo un concorso	37
	La cittadinanza quale requisito per un sussidio	38
3.2	DENUNCE RITIRATE DALL'INTERESSATO	40
3.2.1	COMMISSIONE EUROPEA E PARLAMENTO EUROPEO	40
	Informazioni scorrette fornite dagli uffici della CE e del PE a Roma	40
3.3	CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI	41
3.3.1	PARLAMENTO EUROPEO	41
	Accesso agli elenchi di presenza dei MPE	41
3.3.2	CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA	43
	Accesso ai documenti detenuti dal Consiglio	43

3.3.3	COMMISSIONE EUROPEA	45
	Compensazione finanziaria chiesta da un'impresa per il preventivo lavoro di organizzazione di una conferenza	45
	Ritardo nella risposta a richieste d'informazioni	46
	Mancato pagamento di una sovvenzione promessa	48
	Attribuzione ad una spiaggia della "Bandiera Blu", indice di qualità e pulizia	49
	Ritardato pagamento di una fattura	50
	Direttiva sull'assicurazione non-vita	51
	Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno	52
	Accesso all'informazione riguardante l'esito di un concorso	54
	Ritardi nella risposta pervenuta dalla Commissione	54
3.3.4	ISTITUTO EURATOM	55
	Mancata osservanza di un obbligo contrattuale	55
3.4	CASI CHIUSI CON UNA NOTA CRITICA DEL MEDIATORE	56
3.4.1	PARLAMENTO EUROPEO	56
	Concorso pubblico: perdita della lettera di una candidata	56
3.4.2	CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA	57
	Esclusione da un concorso	57
3.4.3	COMMISSIONE EUROPEA	59
	Trattamento della Commissione europea di denunce riguardanti la mancata valutazione d'impatto ambientale: Newbury Bypass	59
	Trattamento della Commissione europea della valutazione dell'impatto ambientale per l'ampliamento di una autostrada: M40 Motorway	68
	Mancata risposta alla richiesta di posticipare il tempo limite	75
3.5	CASI DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE CONCLUSI CON UN PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE DEL MEDIATORE	80
3.5.1	AGENZIA EUROPEA PER L'AMBIENTE	80
	Comunicazione dei motivi di reiezione di una candidatura	80
3.6	INDAGINE DI PROPRIA INIZIATIVA DEL MEDIATORE CON PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE	82
	Accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni comunitarie	82
4	RELAZIONI CON IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA	89
4.1	IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI	89
4.2	LA COMMISSIONE EUROPEA	91
5	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI	93
6	STRATEGIA DI INFORMAZIONE	97
6.1	PUBBLICAZIONI	97

6.2	CONFERENZE E INCONTRI	98
6.3	RELAZIONI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE	102

ALLEGATI		103
A.	STATISTICHE	103
B.	CONFERENZE E VISITE	109
C.	DISCORSI DEL MEDIATORE	113
D.	ARTICOLI E INTERVISTE	115
E.	SPESE	121
F.	PERSONALE DELL'UFFICIO DEL MEDIATORE	123

1

PREFAZIONE DEL MEDIATORE EUROPEO

La relazione annuale 1996 è la prima a coprire un intero anno di attività del Mediatore europeo. Nella relazione annuale 1995 avevo illustrato dettagliatamente il ruolo e le procedure di lavoro dell'ufficio nonché i compiti amministrativi legati all'insediamento dell'ufficio stesso. Avevo anche spiegato quanto sia importante che le attività del Mediatore siano esercitate pubblicamente, precisando quali regole sarebbero state seguite al riguardo. La presente relazione si concentra maggiormente sui lavori dell'ufficio del Mediatore in relazione al trattamento dei casi che gli sono sottoposti.

TRATTAMENTO DELLE DENUNCE E INIZIATIVE

Il completamento del processo di insediamento dell'ufficio ha richiesto un notevole sforzo a livello amministrativo, in particolare l'assunzione di nuovo personale, la messa a punto delle procedure di lavoro e lo sviluppo di servizi di informazione tecnica. Contemporaneamente è stato possibile cominciare ad occuparsi più attivamente del trattamento delle denunce. Nel 1996 l'ufficio del Mediatore ha trattato 1.041 casi.

Di questi, 842 erano nuove denunce ricevute nel 1996, inviate nella maggior parte da privati cittadini. Solo 86 provenivano da imprese e associazioni. Inoltre, 29 denunce sono state trasmesse da deputati del Parlamento Europeo e 10 petizioni sono state deferite dalla commissione per le petizioni, con il consenso dell'autore della petizione, perché fossero trattate come denunce. Nel corso dell'anno sono state avviate 3 indagini di propria iniziativa.

Sono state avviate indagini in 210 casi, comprese le tre iniziative. Le indagini sono state condotte a termine in 102 casi, per 82 dei quali si è concluso che non vi era stata cattiva amministrazione. Due ricorrenti hanno ritirato le proprie denunce. In 12 casi il problema è stato risolto dall'istituzione in modo soddisfacente per il ricorrente. La Commissione europea ha in genere agito in questo senso, dimostrando così un atteggiamento positivo nei confronti dei cittadini e delle attività del Mediatore. E' anche per questo motivo che non vi sono stati casi in cui l'intervento del Mediatore ha condotto a una composizione amichevole.

Nel corso dell'anno si sono constatati 34 casi di cattiva amministrazione. 32 di essi sono stati chiusi con un'osservazione critica indirizzata all'istituzione o organo interessato. In altre parole, non si è ritenuto necessario, date le circostanze, proporre progetti di raccomandazione. Una denuncia e una delle indagini di propria

iniziativa si sono concluse con progetti di raccomandazioni alle istituzioni o organi interessati.

L'esito delle denunce nel 1996 rispecchia il fatto che l'ufficio del Mediatore europeo era ancora nella fase iniziale. Le procedure stabilite nello statuto del Mediatore europeo, illustrate nella relazione annuale dell'anno scorso, fanno sì che si debbano prevedere quasi sei mesi per le audizioni, la raccolta di informazioni e la traduzione. La prima relazione concernente un intero anno presenta quindi risultati che sono stati raggiunti principalmente nella seconda metà dell'anno, quando è divenuto veramente possibile risolvere i casi. E' chiaro che in futuro le denunce avranno un esito molto più favorevole per i ricorrenti.

Il 1997 offrirà molte più opportunità per ricercare soluzioni amichevoli con le istituzioni comunitarie interessate e di seguire le attività del Parlamento europeo e della sua commissione per le petizioni, in quanto il Parlamento, in sede di esame del bilancio del Mediatore per il 1997, ha reso possibile l'apertura di una piccola antenna a Bruxelles a questo scopo.

INFORMARE I CITTADINI EUROPEI

Nel corso dell'anno l'esame della ricevibilità è stato completato in 921 casi. In 323 di questi (35%) la denuncia rientrava nel mandato del Mediatore europeo, contro i 598 casi (65%) in cui esulava dal mandato.

Tutti i difensori civili ricevono denunce che si situano al di fuori del loro mandato. Nel caso del Mediatore europeo il numero di tali denunce sembra lentamente ridursi, pur restando relativamente elevato.

Ho affrontato il problema informando più chiaramente i cittadini dell'esistenza e del mandato del Mediatore europeo e a tale scopo mi sono anche recato in visita negli Stati membri. Queste iniziative sono presentate nella relazione.

Oltre alla comunicazione regolare di informazioni ai media, vi è stata stretta cooperazione con gli Uffici informazioni del Parlamento europeo, le rappresentanze della Commissione e gli uffici dei difensori civili nazionali e organi analoghi negli Stati membri. Tale cooperazione mirava a diffondere informazioni accurate indirizzandole specificamente ai cittadini, alle imprese e alle associazioni che hanno un'autentica esigenza di essere al corrente della possibilità di denunciare casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Questa campagna di informazione continuerà nel 1997 e si concentrerà in particolare sui difensori civili regionali e organi analoghi, che rivestono grande importanza in numerosi Stati membri.

Inoltre, in 243 dei casi irricevibili i ricorrenti sono stati invitati a rivolgersi ad un organo competente, in genere un difensore civico nazionale o un organo analogo

(130 casi). In 47 casi al ricorrente è stato suggerito di presentare una petizione al Parlamento ovvero la denuncia è stata deferita direttamente, con il consenso del ricorrente, alla commissione per le petizioni per essere trattata come petizione.

Molte delle denunce irricevibili sollevavano questioni attinenti alla legislazione comunitaria. Ho pertanto avviato una cooperazione flessibile, che potrà in futuro svilupparsi in una rete attiva, con organismi a livello europeo e nazionale che si occupano di ricorsi connessi alla legislazione europea. Il 12 e 13 settembre 1996 è stato organizzato un seminario a Strasburgo, con la partecipazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nonché dei difensori civici nazionali e organi analoghi (in genere commissioni per le petizioni). Un invito speciale è andato alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, che è stata rappresentata alla riunione.

Nella riunione si è generalmente convenuto che la cooperazione tra gli organi interessati deve essere impostata su base informale, flessibile e paritetica. La cooperazione dovrà consistere nello scambio di informazioni, pareri e consulenze su questioni di diritto comunitario allo scopo di trattare le richieste e le denunce dei cittadini in modo più efficace. Si è oltre deciso di creare una rete di responsabili dei collegamenti, che è stata completata nel 1996. Per l'anno successivo si prevede la pubblicazione di un bollettino e l'organizzazione di un seminario per i responsabili dei collegamenti, al fine di approfondire le loro conoscenze di diritto comunitario. Questa cooperazione potrebbe contribuire a fare del diritto comunitario una realtà concreta a tutti i livelli dell'Unione europea.

Desidero ringraziare tutte le istituzioni e gli organi comunitari per l'atteggiamento costruttivo e disponibile mostrato nel corso dell'anno nei loro contatti con l'ufficio del Mediatore europeo. Desidero inoltre ringraziare i difensori civici nazionali e le commissioni nazionali per le petizioni per lo spirito di cooperazione di cui hanno dato prova nelle nostre azioni comuni. Infine, desidero esprimere la mia gratitudine ai deputati e ai funzionari del Parlamento europeo per il sostegno e l'aiuto datomi nell'insediamento di questa nuova istituzione.

Il clima di cooperazione in cui ho lavorato nel corso dell'anno dimostra, a mio avviso, l'esistenza di un autentico impegno delle varie parti nei confronti di un'Europa più umana e più sociale per i suoi cittadini.

JACOB SÖDERMAN

Il compito più importante del Mediatore europeo è quello di trattare i casi di cattiva amministrazione delle istituzioni e degli organi comunitari. I possibili casi di cattiva amministrazione sono sottoposti all'attenzione del Mediatore principalmente attraverso le denunce presentate dai cittadini europei. Il Mediatore ha inoltre la facoltà di condurre indagini di propria iniziativa.

Qualsiasi cittadino europeo o qualsiasi persona residente in uno Stato membro può presentare una denuncia al Mediatore. Possono inoltre presentare denuncia imprese, associazioni o altri organismi che abbiano sede sociale nell'Unione. Le denunce possono essere presentate al Mediatore direttamente oppure tramite un deputato del Parlamento europeo.

Se il ricorrente lo richiede, la denuncia viene trattata in via riservata. Come precisato nella relazione annuale 1995 e nella relazione della commissione per le petizioni concernente la relazione del Mediatore, le denunce al Mediatore sono trattate pubblicamente, a meno che l'autore della denuncia richieda la riservatezza. E' importante che il Mediatore operi nel modo più aperto e trasparente possibile, sia per consentire ai cittadini europei di seguirne e comprenderne il lavoro, sia per fornire un buon esempio ad altri.

Nel 1996 il Mediatore ha trattato 1.041 casi. 842 erano nuove denunce ricevute nel 1996. Di queste, 717 erano state inviate direttamente da singoli cittadini, 46 provenivano da associazioni e 40 da imprese. 29 denunce sono state trasmesse da deputati del Parlamento europeo e 10 petizioni al Parlamento europeo sono state deferite al Mediatore dalla commissione per le petizioni del Parlamento perché le trattasse come denunce. 196 casi sono stati riportati dal 1995. Il Mediatore ha inoltre avviato tre indagini di propria iniziativa. (Cfr. Allegato A, Statistiche, pag. 103).

2.1 LA BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE

L'attività del Mediatore è svolta in conformità dell'articolo 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea e dello statuto del Mediatore¹. L'articolo 14 dello statuto prevede che il Mediatore adotti disposizioni di esecuzione. Data la limitata esperienza per quanto concerne il funzionamento dell'ufficio del Mediatore europeo,

¹ Decisione del Parlamento europeo 94/262 del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore. GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

le disposizioni di esecuzione sono state attuate nel corso del 1996 a titolo indicativo e provvisorio.

Tali disposizioni, adottate il 4 settembre 1996, riguardano il funzionamento interno dell'ufficio del Mediatore; tuttavia, onde assicurare che costituiscano un documento comprensibile e utile per i cittadini, esse comprendono anche materiale concernente le altre istituzioni e organi che figura già nello statuto del Mediatore.

Il Mediatore ha informato la commissione per le petizioni e la commissione per il regolamento del Parlamento europeo di avere adottato disposizioni di esecuzione a titolo indicativo e provvisorio. Le disposizioni di attuazione ufficiali e definitive saranno adottate nel corso del 1997.

Come indicato nella relazione annuale del Mediatore per il 1995 e nella corrispondente relazione della commissione per le petizioni, esiste un accordo tra la commissione parlamentare e il Mediatore in merito al reciproco deferimento, ove opportuno, di denunce e petizioni. Nel 1996 10 petizioni sono state deferite al Mediatore, con il consenso dell'autore, perché le trattasse come denunce. 5 denunce sono state deferite alla commissione per le petizioni, con il consenso del ricorrente, perché venissero trattate come petizioni. Inoltre, in 42 casi il Mediatore ha raccomandato al ricorrente di presentare una petizione al Parlamento europeo.

In considerazione dell'accordo e del suo soddisfacente funzionamento all'atto pratico, il Mediatore non ha ritenuto necessario elaborare una proposta quale prevista all'articolo 161, paragrafo 1 del regolamento del Parlamento europeo. Si ritiene tuttavia necessario che il Parlamento approvi disposizioni per le proprie procedure in relazione all'articolo 3, paragrafi 7 e 8 dello Statuto del Mediatore. Il Mediatore è disposto a prendere in considerazione l'elaborazione di una proposta in tal senso.

2.2 MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLE DENUNCE

Tutte le denunce inviate al Mediatore sono registrate. Di esse viene dato riscontro per iscritto al ricorrente, con una lettera che lo informa della procedura di esame della sua denuncia e in cui sono indicati il nominativo e il numero telefonico del giurista che se ne occupa. La tappa successiva consiste nell'esaminare se la denuncia rientri nel mandato del Mediatore.

2.2.1 IL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO

Il mandato del Mediatore europeo, definito all'articolo 138 E del trattato CE, lo abilita a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica, che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e

riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Una denuncia esula pertanto dal mandato se

- 1) il ricorrente non è una persona abilitata a presentare una denuncia;
- 2) non riguarda un'istituzione o un organo comunitario;
- 3) riguarda la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali;
- 4) non concerne un possibile caso di cattiva amministrazione.

Chi può presentare una denuncia?

Un cittadino colombiano si è rivolto al Mediatore per lagnarsi delle autorità tedesche, che a suo avviso violavano i suoi diritti umani tenendolo in carcere anziché rimandarlo in Colombia. Il Mediatore ha ritenuto che il ricorrente fosse una persona autorizzata dal trattato a presentare una denuncia, in quanto fisicamente presente sul territorio dell'Unione. Tuttavia, la denuncia esulava dal suo mandato, in quanto non riguardava un'istituzione o un organo comunitario. Pertanto, il Mediatore non ha avviato un'indagine.

(Denuncia 972/24.10.96/FMO/DE/DT)

Esempi di denunce non riguardanti possibili casi di cattiva amministrazione

Un deputato del Parlamento europeo si è lagnato con il Mediatore, accusando la commissione per le petizioni di cattiva amministrazione. Sosteneva che la commissione accumulava considerevoli ritardi nell'esame delle petizioni, operava discriminazioni nei confronti dei cittadini di lingua olandese e fissava il calendario delle riunioni di commissione in conflitto con le riunioni di altre commissioni del Parlamento.

Nella sua decisione il Mediatore ha ricordato che il diritto di ogni cittadino dell'Unione di rivolgere una petizione al Parlamento europeo si basa sugli articoli 8 D e 138 D del trattato e ha pertanto valore "costituzionale". Di conseguenza, il metodo di esame delle petizioni riveste la massima importanza. Difficoltà serie e persistenti nel trattamento delle petizioni potrebbero violare i diritti dei cittadini ad un esame ragionevolmente efficiente delle loro petizioni. Tuttavia, è responsabilità del Parlamento europeo stesso organizzare i propri servizi in modo da poter esercitare le proprie competenze istituzionali. La denuncia sollevava questioni politiche anziché questioni di cattiva amministrazione suscettibili di rientrare nelle competenze del Mediatore. Pertanto, il Mediatore non ha avviato un'indagine.

(Denuncia 420/9.2.96/PLMB/B)

In un altro caso, un ricorrente spagnolo ha criticato una presunta decisione della Commissione europea di proibire alla sig.ra Ritt Bjerregaard, Commissario competente per l'ambiente, di pubblicare un libro sotto forma di diario delle sue esperienze nel corso dei primi mesi presso la Commissione.

Secondo un comunicato stampa rilasciato dalla sig.ra Bjerregaard, il ritiro del libro dalla pubblicazione è stato il risultato di una sua decisione personale. Non vi erano pertanto atti amministrativi che potessero essere oggetto di una denuncia al Mediatore. Pertanto, il Mediatore non ha potuto esaminare il caso.

(Denuncia 266/29.11.95/MJA/ES)

2.2.2 RICEVIBILITÀ DELLE DENUNCE

Una denuncia che rientra nelle competenze del Mediatore deve soddisfare altri criteri di ricevibilità prima che il Mediatore possa avviare un'indagine. Tali criteri, previsti dallo statuto del Mediatore, sono i seguenti:

- 1) l'autore e l'oggetto della denuncia devono essere identificati (articolo 2, paragrafo 3 dello statuto)
- 2) il Mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo (articolo 1, paragrafo 3)
- 3) la denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente (articolo 2, paragrafo 4)
- 4) la denuncia deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati (articolo 2, paragrafo 4)
- 5) in caso di denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro dipendenti, devono essere state esaurite le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo prima che possa essere presentata la denuncia (articolo 2, paragrafo 8).

Un esempio di irricevibilità

Un cittadino austriaco si è lagnato con il Mediatore che un concorso organizzato dalla Commissione per amministratori di nazionalità austriaca non si era svolto nella debita forma. Egli sosteneva, tra l'altro, che le prove scritte non erano state valutate dai membri della commissione giudicatrice, ma da assessori esterni provenienti dal Ministero austriaco degli affari esteri, e che non era stato rispettato l'anonimato dei candidati.

Il ricorrente aveva già adito il Tribunale di prima istanza. Poiché il procedimento riguardava le stesse parti e gli stessi fatti oggetto della denuncia al Mediatore,

era di applicazione l'articolo 1, paragrafo 3 dello statuto, per cui il Mediatore non ha potuto trattare la denuncia.

(Denuncia 216/8.11.95MH/A)

2.2.3 GIUSTIFICAZIONE DELLE INDAGINI

Il Mediatore può trattare le denunce che rientrano nelle sue competenze e che soddisfano i criteri di ricevibilità. L'articolo 138 E del trattato CE prevede che egli "proceda alle indagini che ritiene giustificate". In taluni casi possono non esservi motivi sufficienti per giustificare l'avvio di un'indagine da parte del Mediatore, anche se la denuncia è tecnicamente ricevibile. Quando una denuncia è già stata trattata come petizione dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, il Mediatore considera in genere che non sia giustificato avviare un'indagine, salvo che vengano presentati nuovi elementi.

Un esempio di denuncia che non giustificava l'avvio di un'inchiesta

Al Mediatore europeo è stata presentata una denuncia concernente l'unità di sviluppo cooperativo del FAS, finanziata dal Fondo sociale europeo. Il ricorrente sosteneva che una domanda di contributo presentata dal FAS non era stata presa in debita considerazione, ma non forniva alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. Il Mediatore ha pertanto deciso che non vi fossero motivi sufficienti per avviare un'inchiesta.

(Denuncia 582/12.5.96/MG/IRL)

2.3 ANALISI DELLE DENUNCE

Su un totale di 842 nuove denunce registrate nel 1996, il 17% proveniva dal Regno Unito, il 14% dalla Germania, l'11% dalla Spagna, l'11% dalla Francia e il 10% dall'Italia. Un'analisi completa dell'origine geografica delle denunce figura all'Allegato A, Statistiche, pag. 103.

Nel 1996, il processo di esame delle denunce per accertare se rientrano nelle competenze del Mediatore, soddisfano i criteri di ricevibilità e giustificano l'apertura di un'inchiesta è stato completato in 921 casi. Il 35% delle denunce esaminate è risultato rientrare nella sfera di competenza del Mediatore. Di queste, 254 soddisfacevano i criteri di ricevibilità, ma 47 non giustificavano l'avvio di indagini. Sono state pertanto avviate indagini in 207 casi.

La maggior parte delle denunce che hanno dato adito ad un'indagine concerne-

vano la Commissione europea (81%). Come si è osservato nella relazione annuale 1995, la Commissione è il principale organo comunitario che prende decisioni che hanno un impatto diretto sui cittadini. E' pertanto normale che essa sia l'oggetto principale delle denunce dei cittadini. 19 denunce concernevano il Parlamento europeo e 4 il Consiglio dell'Unione europea.

I principali tipi di cattiva amministrazione contestati sono il non rispetto degli obblighi, vale a dire il mancato esercizio da parte della Commissione europea del suo ruolo di "custode dei trattati" nei confronti degli Stati membri (83 casi), procedure irregolari o mancato rispetto dei diritti della difesa (30 casi), assenza di trasparenza (30 casi), iniquità o abuso di potere (16 casi), disfunzioni o incompetenza (18 casi), ritardi evitabili e discriminazioni (ambidue 15 casi).

2.4 SUGGERIMENTO DI CONTATTARE ALTRI ORGANI

Se una denuncia esula dalle sue competenze o è irricevibile, il Mediatore cerca di consigliare al ricorrente di rivolgersi ad un altro organo che possa occuparsene. Nel 1996 ciò è avvenuto in 243 casi, la maggior parte dei quali concernevano una norma comunitaria.

In 130 casi si è consigliato al ricorrente di rivolgersi a un difensore civico nazionale o regionale o a un'organismo analogo. A 42 ricorrenti è stato consigliato di presentare una petizione al Parlamento europeo, cui si aggiungono 5 denunce trasmesse alla commissione per le petizioni, con il consenso del ricorrente, per essere trattate come petizioni. In 43 casi si è consigliato di contattare la Commissione europea: questo dato comprende alcuni casi in cui una denuncia del ricorrente contro la Commissione è stata dichiarata irricevibile in quanto non erano stati compiuti i debiti passi amministrativi presso la Commissione.

2.5 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE DEL MEDIATORE

Quando il Mediatore decide di avviare un'indagine in relazione a una denuncia, il primo passo consiste nella trasmissione della denuncia e degli eventuali allegati all'istituzione o all'organo comunitario interessato perché formuli un primo parere. Una volta ricevuto il primo parere, lo si trasmette al ricorrente, che è invitato a esprimere i propri commenti.

In alcuni casi l'istituzione o l'organo stesso provvedono a risolvere il caso in modo soddisfacente per il ricorrente. Se questo risulta dal primo parere e dai commenti del ricorrente, il caso viene chiuso in quanto "risolto dall'istituzione". In alcuni altri

casi il ricorrente decide di ritirare la denuncia e il fascicolo viene chiuso per questo motivo.

Se la denuncia non è risolta dall'istituzione né ritirata dal ricorrente, il Mediatore continua la propria indagine. Se essa non evidenzia un caso di cattiva amministrazione, il ricorrente e l'istituzione o l'organo interessato ne sono informati e il caso viene chiuso.

Se l'indagine fa emergere un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore ricerca una soluzione amichevole per porvi rimedio e dare soddisfazione al ricorrente. Se una soluzione del genere non è possibile, o se la ricerca di una composizione amichevole fallisce, il Mediatore chiude il fascicolo rivolgendo un'osservazione critica all'istituzione o all'organo interessato oppure constata formalmente la cattiva amministrazione e propone raccomandazioni.

Un'osservazione critica è considerata appropriata nei casi in cui la cattiva amministrazione non risulta avere portata generale e non appare necessaria un'azione ulteriore del Mediatore.

Nei casi in cui appare invece necessaria un'azione ulteriore da parte del Mediatore (vale a dire casi più gravi di cattiva amministrazione o casi di portata generale), il Mediatore adotta una decisione corredata di un progetto di raccomandazioni destinata all'istituzione o all'organo interessato. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore, l'istituzione o l'organo interessato sono tenuti a trasmettere entro tre mesi un parere circostanziato, che può essere costituito dall'accettazione della decisione del Mediatore e dalla descrizione delle misure adottate per dare attuazione alle raccomandazioni.

Nel 1996 il Mediatore ha avviato 210 indagini, 207 delle quali in relazione a denunce e 3 di propria iniziativa.

12 casi sono stati risolti dall'istituzione o dall'organo stesso. Altre 2 denunce sono state ritirate dal ricorrente. In 82 casi le indagini del Mediatore non hanno rivelato casi di cattiva amministrazione. In 32 casi è stata rivolta un'osservazione critica all'istituzione. In 2 casi sono state formulate raccomandazioni; per ambedue il termine di tre mesi per la trasmissione di un parere circostanziato dell'istituzione o dell'organo interessato scade nel 1997. (Per ulteriori dettagli cfr. Allegato A, Statistiche, pag. 103).

3.1 CASI NEI QUALI NON SI E' RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE

3.1.1 PARLAMENTO EUROPEO

RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO

Decisione sulla denuncia n. 11/3.1.95/DK/UK/EF-en presentata contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

La sig.ra K. ha scritto al Mediatore europeo in data 5 dicembre 1994 per lamentare la risoluzione senza preavviso del suo contratto di lavoro da parte del Parlamento europeo, in quanto la ricorrente aveva rifiutato di firmare un processo verbale inesatto di una riunione.

L'INDAGINE

L'indagine è stata avviata non appena il primo Mediatore europeo è stato eletto. Il 22 febbraio 1996, il Mediatore europeo ha ricevuto dal Parlamento europeo le osservazioni sulla denuncia in oggetto. In data 8 marzo 1996 tali osservazioni sono state trasmesse alla ricorrente che, il 12 marzo dello stesso anno, ha inviato i suoi commenti.

LA DECISIONE

1) Risultanze su questioni di diritto e possibile portata della cattiva amministrazione

1.1 Il Mediatore europeo non ha accolto la rivendicazione secondo cui tra la ricorrente e il Parlamento europeo vi fosse un contratto di lavoro. Risulta incontestabilmente che l'autrice della denuncia fosse titolare di un contratto con una società denominata T.C.S. Ltd, che a sua volta aveva concluso un contratto con il Parlamento europeo. Tale contratto sembra essere stato la base giuridica della relazione di lavoro tra la ricorrente e il Parlamento europeo.

1.2 L'assenza di un contratto di assunzione non è decisiva quanto alla cattiva amministrazione. Il trattamento ricevuto da un individuo che lavora presso il Parlamento europeo nelle circostanze della ricorrente potrebbe equivalere a cattiva amministrazione.

2) I fatti

2.1 E' risultato chiaramente dalla denuncia e dai relativi documenti a sostegno, nonché dalle indagini condotte, che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e il sig. B, principale soggetto della denuncia, si era deteriorato prima del verificarsi degli eventi che in seguito hanno dato origine alla denuncia stessa. Non ci sono prove che tale deterioramento del rapporto di lavoro sia derivato o sia stato accompagnato da cattiva amministrazione.

2.2 I fatti relativi all'incidente connesso alla firma del processo verbale sono stati oggetto di contestazione. Non sussisteva alcun dubbio in merito a quando e dove le varie riunioni si fossero svolte e a chi fosse presente, ma esistevano divergenze di fatto e di interpretazione tra i vari resoconti per quanto riguarda i fatti verificatisi durante tali riunioni e il loro significato. Il Mediatore europeo non ha trovato prove che suggeriscano che l'incidente sia stato causato da, o costituisca di per sè, un caso di cattiva amministrazione. E' risultato improbabile che ulteriori indagini possano permettere al Mediatore europeo di risolvere le questioni oggetto di contenzioso in favore della ricorrente.

Alla luce delle risultanze sulle questioni di diritto e di fatto, il Mediatore europeo ha deciso che lo svolgimento di ulteriori indagini non era giustificato ed ha chiuso il caso.

3.1.2 COMMISSIONE EUROPEA

TEST NUCLEARI NELLA POLINESIA FRANCESE

Decisione sulle denunce: 34/21.7.95/PMK/EN, 148/28.9.95/BL/ES-DE, 215/07.11.95/FJRC/ES, 242/20.11.95/DS/UK-EN, 243/20.11.95/JF/UK-EN, 244/20.11.95/RSS/UK-EN, 246/22.11.95/JML/UK-EN, 247/22.11.95/HW/UK-EN, 248/22.11.95/DT/UK-EN, 250/22.11.95/GMA/UK-EN, 251/22.11.95/MG/UK-EN, 285/14.12.HNDG/PO-PO, 294/3.1.96/AB/UK-EN, 296/3.1.96/PS/UK-EN, 297/3.1.96/FDN/UK-EN, 299/12.1.96/APW/UK-EN, 301/13.12.95/PB/UK-EN, 323/4.1.96/JM/UK-EN, 326/8.1.96/WMC/UK-EN, 329/8.1.96/CG/UK-EN, 341/8.1.96/JB/UK-EN, 342/8.1.96/RN/UK-EN, 343/8.1.96/CRI/UK-EN, 344/8.1.96/MD/UK-EN, 345/13.12.95/PM/UK-EN, 351/11.1.96/PLT/UK-EN, 352/10.1.96/DP/UK-EN, 353/10.1.96/RW/UK-EN, 368/16.1.MO/UK-EN, 369/16.1.96/DH/UJ-EN, 370/16.1.96/RB/UK-EN, 375/18.1.96/LF/UK-EN, 379/26.1.96/PE/UK-EN, 380/25.1.96/AS/UK-EN, 386/22.1.96/AH/UK-EN, 399/31.1.96/J&J/UK-EN, 410/7.2.96/EHW/UK-EN, 440/20.2.96/AW/UK-EN contro la Commissione europea

LE DENUNCE

Nell'autunno 1995 e nei primi mesi del 1996, il Mediatore ha ricevuto un numero relativamente elevato di denunce connesse ai test nucleari che nel giugno 1995 il governo francese aveva annunciato di voler effettuare nella Polinesia francese. Le

denunce vertono in sostanza sul fatto che la Commissione aveva assunto un atteggiamento passivo al riguardo.

L'INDAGINE

Nel suo primo parere sull'argomento la Commissione ha richiamato l'attenzione del Mediatore sul fatto che alcuni singoli cittadini avevano presentato il caso dinanzi al Tribunale di primo grado. Non aveva pertanto fornito pareri sul merito delle denunce.

Al fine di poter valutare adeguatamente se il Mediatore, a norma degli articoli 1, paragrafo 3, e 2, paragrafo 7, dello Statuto, avrebbe dovuto porre fine al suo esame delle denunce vista la loro identità con procedimenti avviati dinanzi ad un organo giurisdizionale, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di trasmettergli una copia dei procedimenti in corso dinanzi al Tribunale. La Commissione non ha fornito la documentazione richiesta, e nel contempo gli appellanti presso la Corte hanno ritirato le loro istanze. Pertanto, la Commissione ha presentato delle osservazioni sul merito delle denunce stesse. La Commissione ha segnalato in sostanza quanto segue:

"Tutte le denunce, ad eccezione di una, affermano che la Commissione non ha applicato correttamente il diritto comunitario per quanto riguarda i test nucleari nella Polinesia francese. Sebbene gran parte delle denunce non specifichi quali disposizioni giuridiche siano state violate, si può ritenere che le denunce riguardino tutte, dal loro punto di vista, la mancata applicazione da parte della Commissione dell'articolo 34 del trattato Euratom all'attuale serie di test nucleari effettuati in Francia.

In primo luogo bisognerebbe specificare che, nonostante quanto affermato in alcune denunce, il parere che la Commissione deve fornire su richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 34 del trattato Euratom non riguarda l'opportunità o meno di effettuare un esperimento particolarmente pericoloso, ma si incentra sulle disposizioni supplementari di protezione sanitaria e le misure di sicurezza che lo Stato membro interessato deve adottare.

Sebbene la Francia non si sia richiamata all'articolo 34 del trattato Euratom per quanto riguarda la nuova serie di test avviati nel 1995, la Commissione ha cercato di garantire, dal momento del loro annuncio nel giugno 1995, che le disposizioni del trattato venissero pienamente rispettate.

Con tale obiettivo ha raccolto informazioni in materia da fonti diverse e ha valutato le informazioni ricevute nonché quelle già disponibili. Un elenco dei documenti principali è allegato alla presente comunicazione. La Commissione vorrebbe richiamare l'attenzione sulla relazione presentata dall'Istituto per gli elementi transuranici di Karlsruhe il 19 ottobre 1995 in merito alle conseguenze del rilascio parziale o completo di radioattività nelle acque delle cavità formatesi in seguito alle esplo-

sioni sotterranee connesse ai test nucleari di Mururoa e Fangataufa. La relazione ha concluso che, presupponendo un rilascio completo della radioattività contenuta nelle acque delle cavità formatesi in seguito alle esplosioni sotterranee, i limiti annuali dell'ingestione per l'acqua potabile sarebbero comunque rispettati.

Per confermare che i dati resi disponibili alla Commissione dalla Francia in merito ai livelli di radioattività dell'ambiente erano attendibili, è stata effettuata dal 18 al 29 settembre 1995, nella Polinesia francese, una missione di controllo a norma dell'articolo 35 del trattato Euratom al fine di verificare il funzionamento e l'efficacia degli impianti di verifica del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo di tutta la regione. Le attività di controllo delle strutture militari sono risultate soddisfacenti e non hanno dato adito ad osservazioni rilevanti riguardo l'operatività e l'efficacia delle strutture, nonché l'adeguatezza dei programmi di controllo.

La Commissione ha discusso della questione in diverse occasioni nel settembre e nell'ottobre 1995, e nella sua riunione del 23 ottobre 1995 ha concluso che le condizioni specifiche a norma delle quali sono stati effettuati gli ultimi test nella Polinesia francese hanno indotto a concludere che questi ultimi non comportassero un rischio significativo di importante esposizione dei lavoratori o della popolazione a radiazioni ionizzanti, e che di conseguenza non si applicavano le disposizioni dell'articolo 34."

In allegato alle osservazioni della Commissione figurava l'elenco dei 25 documenti principali in base ai quali la Commissione aveva formulato le sue conclusioni.

Le osservazioni sono state trasmesse ai ricorrenti che in maggioranza hanno scelto di non commentare la posizione della Commissione.

LA DECISIONE

Il Mediatore ha considerato che non vi fosse nessun motivo per ritenere che la Commissione si era comportata passivamente sulla questione. Inoltre, ha affermato di non trovare, sulla base degli elementi presentati dai ricorrenti, che la Commissione avesse esercitato in modo sbagliato o incompleto i propri poteri. Pertanto, non essendo stato individuato nessun elemento di cattiva amministrazione nell'azione della Commissione, il Mediatore ha deciso di chiudere il caso.

GARANZIA DELL'INDAGINE SULL'IMPATTO AMBIENTALE RIGUARDANTE I PROGRAMMI PHARE-TACIS

Decisione sulla denuncia n. 52/27.7.95/JL/B presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il sig. L. ha scritto al Mediatore europeo per denunciare il rifiuto opposto dalla Commissione ai progetti presentati dall'interessato, affinché venissero finanziati at-

traverso il programma di assistenza LIEN Phare-Tacis 1994 destinato agli Stati dell'Europa centrale e orientale e dell'ex USSR. Nella lettera con cui si informava l'interessato del rifiuto, si sostiene che la Commissione non è tenuta a motivare le proprie decisioni. Il sig. L. afferma che, di fatto, ha ricevuto brevi commenti in merito al rifiuto su un formulario standard di informazione. Egli ritiene che tale informazione sia stata insufficiente per permettere di esaminare le carenze della domanda in vista di una sua ripresentazione.

Il ricorrente chiede se l'amministrazione dispone di un metodo standard di valutazione utilizzabile per le proposte di progetto LIEN e, in caso di risposta affermativa, chiede di conoscere il motivo per cui i risultati dell'applicazione del precitato metodo non vengano comunicati agli interessati.

L'INDAGINE

Le indagini hanno permesso di appurare che il processo di selezione dei progetti a titolo del programma LIEN Phare-Tacis 1994 comprendeva tre fasi:

- 1) esame e valutazione delle proposte da parte di un gruppo di esperti della European Volunteer Centre/East European Partnership (CEV/EEP), una società specializzata con sede a Bruxelles;
- 2) esame delle raccomandazioni da parte di un gruppo consultivo di specialisti provenienti da varie Direzioni generali della Commissione;
- 3) selezione finale della Commissione su proposta del gruppo consultivo.

Nel 1994, su un totale di 590 domande, sono stati approvati 53 progetti.

Nella sua risposta alla richiesta del Mediatore europeo di presentare osservazioni, la Commissione afferma che nell'opuscolo di documentazione relativo a LIEN è pubblicata una griglia di valutazione che riporta in modo dettagliato i criteri e le ponderazioni utilizzati. Nella risposta si afferma altresì che il gruppo consultivo *"tiene conto anche di considerazioni relative, ad esempio, ad un'equa distribuzione geografica"*.

La Commissione afferma che nella prassi risulta impossibile redigere un'analisi individuale dettagliata per ciascuna proposta respinta. Per la lettera con cui si informa dell'esito negativo della proposta si utilizza pertanto un formato standard nel quale sono sinteticamente esposti i motivi del rifiuto in generale, con l'invito esplicito, per i candidati respinti, a contattare il CEV/EEP per ottenere maggiori informazioni. Secondo la Commissione, il CEV/EEP non trasmette ai candidati le relazioni dei valutatori, ma normalmente le rende accessibili ai candidati interessati e ne discute con loro le risultanze. La Commissione afferma che il sig. L. non si è avvalso della possibilità di ricevere ulteriori dettagli sulla reiezione del suo progetto dal CEV/EEP.

Dopo aver esaminato le osservazioni della Commissione e i commenti del ricorrente, il Mediatore europeo ha svolto ulteriori indagini presso la Commissione.

Essa ha risposto affermando che la valutazione qualitativa fornita dal gruppo di esperti si applica esclusivamente alla fase 1 del processo di selezione. Nella fase di valutazione, le proposte vengono suddivise in due categorie principali: quelle con un punteggio superiore al 50% e quelle con un punteggio inferiore. Tale percentuale è il risultato della ripartizione ponderata pubblicata nell'opuscolo di documentazione. Tuttavia, secondo la Commissione, quando un candidato respinto incontra i rappresentanti del ECV/EEP per discutere le carenze del progetto, vengono condivise con l'interessato le osservazioni formulate durante la riunione del gruppo consultivo, le altre considerazioni aggiuntive della Commissione nonché i punti rilevanti della relazione dei valutatori. L'obiettivo di detti incontri è di assistere il candidato nell'individuare i punti di forza e le carenze del progetto, affinché una futura domanda possa ottenere maggior successo: le ulteriori informazioni si riferiscono quindi all'intero processo di selezione.

LA DECISIONE

1) Illustrare ai candidati i motivi della reiezione

1.1 Nelle sue risposte al Mediatore europeo, la Commissione non ha sostenuto di non aver alcun obbligo di motivare il rifiuto ai candidati a titolo del programma LIEN Phare-Tacis. Al contrario, la Commissione ha sottolineato che cerca di:

- assicurare la trasparenza della procedura di selezione e
- di assistere i candidati nell'individuazione dei punti di forza e delle carenze di un progetto respinto affinché una domanda futura possa essere valutata con maggior successo.

1.2 La questione è pertanto di determinare se le motivazioni addotte siano adeguate ai precitati obiettivi. Tale interrogativo ha dovuto essere affrontato nel contesto del processo decisionale al quale è collegato.

2) Motivazione sintetica unita ad ulteriori informazioni fornite su richiesta

2.1 Risulta che la Commissione abbia illustrato la reiezione delle proposte presentate a titolo del programma LIEN Phare-Tacis fornendo motivazioni sintetiche in un formulario di informazione standard e rendendo disponibili ulteriori informazioni su richiesta.

2.2 Dalle risposte della Commissione risulta che, per motivi di bilancio, solo il 10% dei progetti presentati è stato finanziato e che anche progetti con un punteggio elevato possono non essere finanziati. Il processo di selezione dei progetti sembrava pertanto avere le caratteristiche di una procedura di appalto di contratti.

2.3 In tale contesto, è opportuno riferirsi per analogia alle disposizioni che, nella direttiva sui servizi pubblici¹, disciplinano la comunicazione dei motivi della reiezione agli offerenti respinti. L'articolo 12 della direttiva non prevede la trasmissione

automatica dei motivi del rigetto, ma solo che l'amministrazione aggiudicatrice informi ogni candidato od offerente respinto, che lo richieda per iscritto, dei motivi del rigetto della sua offerta o candidatura.

2.4 La procedura adottata nel quadro del programma LIEN Phare-Tacis di fornire le motivazioni sintetiche su un formulario standard, seguite da informazioni più dettagliate se richieste, non risulta pertanto inadeguata.

3) La trasparenza della procedura di selezione

3.1 Dalle risposte della Commissione risulta che le ulteriori informazioni rese disponibili riguardavano tutte e tre le fasi della procedura di selezione.

3.2 L'opuscolo di documentazione pubblicato, relativo al programma LIEN, conteneva una sezione dal titolo: "Chi adotta la decisione di sovvenzionare i progetti e chi procede alla valutazione di questi ultimi?". In tale sezione dell'opuscolo si affermava che un "gruppo di esperti riceve, esamina e valuta le domande ed elabora raccomandazioni presentate alla Commissione, che procede alla selezione finale dei progetti". Quest'ultima sembra una descrizione corretta, anche se sintetica, della procedura decisionale.

3.3 La sezione immediatamente successiva dell'opuscolo, dal titolo "quali criteri vengono utilizzati per la valutazione delle domande", illustrava le ponderazioni percentuali. Stando alle risposte della Commissione, tali percentuali venivano applicate solo durante la prima fase della procedura di selezione.

3.4 Considerato nel suo insieme, l'opuscolo di documentazione conteneva informazioni utili per aiutare i candidati a formulare proposte e per permettere a questi ultimi, e ad altri, di comprendere le modalità con cui la Commissione applica le pertinenti politiche comunitarie. Tuttavia, l'informazione fornita sarebbe stata più completa, permettendo altresì di evitare complicazioni potenziali, se si fosse provveduto a chiarire che i criteri e le ponderazioni percentuali applicati alla valutazione dagli esperti, nonché la decisione della Commissione, potevano comprendere fattori addizionali. La trasparenza della procedura sarebbe inoltre migliorata se la Commissione avesse specificato i fattori addizionali di cui avrebbe tenuto conto.

CONCLUSIONI

Le indagini del Mediatore europeo sulla denuncia in esame non hanno permesso di constatare alcun caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione. La trasparenza della procedura di selezione potrebbe essere migliorata rendendo chiaro che la decisione della Commissione può comprendere fattori diversi dai criteri e dalle ponderazioni percentuali di cui sopra. La trasparenza verrebbe altresì migliorata se la Commissione specificasse tali fattori. Il Mediatore ha deciso di chiudere il caso.

¹ Direttiva del Consiglio 92/50/CEE, GU L 209/1.

ACCESSO AD INFORMAZIONI DETENUTE DALLA COMMISSIONE

Decisione sulle denunce 69/16.08.95/WDR/PD/D-de e 70/16.08.95/SF/PD/D-de presentate contro la Commissione europea

LE DENUNCE

Il sig. M. e W., cittadini tedeschi, hanno presentato denunce contro un funzionario della Commissione. Affermano che il funzionario cui si erano rivolti per ottenere una dichiarazione su un argomento in merito al quale stavano preparando un servizio televisivo, aveva rifiutato di fornire le informazioni richieste e non aveva risposto ai fax che avevano inviato.

Visto che le due denunce riguardavano lo stesso fatto e che erano state presentate insieme, il Mediatore ha deciso di esaminarle congiuntamente.

L'INDAGINE

Nel suo parere sulla denuncia la Commissione ha affermato che il funzionario interessato non poteva tenere un colloquio con i giornalisti, in quanto la politica della Commissione è quella di incanalare tutti i contatti con i giornalisti attraverso il Servizio del portavoce. E' pertanto di responsabilità di tale servizio concedere interviste ai giornalisti o, se opportuno, decidere che un funzionario competente di un altro servizio rilasci un'intervista. Nel caso in questione si deve essere verificato un equivoco al riguardo, e la Commissione avvierà i passi necessari per evitare in futuro situazioni analoghe. La Commissione ha inoltre segnalato che il pubblico può avere accesso ai documenti della Commissione conformemente alla decisione della Commissione dell'8 febbraio 1994 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione.

LA DECISIONE

Visto che dalle osservazioni della Commissione è risultato che quest'ultima ha riconosciuto che c'è stato un malinteso nel caso in questione, ed ha affermato di aver adottato delle misure per evitare il ripetersi in futuro di situazioni analoghe, il Mediatore ha ritenuto che non siano giustificate ulteriori indagini e ha deciso pertanto di chiudere il caso.

DIRITTI DELLE PERSONE ISCRITTE IN UN ELENCO DI RISERVA

Decisione relativa alla denuncia n. 71/16.08.95/JD/B presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il 1 agosto 1995, il sig. D. ha sporto denuncia al Mediatore europeo in merito all'elenco di riserva del concorso COM/A/730, che il ricorrente aveva superato nel 1991. Egli lamenta che la validità dell'elenco di riserva del concorso COM/A/730 non sia stata prorogata oltre il 31 dicembre 1994, che la

Commissione abbia assunto esperti nazionali mentre in tale elenco figuravano ancora dei candidati e di non aver ricevuto risposta alla sua lettera nella quale portava la questione all'attenzione della Commissione.

L'INDAGINE

Il 13 dicembre 1995, il Mediatore europeo ha trasmesso la denuncia alla Commissione chiedendo a quest'ultima di formulare le sue osservazioni. La Commissione ha formulato il suo primo parere il 27 marzo 1996, parere trasmesso al ricorrente in data 30 aprile 1996.

Secondo la Commissione, la decisione di non prorogare la validità dell'elenco di riserva oltre il 31 dicembre 1994 si basava sul numero delle assunzioni decise attingendo all'elenco (restavano solo due candidati) e sul tipo di qualifiche ritenute necessarie in futuro.

Per quanto concerne il distacco di esperti nazionali per motivi di servizio, la Commissione ritiene che tale istituto abbia un obiettivo specifico; non solo le permette di utilizzare l'esperienza e le conoscenze di tali funzionari nazionali, ma consente anche di realizzare una migliore comprensione reciproca tra l'amministrazione europea e le amministrazioni nazionali. Pertanto, risulta perfettamente comprensibile che gli esperti nazionali non vengano scelti tra i candidati che hanno vinto un concorso. Infine, la Commissione ha presentato le sue scuse per non aver risposto alla lettera del 30 gennaio, indicando inoltre il suo impegno a che errori di questo tipo non si ripetano in futuro per casi analoghi.

Il ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulle risultanze della Commissione in data 31 settembre 1996. Egli riteneva che, nel valutare la politica della Commissione in merito al distacco di esperti nazionali, si dovrebbe tenere conto del fatto che l'esperto nazionale in questione è stato assunto come agente temporaneo in seguito al primo contratto concluso.

LA DECISIONE

Le disposizioni che regolano il distacco degli esperti nazionali sono state fissate - dalla Commissione - in una decisione del 26 luglio 1988. La procedura per il distacco degli esperti nazionali è di natura diversa da quella prevista per l'assegnazione dei posti riservati ai vincitori di concorso. La stessa considerazione si applica agli incarichi di agente temporaneo. La politica della Commissione di non accordare preferenza ai candidati iscritti nell'elenco di riserva quando cerca di coprire tali posti non sembra pertanto discutibile.

L'articolo 5 dell'Allegato III dello Statuto prevede l'obbligo di includere nell'elenco di riserva un numero di candidati superiore al numero di assunzioni previste. Risulta pertanto comprensibile il ragionamento della Commissione secondo cui un vincitore di concorso non ha il diritto di essere assunto.

La Commissione ha il diritto di prorogare la validità di un elenco di riserva specifico. Qualora le mansioni relative ai posti suscettibili di essere disponibili in futuro siano diverse da quelle per cui si è svolto il concorso, una proroga dell'elenco di riserva può apparire ingiustificato. Nel caso dell'elenco di riserva del concorso COM/A/730, il servizio della Commissione specificamente interessato è stato consultato prima di adottare la decisione sulla proroga della validità dell'elenco stesso.

In questa ottica, la decisione di non prorogare oltre il 31 dicembre 1994, la validità dell'elenco di riserva per il concorso COM/A/730, nonostante contenesse ancora il nominativo di due candidati, non sembra contraria ai principi generali di buona prassi amministrativa.

Alla luce di tali risultati e tenuto conto delle scuse presentate dalla Commissione per non aver risposto alla lettera del 30 gennaio 1995, il Mediatore europeo è giunto alla conclusione che non sussiste alcun caso di cattiva amministrazione.

ACCESSO ALL'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI DELLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia n. 104/1.9.95/IDS/B/PD presentata contro la Commissione europea

Il sig. B., cittadino francese, ha fatto pervenire una denuncia al Mediatore europeo concernente la Commissione europea. Ha segnalato che da circa un anno cerca di ottenere un elenco nominativo per paese delle istituzioni e delle associazioni che avevano beneficiato dell'apporto del Fondo sociale europeo nel quadro dei programmi di formazione per handicappati tra il 1981 e il 1994.

Nel suo parere sulla denuncia la Commissione aveva indicato che per quanto riguarda il periodo 1989-1994, le informazioni richieste dal ricorrente non erano direttamente disponibili presso la Commissione, e che un seguito favorevole della sua richiesta avrebbe comportato un'operazione estremamente faticosa, e delle ricerche da effettuare a cura degli Stati membri. Per quanto riguarda il periodo anteriore, la Commissione ha indicato che disponeva di elementi che potrebbero servire da base per una ricerca volta a fornire l'informazione richiesta; si è dichiarata pronta ad avviare tale ricerca nel caso in cui il ricorrente confermasse il suo interesse per quel periodo.

Il Mediatore ha ritenuto che le motivazioni addotte dalla Commissione in merito al periodo 1989-1994 fossero giustificate e ha preso atto della prova di buona volontà dimostrata dalla Commissione stessa per quanto riguarda il periodo precedente. Su tale base ha ritenuto che non siano giustificate ulteriori indagini e ha chiuso il caso.

ACCESSO A UN DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 180/13.10.95/JPB/PD/B-dk presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il sig. B., cittadino danese, ha presentato una denuncia in merito al rifiuto della Commissione di consentirgli l'accesso a documenti. Nel 1995 aveva chiesto di consultare una relazione sulla promozione della crescita che la Commissione aveva elaborato. Nel settembre 1995 era stato informato del fatto che la Commissione aveva respinto la sua richiesta adducendo a motivo che non desiderava rendere pubblica questa relazione poco prima di una conferenza sull'argomento prevista per il novembre 1995. L'11 settembre 1995, il ricorrente aveva chiesto alla Commissione di ritornare sulla sua decisione. Non ricevendo però alcuna risposta, ha presentato una denuncia asserendo che l'atteggiamento della Commissione era contrario alle norme relative all'accesso ai documenti stabilite nella decisione dell'8 febbraio 1994 sull'accesso pubblico ai documenti della Commissione. Tale decisione prevede i motivi per cui si può rifiutare l'accesso, nonché una procedura per il trattamento delle richieste di accesso. Il ricorrente ha affermato che il mancato rispetto dei termini nel trattamento di tali richieste, previsto dalla decisione, darebbe automaticamente luogo all'accesso al documento.

L'INDAGINE

Nel suo primo parere sulla denuncia la Commissione ha affermato di ritenerla infondata, in quanto nel frattempo aveva inviato la relazione al ricorrente. Tuttavia, il ricorrente ha mantenuto aperta la sua denuncia.

Nel suo secondo parere la Commissione ha riconosciuto di non aver rispettato i termini per il trattamento della richiesta come stabilito nella decisione dell'8 febbraio 1994, e ha affermato che in futuro avrebbe fatto il possibile per rispettarli. Per quanto riguarda il motivo fornito per il primo rifiuto alla richiesta, la Commissione ha riconosciuto che ai sensi della decisione esso non era valido.

LA DECISIONE

Il Mediatore ha segnalato che l'articolo 1 della decisione della Commissione dell'8 febbraio 1994 sull'accesso pubblico ai documenti della Commissione stabilisce che il codice di condotta congiunto della Commissione e del Consiglio del 31 dicembre 1993 sull'accesso pubblico ai documenti è applicabile alla Commissione. Di conseguenza, l'accesso ai documenti può essere rifiutato al fine di proteggere l'interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti dinanzi al tribunale, ispezioni e indagini), il singolo e la privacy, la segretezza industriale e commerciale, gli interessi finanziari della Comunità, informazioni confidenziali e la confidenzialità dei procedimenti della Commissione.

L'articolo 2 della decisione stabilisce la procedura per ottenere accesso ai docu-

menti: la Commissione deve comunicare al richiedente entro un mese se l'accesso è concesso o meno. Qualora non possa essere concesso, il richiedente deve venire informato del fatto che ha un mese a disposizione per ricorrere. La mancanza di risposta ad una richiesta di accesso entro un mese costituisce un rifiuto dell'accesso, e la mancanza di risposta entro un mese ad una richiesta di revisione di tale decisione costituisce anch'essa un rifiuto. Su questa base il Mediatore conclude che non vi sono motivi per ritenere una mancata risposta come accettazione di una richiesta di accesso.

Per quanto riguarda i motivi forniti per rifiutare la domanda di accesso, il Mediatore segnala che non erano stati inclusi nell'elenco di considerazioni che possono giustificare il rifiuto di una richiesta ai sensi della decisione della Commissione dell'8 febbraio 1994. Ritiene pertanto il rifiuto non valido e scorretto.

Tuttavia, il Mediatore segnala che il ricorrente aveva ricevuto la relazione che aveva richiesto in quanto il Segretario generale della Commissione aveva rettificato l'errore compiuto in precedenza. In considerazione di questo elemento e del fatto che il Segretario generale, rispondendo alla richiesta di informazioni del Mediatore, aveva apertamente riconosciuto l'errore della Commissione, segnalando inoltre che quest'ultima si sarebbe impegnata in futuro a prevenire il ripetersi di tali errori, il Mediatore ha ritenuto che non siano giustificate ulteriori indagini ed ha chiuso l'esame del caso.

TUTELA DEL SEGRETO NELL'AMBITO DELLE SOSTANZE NUCLEARI

Decisione sulla denuncia 186/16.10.95/DL/UK/KT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 1995 il sig. L. ha scritto al Mediatore europeo per lagnarsi delle risposte fornite dalla Commissione europea a due interrogazioni scritte del Parlamento concernenti materiale nucleare.

Il ricorrente trovava del tutto ingiustificato che la Commissione europea invocasse la clausola di segretezza dell'articolo 194 del trattato Euratom nelle risposte a tali interrogazioni come motivo per non divulgare informazioni su scorte di uranio esaurito o su contratti di fornitura per installazioni nucleari. Ha pertanto chiesto al Mediatore europeo di sollecitare la Commissione ad agire con spirito di trasparenza e a rendere note le informazioni richieste.

L'INDAGINE

Il Mediatore europeo ha chiesto alla Commissione europea di esprimere le sue osservazioni sulla denuncia.

Osservazioni della Commissione europea

per quanto concerne la prima interrogazione, la Commissione europea ha citato l'articolo 194 del trattato CE come motivo per non divulgare informazioni sulle scorte di uranio esaurito in talune installazioni nel Regno Unito. Una volta che uno Stato membro ha classificato determinate informazioni come soggette a un sistema di sicurezza, la Commissione europea si considera vincolata da tale classificazione e tenuta a mantenere segrete tali informazioni.

Quanto alla seconda interrogazione, concernente informazioni commerciali relative ad un contratto di fornitura per un'installazione nucleare nella Comunità, anche in questo caso la Commissione fa riferimento all'articolo 194 del trattato Euratom ed ai regolamenti adottati in base a tale articolo come motivo per non divulgare le informazioni commerciali in questione. Tali informazioni sono state comunicate alla Commissione dagli operatori in conformità del Capo VI del trattato Euratom al momento dei negoziati, ma restano di proprietà degli operatori.

Commenti del ricorrente sulle osservazioni della Commissione europea

secondo il ricorrente, la Commissione dovrebbe rivedere la sua posizione per quanto concerne il segreto, in quanto sia l'articolo 194 del trattato Euratom che i regolamenti adottati a norma di tale articolo sono stati introdotti in contesti politici totalmente diversi da quello attuale: la Guerra Fredda e lo spionaggio nucleare rappresentavano minacce reali. Da allora, però, la situazione è chiaramente cambiata.

LA DECISIONE

Poiché la Commissione ha invocato in ambo i casi l'articolo 194, la questione della clausola di segretezza è stata trattata contemporaneamente per le due interrogazioni.

L'articolo 194 recita:

"I membri delle istituzioni della Comunità (...) destinati (...) ad avere (...) informazioni (...) protette dal segreto in virtù delle disposizioni stabilite da uno Stato membro (...) sono tenuti (...) a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e del pubblico."

Appare chiaro dalla lettera e dallo spirito dell'articolo 194 che le sue disposizioni sono vincolanti per le istituzioni della Comunità europea, che sono tenute a osservare il segreto su qualsiasi informazione soggetta alla segretezza in virtù delle disposizioni stabilite da uno Stato membro.

Nel caso in questione, la Commissione ha confermato le sue risposte alle interrogazioni E-1805/95, presentata dall'on. Alex Smith, e E-1518/95, presentata dall'on. Ahern, e segnatamente che, avendo lo Stato membro interessato classificato le informazioni richieste come "protette dal segreto", essa non è autorizzata a divulgarle.

Per quanto concerne l'interrogazione dell'on. Ahern (E-1518/95), essa fa seguito ad altre due interrogazioni dell'on. Breyer su un contratto di fornitura per il reattore nucleare di Garchin. La Commissione ha addotto una seconda argomentazione legata alla riservatezza delle informazioni commerciali. Ha citato una serie di disposizioni che enfatizzano la tutela delle informazioni commerciali considerando che, poiché l'informazione richiesta è di proprietà di due operatori economici che operano in veste commerciale, la Commissione non può divulgare tali informazioni. Ha suggerito che il deputato chieda le informazioni direttamente agli operatori interessati.

Nelle sue osservazioni del 21 maggio 1996 al Mediatore europeo la Commissione ha precisato che

"In conformità del Capo VI del trattato Euratom (...) gli operatori comunicano all'Agenzia informazioni commerciali, compreso il contratto stesso per la conclusione. Tali informazioni sono e restano di proprietà di tali operatori. I servizi della Commissione non hanno la facoltà di divulgare tali informazioni commerciali, che sono di proprietà degli operatori interessati."

Per determinare la legittimità di questa argomentazione, si devono esaminare le condizioni alle quali il pubblico ha accesso ai documenti detenuti dalla Commissione. La questione è definita dalla decisione della Commissione dell'8 febbraio 1994 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione.

Tale decisione stabilisce il principio di un ampio accesso del pubblico ai documenti della Commissione, pur tenendo conto di talune deroghe connesse alla protezione dell'interesse pubblico o della vita privata.

Nell'allegato Codice di condotta concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione, si stabilisce che:

'Le istituzioni negano l'accesso a qualsiasi documento la cui divulgazione potrebbe pregiudicare:

- ...

- *la protezione del segreto commerciale e industriale*

- ...'

Risulta pertanto che l'atteggiamento della Commissione, che ha risposto che le informazioni richieste non possono essere divulgate per motivi di tutela del segreto commerciale e ha consigliato ai deputati di chiedere tali informazioni direttamente all'operatore interessato, è conforme con la sua decisione dell'8 febbraio 1994.

In considerazione di quanto precede, il Mediatore europeo non ha ravvisato un caso di cattiva amministrazione nell'atteggiamento della Commissione. Ha pertanto deciso che non sono necessarie ulteriori indagini e che il caso venga chiuso.

MISURE ADOTTATE DOPO L'ABOLIZIONE DELLE OPERAZIONI DOGANALI ALLE FRONTIERE

Decisione sulla denuncia 189/18.10.95/SP/GR/KT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 1995, il sig. P. ha scritto al Mediatore europeo per lagnarsi della Commissione europea. Dopo l'abolizione dei confini nell'Unione europea nel gennaio 1993, aveva dovuto chiudere il suo ufficio di spedizioniere doganale, subendo forti perdite finanziarie. Riteneva quindi di dover ricevere una compensazione finanziaria. Inoltre, la Commissione europea non aveva risposto a una sua lettera del 5 novembre 1993.

L'INDAGINE

Il Mediatore europeo ha chiesto alla Commissione europea di formulare le sue osservazioni sulla denuncia.

Nella risposta la Commissione europea ha sostenuto che, tenuto conto del principio di sussidiarietà, non spettava alla Comunità assumere la responsabilità degli Stati membri e della professione interessata.

Tuttavia, dato il carattere eccezionale della situazione per il tipo di attività in questione, la Commissione riteneva giustificato proporre delle misure comunitarie complementari.

Nell'ambito di tali misure, per quanto concerne la Grecia, paese di origine del ricorrente, era stato stanziato un importo di più di 3 milioni di ecu per 39 progetti selezionati dalle autorità greche sulla base di un bando di gara. Il termine per la presentazione delle proposte era scaduto il 31 marzo 1993 e, stando alle informazioni di cui la Commissione era in possesso, il sig. P. non aveva sottoposto un progetto a tali autorità (Ministero dell'Economia nazionale).

Le osservazioni della Commissione europea sono state inviate al sig. P. per commento. Nella risposta il ricorrente ha ribadito che, a suo avviso, gli era dovuta una compensazione finanziaria. Ha inoltre asserito di aver presentato un progetto alle autorità greche.

LA DECISIONE

Dalla denuncia, dai documenti d'appoggio e dalle indagini condotte, è risultato che la Commissione aveva proposto misure comunitarie complementari per facilitare la riconversione delle imprese interessate dopo l'abolizione delle operazioni doganali alle frontiere intracomunitarie il 1 gennaio 1993. Tra queste figurano misure specifiche contenute nel regolamento (CEE) n. 3904/92 relativo a misure volte ad adeguare la professione di spedizioniere doganale al mercato interno.

Per quanto concerne la Grecia, alle autorità greche (Ministero dell'Economia na-

zionale) è stato destinato un importo di più di 3 milioni di ecu allo scopo di fornire assistenza alle imprese più colpite dall'abolizione delle frontiere doganali. Tale importo è stato concesso dalle autorità greche a 39 progetti, che hanno interessato 1874 persone, selezionati a seguito di un invito a presentare progetti, pubblicato sulla stampa nazionale. Il termine per la presentazione delle proposte era stato fissato al 31 marzo 1993, in conformità dell'articolo 6 del succitato regolamento.

Il sig. P. ha negato di non aver sottoposto un progetto e ha presentato un documento da cui risulta che aveva presentato domanda al Ministero dell'Economia nazionale. Tuttavia, tale documento recava la data dell'11 marzo 1994, vale a dire circa un anno dopo la scadenza del termine. Era pertanto improbabile che il suo progetto venisse approvato dal Ministero dell'Economia nazionale.

Quanto alla mancata risposta della Commissione alla lettera del novembre 1993, il fatto va ovviamente deplorato; è stato pertanto reso presente alla Commissione che casi del genere non si devono ripetere.

In considerazione di quanto precede, il Mediatore europeo ha deciso che non erano giustificate ulteriori indagini e ha chiuso il caso.

SOVRAFFOLLAMENTO ALLA SCUOLA EUROPEA DI BRUXELLES II

Decisione sulla denuncia 199/23.10.95/EP/B/KT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il sig. P. ha sporto una denuncia nell'ottobre 1995 concernente il problema del sovraffollamento alla Scuola europea di Bruxelles II.

Egli denunciava il fatto che in questa scuola le classi erano installate in locali originariamente destinati ad altri scopi, che il numero di allievi per classe era troppo elevato, che le installazioni sanitarie lasciavano a desiderare e che le norme di sicurezza non erano rispettate.

L'INDAGINE

Il Mediatore europeo ha informato la Commissione europea della denuncia.

La Commissione ha trasmesso le sue osservazioni al Mediatore ricordando il contesto storico e giuridico della creazione delle Scuole europee. Essa ha inoltre fornito precisazioni quanto ai suoi poteri e competenze nella gestione delle Scuole europee.

Le osservazioni della Commissione sono state comunicate al ricorrente, che non ha espresso alcun commento.

LA DECISIONE

La base giuridica della creazione delle Scuole europee è rappresentata dalla

Convenzione recante statuto della Scuola europea del 12 aprile 1957, firmata dai sei Stati fondatori della Comunità. Tale Convenzione prevede un modello di cooperazione intergovernativa pura, in quanto la Scuola europea era concepita come una creazione esclusiva degli Stati membri. Questi ultimi erano le uniche parti contraenti della Convenzione e i soli a far parte del Consiglio superiore, organo supremo in materia amministrativa, pedagogica e finanziaria.

Successivamente la Comunità, pur senza divenire parte contraente della Convenzione, è stata incorporata nel Consiglio superiore con gli stessi diritti degli Stati membri; grazie alla partecipazione della Comunità, il modello di cooperazione intergovernativa è divenuto meno rigido.

Il Consiglio superiore è attualmente composto dagli Stati membri della Comunità e dalla Commissione, che partecipa con un voto. Le decisioni sono prese all'unanimità in materia finanziaria e pedagogica e alla maggioranza dei due terzi in materia amministrativa.

La messa a disposizione degli edifici e delle attrezzature della Scuola di Bruxelles II e la loro manutenzione rientra tra le responsabilità delle autorità belghe.

A questo proposito, in quanto istituzione comunitaria e membro del Consiglio superiore, la Commissione ha compiuto vari passi per sollecitare le autorità belghe a correggere i problemi legati al sovraffollamento della Scuola di Bruxelles II.

Pertanto, tenuto conto dei limitati poteri di cui la Commissione europea dispone nella gestione delle Scuole europee e delle iniziative da essa adottate nei confronti delle autorità competenti, segnatamente le autorità belghe, con riferimento al problema del sovraffollamento della Scuola europea di Bruxelles II, il Mediatore europeo ha deciso che nella fattispecie non si potesse imputare alcun atto di cattiva amministrazione alla Commissione e ha chiuso il caso.

ASSUNZIONE DA UNA LISTA DI RISERVA DOPO UN CONCORSO

Decisione sulla denuncia 225/13.11.95/JV/B/KT presentata contro la Commissione europea

Il sig. V., iscritto sull'elenco di riserva dei vincitori di un concorso della Commissione, si è rivolto al Mediatore europeo, in quanto non era stato contattato dalla Commissione in vista dell'assunzione. La Commissione europea aveva indetto un nuovo concorso nello stesso settore, senza avere esaurito l'elenco di riserva del concorso precedente.

Il Mediatore europeo ha scritto alla Commissione europea per invitarla a esprimere le sue osservazioni sulla denuncia.

Nella sua risposta la Commissione ha spiegato che l'iscrizione su un elenco di riserva non obbliga automaticamente l'istituzione ad assumere il candidato. La regis-

trazione sull'elenco si limita a dare al candidato la possibilità di essere assunto in funzione delle esigenze di lavoro. La Commissione ha inoltre precisato che le esigenze di assunzione implicano che l'istituzione non deve attendere l'esaurimento di un elenco di riserva prima di indire un nuovo concorso.

Le osservazioni della Commissione europea sono state trasmesse al ricorrente per un eventuale commento. Il ricorrente venne comunque informato che, sulla base della denuncia e delle osservazioni fornite dalla Commissione, il Mediatore europeo avrebbe provveduto a chiudere il caso, qualora nessun commento fosse pervenuto.

Il Mediatore europeo, non avendo ricevuto commenti da parte del ricorrente, deciso di chiudere il caso.

LA CITTADINANZA QUALE REQUISITO PER UN SUSSIDIO

Decisione sulla denuncia 258/27.11.95/HNDC/PO/PD-en presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

La sig.ra D.d.C., cittadina portoghese, ha presentato denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea segnalando che la Direzione generale XII della Commissione le aveva a torto negato un sussidio di ricerca.

La ricorrente ha presentato nel maggio 1995 una richiesta di sussidio nell'ambito del Programma comunitario per la formazione e la mobilità dei ricercatori in risposta ad una gara pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 17 gennaio 1995. Il programma, adottato dal Consiglio il 15 dicembre 1994, aveva l'obiettivo di potenziare la mobilità dei ricercatori. La Commissione era responsabile dello svolgimento del programma.

Una condizione per ricevere un sussidio nell'ambito del programma è che il ricercatore non abbia la cittadinanza del Paese in cui intende svolgere la ricerca per il quale viene dato il sussidio.

La ricorrente era in possesso di entrambe le cittadinanze, portoghese e francese, e chiedeva un sussidio al fine di effettuare una ricerca in Portogallo, presso l'Istituto di biologia sperimentale e tecnologica. La ricorrente afferma che prima di presentare la richiesta si era informata presso la Commissione con lettera del 17 gennaio 1995 per sapere se la Commissione applicasse il requisito della cittadinanza a persone in possesso di più di una cittadinanza in una situazione analoga alla sua. La signora non ha ricevuto alcuna risposta alla richiesta d'informazioni ma, con lettera del 12 luglio 1995, la Commissione rispondeva alla domanda di sussidio informandola che non poteva ottenere detto sussidio in quanto in possesso della cittadinanza del paese dell'istituto di ricerca.

La ricorrente si è rivolta alla Commissione nell'agosto e nel settembre 1995 per in

durla a modificare la decisione. Aveva segnalato che l'applicazione da parte della Commissione del requisito della cittadinanza a persone con più cittadinanze era sbagliata. Nelle sue risposte la Commissione si scusava per non aver fornito prima informazioni più precise in merito al requisito della cittadinanza per le persone in possesso di più cittadinanze; affermava che la richiesta era conforme alla prassi messa a punto a norma dei programmi precedenti e che in seguito la Commissione aveva adottato un regolamento esplicito sulla situazione delle persone con più cittadinanze a sostegno della prassi adottata. La Commissione manteneva pertanto la sua decisione.

Nella denuncia la sig.ra N.d.C. affermava di non essere mai stata adeguatamente informata in merito alle modalità con cui la Commissione applicava il requisito della cittadinanza alle persone in possesso di più cittadinanze, in quanto la Commissione non aveva mai risposto alla sua richiesta d'informazioni, e che non vi era pertanto nessuna base giuridica per la decisione della Commissione. In ogni caso considerava scorretto l'approccio della Commissione.

L'INDAGINE

Nel parere sulla denuncia, la Commissione affermava che nei suoi fascicoli non era registrata una richiesta d'informazione antecedente alla presentazione della denuncia nel maggio 1995. La Commissione ha riconosciuto di non aver adottato una disposizione formale relativa ai problemi della cittadinanza plurima sino al momento del rifiuto della richiesta della ricorrente; comunque ha sottolineato che la disposizione formale adottata ha soltanto ribadito la prassi già vigente, e che era legittimo applicare la condizione della cittadinanza alle persone con più cittadinanze in modo da garantire che i sussidi non venissero forniti per progetti di ricerca in nessuno dei paesi di cui i richiedenti detenevano la cittadinanza. Quanto all'equità di tale disposizione, la Commissione afferma che in relazione alla possibilità di accesso al programma la cittadinanza plurima fornisce alla persona un'ulteriore opportunità di appartenere ad un paese che può essere scelto. Al contrario limita la scelta dei paesi ospiti. Tuttavia andrebbe sottolineato che tale limite dovuto al criterio della cittadinanza non riguarda solo i cittadini di più paesi. Potrebbe essere considerato scorretto anche da un candidato in possesso di una sola cittadinanza, che non ha mai vissuto nel Paese di cui è cittadino, e che comunque non riceverebbe il sussidio per una formazione in tale Paese.

LA DECISIONE

Il Mediatore ha affermato che i principi di una buona gestione amministrativa prevedono che le richieste d'informazione vengano evase senza inutili ritardi. Comunque, nel caso concreto non si è potuto verificare se la Commissione avesse effettivamente ricevuto la richiesta, in quanto la ricorrente, come lei stessa ha affermato, non era più in possesso della ricevuta postale.

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui l'interpretazione della Commissione relativa al requisito della cittadinanza per le persone in possesso di più cittadinanze non sarebbe legittima, il Mediatore ha appurato che, al momento del rifiuto della domanda, non esistevano disposizioni scritte in merito alla situazione delle persone in possesso della cittadinanza di più paesi. Tuttavia, il Mediatore ritiene che ciò non implichi che la Commissione debba accettare che rispondano al requisito della cittadinanza le persone che detengono sia la cittadinanza del paese in cui si deve effettuare la ricerca sia un'altra. La Commissione doveva prendere una posizione in merito al problema della pluricittadinanza, e il Mediatore non ritiene che l'atteggiamento adottato violi principi del diritto.

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui l'applicazione da parte della Commissione del requisito della cittadinanza alle persone in possesso di più cittadinanze non sarebbe equa, il Mediatore ritiene che, nella fattispecie, tale affermazione non è giustificata. Di fatto, risulta dai dati che la denunciante è nata in Portogallo, vi ha effettuato tutti gli studi (1976-1987), e che si è specializzata in Canada e Francia (1988-1994) per svolgere poi attività professionali in Portogallo.

Pertanto il Mediatore non riscontra nella fattispecie un caso di cattiva amministrazione e ritiene pertanto chiuso il caso.

3.2 DENUNCE RITIRATE DALL'INTERESSATO

3.2.1 COMMISSIONE EUROPEA E PARLAMENTO EUROPEO

INFORMAZIONI SCORRETTE FORNITE DAGLI UFFICI DELLA CE E DEL PE A ROMA

Decisione sulla denuncia 23/03.06.95/SL/PD/UK-en presentata contro la Commissione europea ed il Parlamento europeo

La sig.ra L., cittadina italiana, ha presentato una denuncia contro la Commissione europea e il Parlamento europeo segnalando che i due uffici delle istituzioni a Roma le avevano fornito informazioni scorrette in merito ai concorsi della Comunità.

Nei loro pareri sulla denuncia le due istituzioni hanno affermato in sostanza che i funzionari dei due uffici non si ricordavano della visita della ricorrente; che le istituzioni si sorprendevo del fatto che le informazioni fornitele fossero errate, in quanto i contenuti dell'informazione a suo dire riferiti, risultavano manifestamente contrari alla politica di assunzione definita dalle istituzioni, e che gli uffici di informazione erano stati richiamati al loro dovere al riguardo.

I pareri sono stati trasmessi alla ricorrente, la quale ha informato il Mediatore che ritirava la denuncia.

Visti tali presupposti, il Mediatore ha chiuso il caso.

3.3 CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI

3.3.1 PARLAMENTO EUROPEO

ACCESSO AGLI ELENCHI DI PRESENZA DEI MPE

Decisione sulla denuncia 26/13.07.1995/MAJQCS/FR/FR presentata contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Tre giornalisti, cittadini francesi, hanno presentato una denuncia contro il Parlamento europeo. Dichiarano che, il 13 luglio 1995 volevano consultare gli elenchi di presenza dei membri del Parlamento europeo collocati all'esterno dell'emiciclo in cui il Parlamento tiene le sue sedute plenarie a Strasburgo (i membri del Parlamento devono firmare tali elenchi quando entrano nell'emiciclo) e che gli uscieri parlamentari si sono opposti.

I ricorrenti hanno in particolare segnalato che gli elenchi si trovavano in uno spazio totalmente aperto al pubblico senza alcuna delimitazione fisica e che nessuna nota indicava il divieto al pubblico di consultare gli elenchi. Hanno inoltre precisato che il pubblico non sapeva a quanti metri, decimetri o centimetri di distanza dagli elenchi fosse possibile circolare senza violare un tale divieto di accesso pubblico agli stessi.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento europeo sulla denuncia è stato comunicato ai ricorrenti che hanno quindi formulato commenti.

Il Mediatore ha chiesto informazioni complementari al Parlamento. Alla luce di tali elementi, due collaboratori dell'Ufficio del Mediatore si sono incontrati con un rappresentante del Parlamento europeo. In seguito a tale riunione il Mediatore ha formulato un suggerimento al Parlamento.

I commenti presentati dal Parlamento possono riassumersi come segue: gli elenchi di presenza sono documenti interni che servono tra l'altro all'amministrazione del Parlamento per stabilire le differenti indennità cui i deputati hanno diritto. Il pubblico non ha mai avuto accesso a tali elenchi, ma ha sempre avuto accesso agli elenchi definitivi che figurano nel processo verbale di ciascuna seduta, disponibile il giorno dopo. Inoltre, il pubblico ha sempre avuto accesso ai nomi dei deputati che hanno partecipato ad una votazione per appello nominale e ciò molto spesso circa mezz'ora dopo la votazione. Il Parlamento ha infine fatto notare che in prece-

denza gli elenchi di presenza di cui si tratta si trovavano all'interno dell'emiciclo. Il solo motivo per cui si trovano attualmente all'esterno sta nel fatto che in seguito alle ultime adesioni di Stati membri all'Unione non vi è più posto per gli elenchi all'interno dell'emiciclo stesso. Sulla base di tali considerazioni, il Parlamento ha mantenuto il divieto di accesso a detti elenchi.

LA DECISIONE

Il Mediatore ha in primo luogo ricordato che in mancanza di una regolamentazione generale adottata dal legislatore comunitario, in merito all'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni comunitarie, spetta a ciascuna istituzione stabilire norme in materia e ciò in virtù del suo potere di organizzazione interna.

In secondo luogo, il Mediatore ha fatto osservare che il valore informativo dell'elenco è molto limitato per quanto riguarda la presenza di un deputato nell'emiciclo in un momento dato, in quanto i deputati possono entrare e uscire dall'emiciclo liberamente senza dover firmare ogni volta l'elenco in questione.

Su tale base, il Mediatore ha dovuto constatare che, in virtù del suo potere di organizzazione interna, il Parlamento può rifiutare al pubblico l'accesso agli elenchi in questione, e che gli elenchi servono soprattutto a fini amministrativi.

Tuttavia, nel caso in cui il Parlamento desideri che il pubblico non consulti gli elenchi, il Mediatore ha ritenuto che sarebbe inopportuno collocarli in un luogo in cui il pubblico circola, e dov'è praticamente impossibile far rispettare un tale divieto. Per questo motivo, il Mediatore ha infine suggerito che, finché gli elenchi si troveranno all'esterno dell'emiciclo, l'accesso del pubblico non dovrebbe essere impedito e gli uscieri del Parlamento potrebbero eventualmente informare le persone particolarmente interessate agli elenchi ufficiali e alle votazioni per appello nominale per mezzo di una nota preparata a tal fine.

In risposta a tale suggerimento, il Parlamento ha fatto sapere che il Segretario generale era stato invitato a far ricollocare gli elenchi all'interno dell'emiciclo e che, nel caso in cui ciò risultasse impossibile, una nota scritta in merito alle modalità d'informazione sulla presenza dei deputati verrebbe proposta alle persone interessate.

Visti il suddetto potere di organizzazione interno del Parlamento e la misura adottata, il Mediatore ha deciso di chiudere il caso.

3.3.2 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

ACCESSO AI DOCUMENTI DETENUTI DAL CONSIGLIO

Decisione sulla denuncia 45/26.7.95/JPB/PD/B-dk presentata contro il Consiglio dell'Unione europea

LA DENUNCIA

Il sig. B., cittadino danese, ha presentato una denuncia contro il Consiglio. Ha chiesto che tutte le informazioni necessarie per la comprensione della legislazione esistente siano rese pubbliche e ha segnalato che, in quanto membro del Parlamento europeo aveva bisogno di essere a conoscenza di tutta la normativa, compresi i verbali. Alla denuncia era allegata copia di una nota del Servizio giuridico del Consiglio che criticava la prassi del Consiglio per quanto riguarda le dichiarazioni da includere nei processi verbali delle riunioni del Consiglio.

L'INDAGINE

Nel suo parere sulla denuncia il Consiglio ha evidenziato tre elementi:

in primo luogo ha affermato che la denuncia non rientrava nell'ambito di competenza del Mediatore. L'argomento del Consiglio è stato che la denuncia non dimostrava che il comportamento del Consiglio costituisse un elemento di cattiva amministrazione e che la nota del suo servizio giuridico non rappresentava certo una prova in tal senso. Il Consiglio ha anche segnalato che il ricorrente aveva sottoposto la questione al Mediatore nella sua qualità di membro del Parlamento europeo e che il suo desiderio di conoscere tutta la legislazione esistente era espressione di una linea politica.

In secondo luogo il Consiglio ha affermato che il ricorrente non aveva avviato i necessari passi amministrativi presso il Consiglio prima di presentare la denuncia al Mediatore europeo.

Infine, il Consiglio ha affermato che il 2 ottobre 1995 aveva adottato un *"Codice di condotta sulla pubblicazione dei verbali del Consiglio e delle dichiarazioni da includere nei verbali quando il Consiglio agisce quale autorità legislativa, il che sta a dimostrare che il Consiglio ha notevolmente modificato la prassi al riguardo. Dall'adozione del Codice di condotta tutte le dichiarazioni da includere nei verbali delle riunioni del Consiglio in relazione all'adozione finale di atti giuridici nell'ambito dell'allegato al regolamento del Consiglio, sono state rese disponibili al pubblico"*.

LA DECISIONE

Per quanto riguarda la prima argomentazione del Consiglio, il Mediatore ha segnalato che spetta al Mediatore decidere se una denuncia è ricevibile o meno. Le istituzioni e gli organi comunitari sono ovviamente invitati a formulare i loro punti di vista in merito alla questione all'esame del Mediatore.

Al momento di esaminare la ricevibilità di una denuncia non si può chiedere che il ricorrente fornisca prove definitive in merito alla cattiva amministrazione che denuncia. In tale contesto va tenuto presente che compito del Mediatore è anche quello di migliorare le relazioni tra le istituzioni comunitarie e i cittadini europei; la figura del Mediatore è stata creata a sostegno dell'impegno dell'Unione per una amministrazione aperta, democratica e responsabile. Chiedere ad un cittadino di fornire la prova di una cattiva amministrazione nel momento in cui presenta una denuncia costituirebbe un onere irragionevole per quest'ultimo, e renderebbe più difficile il suo accesso al Mediatore. Inoltre, una tale richiesta non sembra avere alcun fondamento giuridico. Il secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 138 E del trattato CE precisa che il Mediatore procede alle indagini sui fatti addotti ("faits allégués" in francese) e non sui fatti provati. L'articolo 3, paragrafo 1, dello Statuto afferma che il Mediatore effettua indagini in merito a "eventuali casi di cattiva amministrazione" (cas éventuel de mauvaise administration' in francese).

Nella denuncia si è affermato che non tutta la legislazione esistente era accessibile. Una nota è stata allegata come parte integrante della denuncia. La nota era estremamente critica riguardo alla prassi del Consiglio relativa alle dichiarazioni allegate ai verbali delle riunioni del Consiglio. La denuncia segnalava quindi chiaramente una cattiva amministrazione.

Lo status del denunciante in quanto membro del Parlamento europeo non ha rilevanza nella questione. L'articolo 8 D del trattato CE afferma che "ogni" cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore. Non esiste pertanto nessun motivo che escluda membri del Parlamento europeo dal presentare denunce al Mediatore. Per quanto riguarda l'affermazione del Consiglio secondo cui la richiesta era di ordine "politico", il Mediatore ha segnalato che a suo parere l'accessibilità del pubblico alla legislazione vigente è un requisito fondamentale di un sistema giuridico democratico. Una denuncia che segnalasse ciò come non vero andrebbe ovviamente presa in seria considerazione, a prescindere dai motivi di ordine politico che secondo il Consiglio sono a monte della denuncia.

Pertanto il Mediatore non ha tenuto conto del primo argomento del Consiglio come motivo valido per modificare la sua decisione di prendere in considerazione la denuncia.

Per quanto riguarda la dichiarazione del Consiglio secondo cui prima di presentare la denuncia l'interessato non avrebbe compiuto gli "appropriati passi amministrativi" presso il Consiglio, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 dello statuto, il Mediatore ha segnalato che sembra esservi una leggera discrepanza tra le diverse versioni linguistiche di tale disposizione. La versione danese usa giustamente il termine "fornødne" e dà l'impressione che tali passi amministrativi siano necessari. D'altra parte, per esempio, le versioni inglese, francese, tedesca, spagnola e svedese usano i termini "appropriate", "appropriées", "geeigneten", "adecuadas" e "lämpliga", i quali sembrano significare che debbano essere compiuti passi amministrativi

appropriati. In considerazione dell'obiettivo della proposta, l'interpretazione corretta sembra essere quella che si debba procedere ai passi amministrativi appropriati. Spetta al Mediatore decidere cosa sia più opportuno in un caso specifico.

Nella fattispecie, sembra che le dichiarazioni da includere nei verbali delle riunioni del Consiglio siano state considerate come ostacoli alla pubblicazione dei verbali. Ciò sembra inoltre completamente confermato dal fatto che il Consiglio ha in seguito considerato necessario adottare un Codice di condotta sulla pubblicazione dei verbali del Consiglio e delle dichiarazioni da includere in tali verbali. Pertanto, si deve supporre che un precedente approccio amministrativo sarebbe stato respinto.

In tali circostanze, il Mediatore non trova motivi per modificare la sua previa decisione di considerare la denuncia ricevibile in considerazione della seconda argomentazione del Consiglio.

Per quanto riguarda il merito, il Mediatore ha segnalato che l'accesso a documenti quale misura per promuovere la trasparenza nell'Unione viene considerato dalle istituzioni molto importante (vedi, per esempio, la dichiarazione n. 17 allegata al trattato di Maastricht sul diritto di accesso all'informazione e la dichiarazione del Consiglio del 22 gennaio 1996 in relazione al programma legislativo della Commissione per il 1996).

Come sopra menzionato, l'obiettivo della creazione del Mediatore era quello di sottolineare l'impegno dell'Unione alla trasparenza. E' pertanto evidente che la trasparenza e il diritto di accesso ai documenti sono questioni di grande importanza per il Mediatore. Egli ha segnalato che adottando il Codice del 2 ottobre 1995, il Consiglio aveva avviato i passi che vanno ritenuti necessari per fornire l'accesso in futuro al tipo di documento richiesto nella denuncia. Il Mediatore ha ritenuto pertanto, che non siano giustificate ulteriori indagini ed ha quindi chiuso il caso.

3.3.3 COMMISSIONE EUROPEA

COMPENSAZIONE FINANZIARIA CHIESTA DA UN'IMPRESA PER IL PREVENTIVO LAVORO DI ORGANIZZAZIONE DI UNA CONFERENZA

Decisione sulla denuncia 5/09.11.94/FE/EF-en presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel novembre 1994, uno Studio legale e finanziario ha presentato una denuncia a nome di uno dei suoi clienti, un'impresa specializzata nell'organizzazione di conferenze, contro la Commissione europea.

Nel 1992 la Commissione aveva chiesto all'impresa di organizzare una conferenza. Poco tempo prima della data prevista, la Commissione l'ha annullata, apparentemente per il fatto che il funzionario reponsabile della Commissione non aveva ottenuto gli stanziamenti necessari allo svolgimento della stessa. Tale annullamento ha causato un danno all'impresa, tra l'altro sotto forma di perdite economiche in denaro e in tempo già speso per l'organizzazione della conferenza.

Il successivo scambio di corrispondenza ed i contatti con la Commissione non hanno consentito alcuna riparazione all'impresa per il danno subito.

L'INDAGINE

Il Mediatore europeo, avendo assunto le sue funzioni soltanto il 27 settembre 1995, non ha potuto occuparsi immediatamente della denuncia. Il 31 ottobre 1995 ha perciò chiesto alla Commissione di presentargli le sue osservazioni in merito.

Con fax del 15 gennaio 1996 e lettera del 17 gennaio 1996, la Commissione ha informato il Mediatore di avere proposto all'impresa, nel novembre 1995, una compensazione finanziaria a titolo di liquidazione definitiva di tutte le spese sostenute. L'offerta è stata accettata, e si è quindi avuta una composizione amichevole della controversia.

LA DECISIONE

Visto che la questione oggetto della denuncia è stata risolta con reciproca soddisfazione delle parti, il Mediatore europeo ha chiuso il caso. L'impresa lo ha ringraziato per la sua inchiesta "che ha spinto la Commissione a negoziare seriamente".

RITARDO NELLA RISPOSTA A RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Decisione relativa alla denuncia 22/03.05.95/AP/DE presentata contro la Commissione europea

In data 28 aprile 1995, il sig. P. ha sporto denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione sostenendo che quest'ultima non aveva risposto alle sue lettere del 12 ottobre 1994 e del 15 febbraio 1995.

Considerando che il Mediatore europeo non ha assunto le sue funzioni fino al 27 settembre 1995, egli non è stato in grado di esaminare immediatamente la denuncia. Il Mediatore europeo ha chiesto alla Commissione europea di formulare le sue osservazioni il 27 ottobre 1995.

Con lettera del 26 gennaio 1996, la Commissione ha trasmesso al Mediatore europeo le sue osservazioni sulla denuncia, riconoscendo che il ritardo con il quale aveva provveduto a rispondere al ricorrente era stato straordinariamente grave. Le



*Dott. Jacob SÖDERMAN,
Mediatore europeo.*



*La discussione sulle denunce avviene
durante le riunioni tenute dai giuristi.*



*Il sig. Ian HARDEN, amministratore
principale, procede all'introduzione
di un caso durante la riunione.*

richieste di informazioni rivolte dal ricorrente alla Commissione a Lussemburgo nell'ottobre del 1994 e nel febbraio del 1995 non erano state soddisfatte che il 31 maggio 1995. La Commissione ha comunicato al Mediatore europeo che la sua Direzione Generale V aveva da allora rivisto la sua procedura per l'evasione della corrispondenza di questa natura, al fine di evitare il ripetersi di ritardi simili in futuro. Un'altra lettera del ricorrente, recante la data del 12 giugno 1995 e indirizzata direttamente alla Commissione a Bruxelles, aveva ricevuto risposta il 7 luglio 1995.

Considerando che il ricorrente ha ricevuto risposta alla sua richiesta e che il Mediatore europeo ha giudicato soddisfacente la revisione operata dalla Commissione alla sua procedura di evasione della corrispondenza, il Mediatore europeo ha deciso che altri esami non erano giustificati e ha chiuso il caso.

MANCATO PAGAMENTO DI UNA SOVVENZIONE PROMESSA

Decisione relativa alla denuncia 95/30.8.95/IMI/EF/NL-en presentata contro la Commissione europea

Il 23 agosto 1994, il sig. Z., di un istituto olandese, ha sporto denuncia al Mediatore europeo per un presunto caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione. Secondo la denuncia, con lettera del 18.5.1994, la Direzione Generale V aveva convenuto di contribuire con un importo di 5.000 ecu all'organizzazione del seminario "Elezioni europee 1994" tenuto dall'istituto, ma non ha mai versato la sovvenzione.

Considerando che il Mediatore europeo non ha assunto le sue funzioni fino al 27 settembre 1995, egli non è stato in grado di esaminare immediatamente la denuncia in oggetto. Il 20 novembre 1995 ha trasmesso la denuncia alla Commissione affinché quest'ultima formulasse le sue osservazioni.

Con lettera del 12 gennaio 1996, il ricorrente ha comunicato al Mediatore europeo che la controversia tra l'istituto e la Commissione era stata composta e che la denuncia veniva ritirata.

Il Mediatore europeo ha preso atto della soluzione reciprocamente soddisfacente della questione e ha chiuso il caso.

ATTRIBUZIONE AD UNA SPIAGGIA DELLA "BANDIERA BLU", INDICE DI QUALITÀ E DI PULIZIA

Decisione sulla denuncia 235/16.11.95/JMC-fr presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il sig. C. ha presentato una denuncia nel novembre 1995 concernente l'attribuzione della "bandiera blu", indice di qualità e pulizia di una spiaggia, alla spiaggia di Armação de Pêra, in Algarve (Portogallo) e concernente l'utilizzazione dei fondi del FESR per tale spiaggia.

L'attribuzione della "bandiera blu" alla spiaggia di Armação de Pêra era, secondo il ricorrente, ingiusta, in quanto la spiaggia presentava aspetti di nocività per l'ambiente e la salute pubblica. Il sig. C. denunciava, allegando varie fotografie, lo stato deplorabile delle zone d'accesso alla spiaggia e il quantitativo di immondizie che vi si accumulava. Sollevava inoltre degli interrogativi sull'utilizzazione, da parte delle autorità portoghesi, dei fondi comunitari attribuiti per la protezione della spiaggia.

L'INDAGINE

Il Mediatore europeo ha informato la Commissione europea dell'attribuzione della "bandiera blu" alla spiaggia di Armação de Pêra e le ha chiesto di trasmettergli le sue osservazioni.

Nella risposta, la Commissione ha fatto innanzitutto presente di non essere direttamente responsabile dell'attribuzione della "bandiera blu", che è coordinata da un'organizzazione non governativa con sede in Danimarca, mentre la Commissione interviene solo fornendo dei dati riguardanti uno dei criteri di attribuzione. Essa ha tuttavia richiesto informazioni più ampie all'organizzazione interessata e si è impegnata a comunicare al sig. C. una relazione d'inchiesta.

Per quanto concerne i fondi comunitari, la Commissione ha fatto sapere di non aver individuato nessuna frode.

Il Mediatore europeo ha trasmesso tali osservazioni al sig. C., che ha espresso soddisfazione per l'azione condotta dal Mediatore europeo, visto che la "bandiera blu" non è stata attribuita alla spiaggia di Armação de Pêra per il 1996, e ha ritirato la denuncia. Egli ha inoltre sollecitato la relazione d'inchiesta di cui sopra.

Il sig. C. ha allegato anche copia di una lettera del Commissario Ritt BJRREGAARD, che lo informava che la Commissione aveva intentato un'azione a norma dell'articolo 169 del trattato nei confronti delle autorità portoghesi per violazione dei pertinenti testi comunitari, in particolare la direttiva 76/160/CEE (acque di balneazione).

LA DECISIONE

L'attribuzione della "bandiera blu" è organizzata e decisa da un'organizzazione intergovernativa, la Fondazione per l'educazione all'ambiente in Europa, con sede in Danimarca. Pertanto, la Commissione europea non è l'autorità che attribuisce tale riconoscimento. Essa non è tuttavia del tutto estranea al processo, in quanto fornisce informazioni per quanto concerne uno dei criteri di attribuzione, segnatamente la qualità delle acque di balneazione.

La Commissione europea ha trasmesso la denuncia alla Fondazione e ha avviato un'inchiesta presso l'operatore nazionale della Fondazione allo scopo di determinare le condizioni dell'attribuzione della "bandiera blu" alla spiaggia in questione.

Allo stesso tempo, la Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione sulla base dell'articolo 169 del trattato contro il Portogallo, per eventuali manipolazioni di analisi di campioni di acqua (violazione della Direttiva 76/160/CEE concernente le acque di balneazione).

Quanto all'utilizzazione dei fondi comunitari da parte delle autorità portoghesi, l'inchiesta condotta dalla Commissione europea non ha potuto individuare un'utilizzazione fraudolenta.

Pertanto, tenuto conto da un lato del fatto che la "bandiera blu" non è stata attribuita alla spiaggia di Armação de Pêra per il 1996 e, dall'altro, dei passi compiuti dalla Commissione europea nell'ambito delle sue competenze nei confronti delle autorità e degli organismi interessati, le legittime questioni che il sig. C. aveva sollevato nella sua denuncia sono state considerate come soddisfatte.

A seguito della decisione del sig. C. di ritirare la denuncia, il Mediatore europeo ha deciso di non condurre indagini supplementari e di chiudere il caso.

RITARDATO PAGAMENTO DI UNA FATTURA

Decisione sulla denuncia 236/17.11.95/AKH/KT-en presentata contro la Commissione europea

Una società che aveva concluso un contratto d'appalto con la Commissione europea ha presentato una denuncia nel novembre 1995 concernente il ritardato pagamento di una fattura nel quadro del Programma ambientale per il Danubio (TACIS). La fattura era stata inviata alla Commissione europea nel febbraio 1994, ma era stata pagata solo alcuni mesi dopo, mentre la scadenza contrattuale era di 30 giorni.

Il Mediatore ha invitato la Commissione europea ad esprimere le sue osservazioni. Nella risposta, la Commissione ha riconosciuto che il pagamento alla società era stato effettuato più tardi del ragionevole e ha ritenuto che dovessero essere pagati i relativi interessi.

La risposta della Commissione è stata inviata al ricorrente. La società si è dichia-

rata soddisfatta di accettare le scuse della Commissione e l'offerta di pagamento degli interessi.

Il caso è stato quindi risolto in maniera soddisfacente per il ricorrente e il Mediatore ha deciso di chiudere il caso.

DIRETTIVA SULL'ASSICURAZIONE NON VITA

Decisione sulle denunce 256/23.11.95/EA/B/FR, 291/21.12.95/SA/B/FR, 311/4.1.96/CN/B/FR presentate contro la Commissione europea

LE DENUNCE

Le denunce concernono l'interpretazione data dalla Commissione europea alla direttiva 92/49/CEE sull'assicurazione non vita.

Una compagnia di assicurazioni con sede in Francia ha informato nell'ottobre 1995 i suoi clienti in Belgio, i ricorrenti, di aver deciso di non assicurare più i rischi dei residenti all'estero "in considerazione delle disposizioni comunitarie relative alla libera prestazione dei servizi". Si trattava nella fattispecie dell'entrata in vigore, il 1 luglio 1994, delle Terze direttive sulle assicurazioni e degli obblighi giuridici imposti da tali direttive. I ricorrenti si sono allora rivolti al Mediatore europeo sollevando la questione dell'interpretazione data dalla Commissione europea alle direttive comunitarie in parola, in quanto ritenevano che la rottura del loro contratto fosse dovuta a tali testi.

L'INDAGINE

Il Mediatore europeo ha informato la Commissione europea, che gli ha trasmesso le sue osservazioni.

La Commissione europea ha in primo luogo esposto il regime giuridico previsto dalle direttive in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione. Essa ha quindi illustrato dettagliatamente la situazione esistente in taluni Stati membri prima dell'entrata in vigore delle direttive in parola e ha infine precisato la propria posizione nei confronti di queste denunce.

I ricorrenti non hanno espresso alcun commento su tali osservazioni, se non per ringraziare il Mediatore per il suo intervento.

LA DECISIONE

Prima dell'entrata in vigore di queste direttive sulle assicurazioni, taluni Stati membri, tra cui il Belgio, vietavano a compagnie di assicurazioni aventi sede sociale in un altro Stato membro di coprire rischi situati sul loro territorio se le compagnie di assicurazione in questione non vi erano stabilite. Il mancato rispetto di tale condizione era passibile di sanzioni, segnatamente la nullità del contratto.

Sotto questo regime il contratto che legava i ricorrenti alla loro compagnia non beneficiava quindi di nessuna garanzia giuridica se l'assicuratore non soddisfaceva la condizione.

Le Terze direttive sulle assicurazioni hanno lo scopo di porre fine a questa situazione, che è in contrasto con la libera prestazione dei servizi nel settore delle assicurazioni, consentendo a ogni assicuratore stabilito in uno Stato membro di coprire rischi situati in un altro Stato membro senza dovervisi stabilire.

Ciò presuppone tuttavia che lo Stato "ospite" possa esercitare un controllo sull'attività dell'assicuratore, ragion per cui il nuovo regime impone taluni obblighi agli assicuratori. L'assicuratore di uno Stato membro deve ad esempio rispettare determinate regole dell'altro Stato nel quale il rischio è coperto, segnatamente la normativa fiscale.

Nella fattispecie, è possibile che l'assicuratore dei ricorrenti abbia ritenuto che tali obblighi fossero troppo gravosi e abbia deciso di limitare le sue attività in Francia, rescindendo così i contratti che coprivano rischi situati in Belgio. Si tratta tuttavia di una scelta legata alla strategia commerciale della compagnia, che non era in alcun modo imposta dalle direttive comunitarie in materia, visto che altri assicuratori hanno scelto di sottomettersi a questo nuovo regime.

Tenuto conto di quanto precede, il Mediatore europeo ha deciso che non erano necessarie indagini supplementari e ha quindi chiuso il caso.

RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO

Decisione sulla denuncia 450/20.2.96/JF/A/KT-en presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio 1995 il sig. F. si è recato a Bruxelles per sostenere le prove orali di un concorso. La Commissione lo aveva invitato a contattare l'agenzia di viaggio della Commissione stessa, che gli ha procurato una tariffa alberghiera a condizioni speciali. Inoltre, gli sono state rimborsate le spese di viaggio dall'aeroporto di Bruxelles alla città e ritorno.

Nel settembre 1995 il sig. F. è stato invitato a Bruxelles dalla Commissione per sottoporsi a visita medica e sostenere alcuni colloqui. Come aveva già fatto in luglio, si è rivolto all'agenzia di viaggio della Commissione, ma è stato informato che la Commissione non lo aveva autorizzato a beneficiare di una tariffa alberghiera speciale. Il prezzo dell'albergo meno caro che ha potuto prenotare era superiore a quello pagato in luglio.

Di conseguenza, le spese alberghiere per la visita medica e i colloqui hanno superato il rimborso finale della Commissione. Inoltre, in questa occasione non sono

state rimborsate le spese di viaggio del candidato dall'aeroporto di Bruxelles alla città e le spese di metropolitana a Bruxelles. Quando il ricorrente ha contattato la Commissione per chiarire la questione, la risposta non lo ha soddisfatto.

L'INDAGINE

Il Mediatore europeo ha scritto alla Commissione europea per invitarla a esprimere le sue osservazioni sulla denuncia.

Nella risposta la Commissione ha precisato che, come previsto all'articolo 8 della "Regolamentazione concernente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le persone residenti al di fuori della Comunità invitate a partecipare a un concorso, a sostenere un colloquio o a sottoporsi a una visita medica" (in appresso "la regolamentazione"), le spese di soggiorno sono rimborsate con un'indennità giornaliera intesa come contributo forfettario alle spese dei candidati (e non come rimborso integrale).

Quanto al biglietto ferroviario dall'aeroporto a Bruxelles, la regolamentazione non ne prevede specificamente il rimborso ma, all'atto pratico, la relativa spesa è rimborsata su richiesta del candidato.

La tariffa alberghiera speciale ottenuta per il sig. F. nel luglio 1995 non rientrava nella prassi corrente ed era stata concessa solo a titolo eccezionale, in considerazione del breve intervallo di tempo tra le prove scritte e quelle orali.

Le osservazioni della Commissione sono state trasmesse al ricorrente per commento.

Egli ha fatto sapere al Mediatore europeo di non essere al corrente della regolamentazione e che non gli era mai stato comunicato il carattere eccezionale della tariffa speciale di cui aveva beneficiato nel luglio 1995.

LA DECISIONE

Quando la Commissione ha invitato il sig. F. a Bruxelles per la visita medica e i colloqui nel settembre 1995, nella lettera di convocazione lo ha informato che *'se del caso, le Sue spese di viaggio saranno rimborsate alle condizioni indicate nel modulo allegato'*.

Nel modulo allegato figurava la regolamentazione in questione. E' pertanto risultato che essa era stata comunicata al ricorrente nel settembre 1995. La regolamentazione precisa tutte le condizioni alle quali i candidati ottengono un rimborso e il sig. F. è stato rimborsato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, che prevede un'indennità forfettaria di 50 ecu al giorno.

Le spese del candidato coperte da questa indennità forfettaria erano l'alloggio, i pasti e i trasporti locali, compresa la metropolitana a Bruxelles.

Quanto alle spese ferroviarie dall'aeroporto a Bruxelles, la Commissione ha confermato al Mediatore europeo che per inavvertenza non erano state rimborsate e che il relativo rimborso era in corso.

In considerazione di questi elementi, il Mediatore europeo ha deciso che non erano giustificate ulteriori indagini e ha chiuso il caso.

ACCESSO ALL'INFORMAZIONE RIGUARDANTE L'ESITO DI UN CONCORSO

Decisione sulla denuncia 485/13.03.96/L/B/KT-fr presentata contro la Commissione europea

Il sig. V., iscritto nell'elenco di riserva dei vincitori di un concorso generale della Commissione, a distanza di vari mesi non era stato contattato dai servizi della Commissione in vista di un'eventuale assunzione. Egli si è rivolto a questi ultimi per chiedere informazioni sul numero dei vincitori del concorso, sulla propria posizione nell'elenco e sul numero e la posizione nell'elenco dei vincitori già assunti.

I servizi della Commissione hanno risposto solo alla prima domanda, adducendo motivi di confidenzialità per le altre due. Nel marzo 1996 il sig. V. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo.

Il Mediatore europeo ha informato la Commissione della denuncia. Nelle sue osservazioni, la Commissione completa le informazioni che aveva già fornito al ricorrente e risponde anche alle altre due domande.

Tali osservazioni sono state trasmesse al ricorrente per commento. Egli ha informato il Mediatore europeo che era soddisfatto della risposta complementare fornita dalla Commissione.

Il Mediatore europeo ha pertanto chiuso il caso.

RITARDI NELLA RISPOSTA PERVENUTA DALLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia n. 493/15.3.96/HMT/DE presentata contro la Commissione europea

Il sig. T., cittadino tedesco, ha presentato una denuncia contro la Commissione europea segnalando di essersi rivolto alla Commissione per un problema relativo al suo diritto di libertà di movimento, e di non aver ricevuto risposta.

L'ufficio del Mediatore europeo si è messo in contatto con i servizi competenti della Commissione che si sono scusati per non aver risposto prima, e si sono adoperati per rispondere al ricorrente.

Il Mediatore ha ritenuto pertanto che non siano giustificate ulteriori indagini e ha deciso di chiudere il caso.

3.3.4 ISTITUTO EURATOM

MANCATA OSSERVANZA DI UN OBBLIGO CONTRATTUALE

Decisione relativa alla denuncia n. 30/19.7.95/AC/IT/KH presentata contro l'Istituto EURATOM

LA DENUNCIA

Il sig. C., cittadino italiano ha sporto denuncia contro l'Istituto Euratom per le applicazioni del telerilevamento di Ispra (Italia) il 13 luglio 1995. Egli afferma che l'Istituto, appartenente al Centro comune di ricerca e rientrante tra le competenze della DG XII (Affari scientifici, ricerca e sviluppo) non gli ha corrisposto alcuna retribuzione per il lavoro svolto nel periodo trascorso dal gennaio del 1994 al novembre dello stesso anno.

L'INDAGINE

Il 13 dicembre 1995 la denuncia è stata trasmessa alla Commissione affinché esprimesse un commento; la Commissione ha formulato il suo primo parere il 15 marzo 1996. Il 3 luglio 1996, la Commissione ha nuovamente contattato il Mediatore europeo, presentando una proposta sulle modalità di composizione della controversia.

Secondo la Commissione, il ricorrente non ha eseguito correttamente il contratto nel termine previsto e pertanto non è stato retribuito. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che si potesse trovare una soluzione di compromesso con il ricorrente e ha proposto il pagamento di metà dell'importo previsto per l'esecuzione del contratto, e ciò a condizione che il ricorrente non utilizzi o sviluppi ulteriormente in nessun caso il codice fonte del software di cui è autore.

Il Mediatore europeo ha più volte trasmesso la proposta della Commissione al ricorrente, senza ottenerne risposta.

Il Mediatore europeo ha allora contattato la Commissione chiedendole di comunicare se aveva versato l'importo proposto. Gli è stato risposto che il pagamento non ha ancora avuto luogo, non avendo l'istituzione ottenuto l'accettazione delle condizioni previste.

LA DECISIONE

Considerando la proposta di soluzione offerta dalla Commissione al ricorrente e tenendo conto della mancata risposta dell'autore della denuncia alle pur ripetute comunicazioni, il Mediatore europeo ha deciso di non esaminare ulteriormente la denuncia e di chiudere il caso.

3.4 CASI CHIUSI CON UNA NOTA CRITICA DEL MEDIATORE

3.4.1 PARLAMENTO EUROPEO

CONCORSO PUBBLICO: PERDITA DELLA LETTERA DI UNA CANDIDATA

Decisione sulla denuncia n. 145/27.9.95/ABMG/B-de presentata contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

La sig.ra M.G. aveva chiesto al Mediatore europeo di informarla in merito ai suoi diritti di chiedere il riesame del punteggio assegnatole nelle prove scritte di un concorso organizzato dal Parlamento europeo. La signora non aveva superato le prove scritte e aveva inviato una lettera alla commissione giudicatrice invitandola a riesaminare il punteggio assegnato a tali prove di esame. Ha poi segnalato che una seconda valutazione delle prove non è mai stata effettuata.

Nei suoi commenti, il Parlamento europeo ha informato il Mediatore che la lettera di denuncia, era stata e che indirizzata erroneamente al presidente della commissione giudicatrice e non al servizio "Concorsi", e che per tale motivo non era stata recapitata. Quando la Signora si è nuovamente rivolta al Parlamento europeo, la commissione giudicatrice aveva già terminato i suoi lavori e consegnato la sua relazione per cui il punteggio non era stato riesaminato.

Il Mediatore europeo segnala che al momento dell'arrivo della prima lettera il Parlamento europeo avrebbe dovuto rispondervi. Infatti, i principi di una sana amministrazione richiedono che lettere indirizzate in modo errato vengano fatte pervenire al servizio competente nell'ambito del Parlamento.

Per quanto riguarda la richiesta di revisione delle prove, non esiste alcuna disposizione formale che accordi a un candidato il diritto ad un secondo esame delle sue prove. La commissione giudicatrice svolge il suo lavoro in maniera indipendente e non vi è pertanto alcuna possibilità di appellarsi ad un organo per la revisione del punteggio concesso. Tuttavia, il Mediatore è stato informato che alcune commissioni giudicatrici rivedono i risultati delle prove di un concorrente qualora questi lo richieda tempestivamente. Il Parlamento non ha contestato il fatto che se la lettera della denunciante fosse pervenuta a tempo debito, le sue prove d'esame avrebbero potuto essere riviste dalla commissione giudicatrice.

Il Mediatore europeo critica pertanto che il punteggio assegnato alle prove della denunciante non sia stato riesaminato perché la prima richiesta di revisione non è stata recapitata nell'ambito del Parlamento europeo.

Tuttavia, visto che la commissione giudicatrice ha terminato i suoi lavori e che non vi è pertanto alcuna possibilità di giungere ad una soluzione amichevole al riguardo, il Mediatore europeo ha deciso di chiudere il fascicolo.

3.4.2 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

ESCLUSIONE DA UN CONCORSO

Decisione sulla denuncia 129/19.9.95/TK/B presentata contro il Consiglio dell'Unione europea

LA DENUNCIA

La sig.ra K., cittadina finlandese, ha presentato denuncia contro la sua esclusione da un concorso per l'assunzione di traduttori presso il Consiglio. Il concorso è stato pubblicato nel febbraio del 1995. Nel bando di concorso si chiedeva ai candidati di: *aver completato studi a livello universitario, sanciti da un diploma o da un certificato che confermi l'avvenuto completamento di un ciclo di studi presso un'università [...] I candidati devono dimostrare, mediante documenti giustificativi, che soddisfano tali condizioni di ammissione al concorso (copia di diplomi o certificati, ...)*

La sig.ra K. si è adoperata per conformarsi a tali condizioni. Ha ottenuto un certificato dalla sua università (Università di Helsinki) datato 24 marzo 1995. Tale documento certifica che la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti prescritti per una laurea in lettere. Il certificato era stilato su carta intestata della Facoltà di lettere, ne riportava il timbro ufficiale ed era firmato dal segretario della Facoltà. Il certificato era accompagnato da un attestato ufficiale relativo ai corsi sostenuti dalla candidata e dai voti conseguiti. La ricorrente ha presentato tale certificato prima del 6 aprile 1995, scadenza fissata nel bando di concorso.

La laurea in lettere le era stata conferita durante una cerimonia solenne tenuta presso l'università il 30 maggio 1995.

La commissione giudicatrice si è rivolta per iscritto alla sig.ra K. nel luglio 1995, comunicandole la sua esclusione dal concorso e motivando tale decisione con la mancata presentazione, da parte dell'interessata, di un diploma o certificato comprovante la conclusione dei suoi studi universitari. La commissione giudicatrice ha ritenuto che solo un documento conferito durante una cerimonia solenne soddisfa le condizioni riportate nel bando di concorso.

In tre occasioni la sig.ra K. ha adito amministrativamente il Consiglio nel tentativo di far modificare la decisione della commissione giudicatrice; tali tentativi non hanno avuto successo. L'11 settembre 1995, la ricorrente ha scritto al Mediatore europeo per denunciare la sua esclusione dal concorso. A suo avviso, il certificato presentato soddisfaceva i requisiti riportati nel bando di gara.

L'INDAGINE

Il Mediatore europeo ha scritto al Segretario generale del Consiglio chiedendo osservazioni sulla denuncia. Nella risposta del Consiglio erano contenuti i seguenti punti:

- la giurisprudenza stabilisce che le condizioni riportate in un bando di concorso sono strettamente vincolanti per la commissione giudicatrice;
- la commissione giudicatrice deve tener conto esclusivamente delle prove documentali che i candidati devono presentare prima del termine fissato nel bando di concorso. La commissione giudicatrice non è tenuta a chiedere ai candidati di fornire prove documentali che questi ultimi hanno mancato di trasmettere, né deve tener conto dei documenti presentati dopo la scadenza del termine;
- nel caso della sig.ra K., il "certificato provvisorio" datato 24 marzo 1995 non poteva essere considerato come un diploma o un certificato comprovante il completamento di un corso di studi universitari;
- dei documenti allegati alla successiva corrispondenza tra la sig.ra K. e la commissione giudicatrice non è stato possibile tener conto in quanto inviati dopo la scadenza del termine;
- la sig.ra K. è stata pertanto correttamente esclusa dal concorso.

Le osservazioni del Consiglio sono state trasmesse alla sig.ra K. I commenti della ricorrente a tali osservazioni ribadivano la posizione secondo cui il certificato datato 24 marzo 1995 soddisfaceva i requisiti previsti nel bando di concorso, che doveva pertanto essere accettato dalla commissione giudicatrice.

LA DECISIONE

Il Mediatore europeo riconosce che la commissione giudicatrice era strettamente vincolata dalle condizioni prescritte nel bando di concorso. Essa era pertanto obbligata a verificare che i candidati avessero presentato un diploma o un certificato comprovante il completamento di un corso di studi presso un'università ed a respingere le candidature di coloro che non soddisfacevano tale condizione. Inoltre, alla commissione giudicatrice non veniva chiesto di concedere a coloro che non soddisfacevano le condizioni entro il termine fissato altro tempo per conformarsi ai requisiti.

Tuttavia, la sig.ra K. aveva presentato, prima della scadenza richiesta, prove documentali dalle quali risultava il suo completamento di studi a livello universitario. La mancata conformità del documento alla descrizione contenuta nel bando di concorso non era palese. La commissione giudicatrice ha dovuto pertanto decidere a sua discrezione se la candidatura della sig.ra era conforme alle precitate condizioni.

A tal fine, la commissione giudicatrice ha adottato un'interpretazione restrittiva e rigida del significato da attribuire al termine "certificato comprovante il completamento di un corso di studi universitario". Il Consiglio non ha presentato prove dalle quali risulti che, per motivi amministrativi pratici, fosse necessario adottare tale interpretazione piuttosto che un'interpretazione che avrebbe accettato il certificato

prodotto dalla sig.ra K. Quest'ultima aveva la ragionevole aspettativa che il suo certificato rispettasse le condizioni del bando di concorso. In tali circostanze, il Mediatore europeo ha constatato che l'adozione di un'interpretazione restrittiva sembra arbitraria.

Il Mediatore europeo ha inoltre espresso l'opinione secondo cui, sulla base della buona prassi amministrativa, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto essere disposta ad esaminare prove fornite dai candidati per *dimostrare che quanto presentato entro il termine soddisfaceva le condizioni previste*.

Il Mediatore europeo non ha potuto promuovere una soluzione amichevole del contenzioso, in quanto il concorso dal quale la sig.ra K. è stata esclusa si è concluso, e il risultante elenco dei traduttori probabilmente resterà valido per un certo numero di anni.

Il Mediatore europeo constata che la sig. ra K. avrebbe potuto sottoporre il suo caso al Tribunale di prima grado entro tre mesi dalla data della decisione della commissione giudicatrice. Non avendo la ricorrente avviato tale procedura, la decisione di escluderla dal concorso resta valida.

Il Mediatore europeo ha ritenuto pertanto che non sia necessario svolgere ulteriori indagini e ha quindi deciso di chiudere il caso. Tuttavia, il Mediatore europeo ha ribadito che il Consiglio dovrebbe garantire che le critiche rivolte dal Mediatore alla commissione giudicatrice per la sua decisione vengano portate all'attenzione di quest'ultima .

3.4.3 COMMISSIONE EUROPEA

TRATTAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA DI DENUNCE RIGUARDANTI LA MANCATA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE: NEWBURY BYPASS

Decisione sulle denunce presentate contro la Commissione europea in merito al caso "Newbury Bypass": 206/27.10.95/HS/UK, 211/03.11.95/JC/UK, 226/13.11.95/JC/UK, 229/14.11.95/PAD/UK, 303/03.01.96/COW/UK, 327/08.01.96/RW/UK, 335/08.01.96/AK/UK, 358/5.01.96/EC/UK, 359/16.01.96/JK/UK, 60/09.01.96/SJ/UK, 361/09.01.96/JB/UK, 362/15.01.96/JB/UK, 363/15.01.96/MN/UK, 364/03.11.95/JS/UK, 377/31.1.96/MJ/UK, 378/25.1.96/JB/UK, 382/24.1.96/CW/UK, 383/24.1.96/JK/UK, 403./01.02.96/TPA/UK, 471/4.3.96/PC/UK, 487/14.3.96/BRF/UK, 488/14.3.96/PB/UK, 514/25.3.96/DB/UK, 515/25.3.96/PJW/UK, 526/27.3.96/DHW/UK, 62/18.4.96/DD/UK, 07/24.5.96/BB/UK

I ricorrenti hanno denunciato casi di cattiva amministrazione da parte della Commissione, avendo essa deciso di non avviare la procedura di infrazione di cui all'articolo 169 del trattato CE contro il Regno Unito. I ricorrenti affermano che il governo britannico ha violato il diritto comunitario non avendo proceduto ad una

valutazione d'impatto ambientale del Newbury Bypass (deviazione autostradale di Newbury) nel Berkshire, Inghilterra.

Al fine di poterle esaminare quanto più efficacemente e rapidamente possibile, le denunce sono state trattate congiuntamente.

I precedenti delle denunce

La direttiva 85/337/CEE¹ del Consiglio prescrive che, in taluni casi, l'autorizzazione all'esecuzione di progetti privati o pubblici debba essere concessa solo dopo la conduzione di una valutazione d'impatto ambientale. Il termine ultimo per la trasposizione della direttiva nel diritto degli Stati membri era il 3 luglio 1988.

La direttiva non contiene alcuna disposizione transitoria, ciò significa che dal suo testo non risulta espressamente se le norme previste si applichino ai casi in cui le procedure di autorizzazione siano state avviate prima dell'entrata in vigore della direttiva, ma l'autorizzazione stessa sia stata concessa dopo l'entrata in vigore della precitata direttiva (cosiddetti casi "pipeline").

Nel 1994 sono state presentate alla Commissione europea denunce secondo le quali le autorità britanniche avrebbero violato i requisiti disposti dalla direttiva nel caso del "Newbury Bypass". La Commissione ha registrato le denunce aprendo un fascicolo sul caso in questione.

Il 20 ottobre 1995, la Commissione ha rilasciato un comunicato stampa nel quale afferma che, alla luce della decisione della Corte di Giustizia nel caso *Großkrotzenburg*¹, aveva deciso di interpretare la direttiva nel senso di prescrivere la conduzione di una valutazione d'impatto ambientale solo per i progetti il cui procedimento di autorizzazione fosse iniziato dopo il 3 luglio 1988. Inoltre, secondo il comunicato stampa, ciò comportava la non applicabilità della direttiva al Newbury Bypass.

Successivamente, la Commissione si è rivolta per iscritto agli autori delle denunce registrate, comunicando di aver completato le sue indagini e di aver deciso di chiudere il fascicolo non avendo constatato alcuna violazione del diritto comunitario. Per informazioni più dettagliate si rinviano i ricorrenti al comunicato stampa.

LE DENUNCE

Considerando nel loro insieme le denunce trasmesse al Mediatore, sono sorte quattro questioni fondamentali riguardo alla decisione della Commissione di chiudere il caso:

1) la Commissione aveva privato i cittadini del beneficio di una decisione autorevole della Corte di giustizia sulle questioni controverse relative al diritto comunitario

¹ GUL 175/40 del 1985

¹ Causa C-431-92, Commissione contro Repubblica federale di Germania, sentenza dell'11 agosto 1995

interessato, rischiando altresì di sovvertire il primato giuridico della Corte.

2) Secondo alcune denunce, l'interpretazione data alla direttiva dalla Commissione era in malafede, in quanto motivata da considerazioni di ordine politico o risultato di pressioni politiche.

3) La corretta interpretazione della causa Großkrotzenburg sosteneva la posizione secondo cui la direttiva si applica al Newbury Bypass.

4) La Commissione avrebbe dovuto informare i ricorrenti, autori delle denunce registrate, della sua decisione di chiudere il fascicolo prima di annunciare la sua decisione mediante un comunicato stampa.

L'INDAGINE

Il primo parere della Commissione

Nel suo primo parere la Commissione sosteneva quanto segue:

1) La questione oggetto delle denunce interessa l'esercizio, da parte della Commissione, del suo potere discrezionale rispetto alle procedure di cui all'articolo 169; decidendo di non avviare la procedura di infrazione, la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale conformemente a quanto pienamente sancito dalla Corte.

2) Nei confronti dei ricorrenti, la Commissione ha proceduto conformemente ai principi della buona prassi amministrativa, registrando correttamente le denunce e informando regolarmente gli autori delle denunce in merito all'esame del caso. Ai sensi dell'articolo 169, i ricorrenti non dispongono di alcun diritto procedurale specifico, contrariamente a quanto previsto in materia di concorrenza e antidumping. La Commissione non ritiene pertanto che sussista alcun motivo per denunciare un caso di cattiva amministrazione nel caso in questione.

3) Quello relativo al Newbury Bypass è un caso "pipeline" nella misura in cui la data della domanda di autorizzazione del progetto è precedente al 3 luglio 1988, mentre la data dell'autorizzazione in quanto tale è successiva.

La direttiva non contiene alcuna disposizione transitoria e sussiste una questione interpretativa sull'applicabilità dei requisiti da essa prescritti ai casi pipeline.

La questione interpretativa è stata affrontata nell'ambito di due decisioni della Corte di giustizia¹. In entrambi i casi, l'Avvocato generale ha sostenuto che gli Stati membri possono omettere di condurre una valutazione d'impatto ambientale per i progetti rispetto ai quali la procedura di autorizzazione è stata avviata prima del 3 luglio 1988.

La stessa Corte non ha affermato esplicitamente che la data della domanda/avvio

¹ Causa 396/92 Bund Naturschutz in Bayern Ev contro Freistaat Bayern [1994] RCE I-3717 e nella causa Großkrotzenburg

della procedura di autorizzazione costituisce il fattore fondamentale. Tuttavia, nel caso Großkrotzenburg, la Corte ha valutato le circostanze concrete quanto alla data di presentazione della domanda formale di autorizzazione. Quest'ultima valutazione non avrebbe avuto alcun rilievo qualora il fattore determinante fosse stata la data dell'autorizzazione.

Alla luce di tale giurisprudenza, la direttiva 85/337/CEE deve essere interpretata nel senso di escludere dal suo campo di applicazione i casi "pipeline".

Le circostanze concrete rispetto al Newbury Bypass sono che la procedura di autorizzazione è stata avviata prima del 3 luglio 1988. Pertanto, la Commissione ritiene che la direttiva 85/337/CEE non si applichi al progetto Newbury Bypass.

I commenti dei ricorrenti riguardo al primo parere

Considerando nel loro insieme i commenti trasmessi al Mediatore europeo, è possibile elencare le seguenti questioni in relazione al Primo Parere:

- 1) Le osservazioni della Commissione riguardo al suo potere discrezionale equivalgono all'affermazione che essa può agire arbitrariamente
- 2) La Commissione non ha risposto all'accusa secondo cui avrebbe agito in mala fede.
- 3) La Commissione ha continuato a dare una interpretazione errata della causa Großkrotzenburg e ha mancato di applicarla correttamente alle procedure di autorizzazione britanniche cui si è fatto ricorso nel caso Newbury Bypass.
- 4) La Commissione ha affermato di aver regolarmente informato i ricorrenti. Tuttavia, essa ha comunicato ai mezzi di informazione la sua decisione di archiviare il caso Newbury mediante un comunicato stampa rilasciato il 20 ottobre 1995, mentre i ricorrenti sono stati definitivamente portati a conoscenza della decisione con lettere datate 6 dicembre 1995.

LA DECISIONE

1) La decisione della Commissione

1.1 La Commissione ha motivato la sua decisione di chiudere il fascicolo relativo al caso Newbury Bypass esclusivamente in termini di una conclusione giuridica secondo la quale la direttiva 85/337/CEE non trova applicazione al progetto Newbury Bypass.

1.2 L'articolo 169 del trattato CE prevede che la Commissione emetta un parere motivato quando reputi che uno Stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato. Qualora la Commissione giunga alla conclusione che non vi è stata alcuna violazione del diritto comunitario viene a mancare la condizione essenziale per la pubblicazione di un parere motivato. In tali circostanze, non sorge alcuna questione di discrezionalità in quanto la

Commissione non dispone del potere di avviare procedure per inadempimento.

1.3 Il Mediatore europeo ritiene pertanto che l'aver sollevato la questione della discrezionalità nel primo parere della Commissione sia risultato fuorviante per i ricorrenti.

1.4 Il Mediatore europeo ha constatato che le denunce presentavano elementi insufficienti per far sorgere dubbi quanto al fatto che le conclusioni giuridiche della Commissione fossero state raggiunte in buona fede, dopo un'opportuna indagine e sulla base di un esame obiettivo e competente delle questioni giuridiche in causa.

1.5 Tuttavia, gli argomenti sostenuti dai ricorrenti erano sufficienti affinché il Mediatore europeo potesse esaminare la conclusione giuridica della Commissione, secondo cui la direttiva 85/337/CEE non si applica al Newbury Bypass, per accertare se sussiste un caso di cattiva amministrazione nell'interpretazione del diritto comunitario o nella sua applicazione ai fatti e al contesto normativo nazionale del caso. I risultati di tale esame sono riportati nella sezione 2 della decisione.

2) L'applicabilità della direttiva 85/337/CEE al caso Newbury Bypass

2.1 La conclusione della Commissione, secondo cui la direttiva 85/337/CEE non si applica al caso del Newbury Bypass, dipende da un'analisi giuridica contraddistinta da due punti.

2.2 Il primo è che la predetta direttiva non si applica ai progetti per i quali l'autorizzazione è stata concessa dopo il 3 luglio 1988, a condizione che la domanda formale di autorizzazione (o il suo equivalente nel caso di procedure che non prescrivano il ricorso a domande formali) sia stata presentata prima di detta data. Questo è l'argomento secondo cui i casi "pipeline" sono esclusi. Il secondo punto è che il progetto Newbury Bypass costituisce un caso "pipeline".

2.3 Per quanto attiene al primo punto della sua analisi, nel suo primo parere la Commissione si basa sulle decisioni della Corte di giustizia e sulle conclusioni degli Avvocati generali delle cause Großkrotzenburg e Bund Naturschutz¹ per sostenere che la direttiva è da interpretare nel senso di escludere i casi "pipeline" dal suo ambito di applicazione.

2.4 Il Mediatore europeo constata che in altri contesti, compresa la sua risposta alla commissione per le petizioni relativa alle petizioni n. 865/95 e 972/95, la Commissione, a sostegno della sua interpretazione, aveva fatto riferimento anche al principio generale non scritto della certezza del diritto e ai principi del legittimo affidamento e della proporzionalità.

2.5 L'interpretazione data alla direttiva dalla Commissione è stata criticata dai ri-

¹ Cause C-431/92, sentenza dell'11 agosto 1995 e C-396/92 [1994] RCE I-3717

correnti e da alcuni esperti¹. Le critiche sottolineavano che nella causa Großkrotzenburg, la Corte di giustizia aveva espressamente lasciato aperta la questione dell'applicazione della direttiva ai casi "pipeline" (paragrafo 28 della sentenza) e che i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento forniscono anche argomenti contrari all'interpretazione della Commissione.

2.6 Il Mediatore europeo ritiene deplorabile che il Primo Parere contenga solo una descrizione estremamente succinta e probabilmente incompleta dell'analisi giuridica avanzata dalla Commissione a sostegno della sua conclusione secondo cui la direttiva non si applica ai casi "pipeline".

2.7 Il Mediatore europeo non ritiene tuttavia che la conclusione in quanto tale sia errata sotto il profilo giuridico. Alla luce delle conclusioni degli Avvocati generali delle cause Bund Naturschutz e Großkrotzenburg e del fatto che la Corte di giustizia in quest'ultima causa abbia valutato le circostanze concrete quanto alla presentazione della domanda formale, la conclusione secondo cui la direttiva 85/337/CEE non si applica ai casi "pipeline" è probabilmente corretta. E' comunque opportuno ricordare che la Corte di giustizia è la massima autorità in materia di diritto comunitario.

2.8 Per quanto concerne il secondo punto dell'analisi giuridica, e fatto salvo quanto riportato nell'ultima frase del paragrafo 2.7, il Mediatore europeo ritiene che, prima facie, il criterio valido per identificare i casi "pipeline" sia quello utilizzato nella causa Großkrotzenburg: la data di presentazione formale della domanda di autorizzazione.

2.9 Le procedure giuridiche di autorizzazione britanniche nel caso dei progetti autostradali non prevedono la presentazione di una domanda di autorizzazione da un organismo all'altro. La procedura è di carattere amministrativo, sia il committente che l'autorità che autorizza la realizzazione del progetto fanno parte dell'amministrazione governativa centrale.

2.10 Sorge pertanto la questione di individuare quale fase della procedura amministrativa prescritta dalla normativa inglese sia da considerarsi equivalente alla data in cui la domanda di autorizzazione è stata presentata formalmente. Nell'individuare tale fase è importante ricordare che nella causa Großkrotzenburg, la Corte di giustizia aveva espressamente respinto l'affermazione secondo cui una fase preliminare della procedura di autorizzazione, che comprende incontri e contatti informali tra le autorità competenti e il committente, possa essere considerata come un criterio certo per determinare la data di inizio della procedura.

2.11 I progetti legislativi (draft orders) concernenti il Newbury Bypass sono stati

¹ Cfr., ad esempio, P. Kunzlik, "Environmental Impact Assessment: Bund Naturschutz Großkrotzenburg and the Commission's retreat on the Pipeline point", *European Environmental Law review*, 1° marzo 1996, pag. 87-93

pubblicati tra il 1986 e il 1988; l'inchiesta pubblica (Public Inquiry) è iniziata il 14 giugno 1988 e si è conclusa il 9 novembre 1988; l'atto legislativo delegato (Statutory Instrument) definitivo è stato redatto il 18 giugno 1991 ed è diventato effettivo il 16 agosto 1991.

2.12 I ricorrenti hanno sostenuto che la pubblicazione dei progetti legislativi e l'avvio dell'inchiesta pubblica costituivano procedure preliminari per la consultazione e per l'esame del percorso e dei regimi alternativi prescelti dal Ministero dei trasporti. A loro avviso, tali procedure non possono essere descritte come una domanda formale e sono l'equivalente di "contatti e riunioni informali tra le autorità competenti e il committente". Secondo i ricorrenti, l'equivalente di una domanda formale è l'elaborazione dell'atto legislativo delegato definitivo, seguita da un periodo di sei settimane durante il quale esso è soggetto ad impugnazione presso la High Court.

2.13 La posizione della Commissione su tale punto non risulta chiaramente dal Primo Parere, nel quale essa si limita ad affermare che:

'Il caso Newbury Bypass è un caso "pipeline" in quanto la data della domanda di autorizzazione è precedente al 3 luglio 1988, mentre la data dell'autorizzazione è successiva' e

'Le circostanze concrete rispetto al caso Newbury Bypass sono che la procedura di autorizzazione è stata avviata prima del 3 luglio 1988'.

Pertanto, la Commissione non specifica quale fase delle procedure nazionali consideri equivalente alla domanda formale nel caso del Newbury Bypass. Logicamente, tuttavia, deve trattarsi della pubblicazione dei progetti legislativi o dell'apertura dell'inchiesta pubblica, visto che queste ultime sono le uniche fasi della procedura svoltesi prima del 3 luglio 1988.

2.14 Ad avviso del Mediatore europeo, la pubblicazione dei progetti legislativi può ragionevolmente essere considerata come l'equivalente della domanda formale di esecuzione in quanto il committente fornisce una dichiarazione pubblica che contiene proposte definitive di sviluppo, che possono essere l'oggetto di un'inchiesta pubblica. Il fatto che possano sussistere divergenze tra il progetto legislativo e il progetto definitivo non inficia detta conclusione, dal momento che una domanda di autorizzazione può essere modificata nel corso del procedimento autorizzatore. La possibilità di apportare tali modifiche in entrambi i casi è implicita nel fatto che le procedure interessate costituiscono più di una semplice formalità.

2.15 Sebbene sia deplorabile che il Primo Parere non contenga tutti gli elementi di analisi giuridica necessari per sostenere la posizione della Commissione secondo cui il Newbury Bypass è un caso "pipeline", non per questo il Mediatore europeo ritiene che la conclusione stessa contenga un errore di applicazione del diritto co-

munitario ai fatti e al contesto giuridico nazionale del caso Newbury Bypass.

2.16 Le inchieste del Mediatore sulle denunce concernenti il Newbury Bypass non hanno pertanto rivelato alcun caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione quanto all'interpretazione del diritto comunitario o all'applicazione di quest'ultimo ai fatti e al contesto giuridico nazionale del caso in oggetto.

3) La mancata informazione dei ricorrenti registrati prima della pubblicazione del comunicato stampa

3.1 La Commissione ha invitato gli interessati a presentarle denunce relative a violazioni del diritto comunitario da parte di Stati membri e ha pubblicato un formulario standard a tal fine¹. Nel suo Primo parere, la Commissione riconosce il suo obbligo procedurale di registrare debitamente le denunce e di tenere informati i ricorrenti degli sviluppi del caso.

3.2 Un procedimento amministrativo di questo tipo normalmente si conclude con una decisione motivata comunicata a coloro che hanno partecipato alla procedura. Il Mediatore europeo ritiene che, per quanto concerne la buona prassi amministrativa, la Commissione avrebbe dovuto informare i ricorrenti registrati della sua decisione prima, o almeno contemporaneamente, di annunciare pubblicamente la sua decisione mediante un comunicato stampa. Possono esserci stati motivi pratici che non lo hanno reso possibile nella fattispecie (sebbene la Commissione non abbia presentato alcun motivo di questo tipo nel suo Primo Parere). In questo caso, la Commissione avrebbe almeno dovuto spiegare i motivi della sua decisione ai ricorrenti.

3.3 Considerando che tale aspetto del caso riguarda procedure relative ad avvenimenti specifici del passato, non è necessario avviare ulteriori indagini o promuovere una soluzione amichevole del contenzioso.

Alla luce delle conclusioni sopra esposte, il Mediatore europeo non ha ritenuto necessario procedere ad ulteriori indagini, ma confida, tuttavia, nel fatto che la Commissione tenga conto dell'osservazione critica illustrata nel paragrafo 3.2. Il Mediatore europeo ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI DEL MEDIATORE EUROPEO

Come osservato nella relazione annuale per il 1995, una parte importante dell'incarico del Mediatore europeo consiste nel miglioramento delle relazioni tra le Istituzioni comunitarie e i cittadini europei. La creazione dell'ufficio del Mediatore europeo grazie al trattato sull'Unione europea era intesa a sottolineare l'impegno dell'Unione per un'amministrazione aperta, democratica e responsabile.

Le indagini sul caso Newbury Bypass del Mediatore europeo, e quelle su numerose

¹ GU C 26/6, 1989

altre denunce presentate contro la Commissione, lo portano a concludere che sarebbe opportuno prevedere un esame più generale della posizione procedurale dei singoli ricorrenti nella procedura di cui all'articolo 169.

Sulla base delle denunce già ricevute dal Mediatore, sembra che la procedura attualmente utilizzata dalla Commissione sia all'origine di un notevole grado di insoddisfazione tra i cittadini europei, alcuni dei quali considerano l'approccio della Commissione, in merito all'espletamento delle sue responsabilità ai sensi dell'articolo 169, come arrogante e autoritario. Inoltre, la procedura non sembra promuovere il livello di trasparenza che, in misura sempre maggiore, i cittadini si aspettano nel funzionamento delle Istituzioni e degli organismi comunitari.

Fatto salva la questione se i principi del diritto comunitario possano rendere necessario prevedere più ampi diritti procedurali per i ricorrenti individuali a norma dell'articolo 169, la Commissione stessa potrebbe decidere di adottare tali principi a titolo di buona prassi amministrativa. Detti principi sono compatibili con la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado secondo cui gli individui non possono opporsi alla decisione della Commissione di non avviare la procedura di violazione del diritto comunitario.

In particolare, prima di adottare la sua decisione definitiva, la Commissione potrebbe comunicare ai ricorrenti registrati una conclusione provvisoria dalla quale risulti che non vi è violazione del diritto comunitario, inviando altresì agli autori delle denunce l'esito delle sue indagini a sostegno di detta conclusione, accompagnato da un invito a presentare osservazioni entro un determinato periodo di tempo.

Una procedura di questo tipo potrebbe presentare due vantaggi rispetto alla situazione attuale. In primo luogo, potrebbe contribuire alla realizzazione di un'amministrazione più efficiente, fornendo alla Commissione l'opportunità di ricevere osservazioni critiche sulle sue posizioni in tempo utile affinché possa valutarle e risponderci prima di impegnarsi con una conclusione definitiva. In secondo luogo, potrebbe migliorare le relazioni tra la Commissione ed i cittadini europei, consentendo una maggiore partecipazione di questi ultimi alla procedura amministrativa di cui all'articolo 169, e migliorando la trasparenza delle attività della Commissione.

Il Mediatore europeo ha pertanto deciso di elaborare una relazione di propria iniziativa sulla questione.

TRATTAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE PER L'AMPLIAMENTO DI UNA AUTOSTRADA: M40 MOTORWAY

Decisione relativa alla denuncia 132/21.9.95/AH/EN presentata contro la Commissione europea

In data 18 settembre 1995, i sigg. A. e H. hanno sporto una denuncia congiunta contro la Commissione europea. La denuncia verteva sulle modalità con cui la Commissione aveva dato seguito ad un reclamo presentato dai sigg. A. e H. relativamente all'ampliamento dell'autostrada M40 nel Regno Unito.

L'esposto alla Commissione europea

Il 29 novembre 1990, i sigg. A. e H. hanno presentato un esposto alla Commissione adducendo che le autorità britanniche non avevano rispettato la Direttiva 85/337/CEE¹ nel caso dell'ampliamento dell'autostrada M40. I ricorrenti sostenevano che non era stata condotta una valutazione dell'impatto ambientale completa ed accurata dello sviluppo autostradale proposto, conformemente a quanto disposto dalla direttiva. Nell'esposto venivano presentate le seguenti rivendicazioni specifiche in merito alla valutazione ambientale:

- 1) la valutazione del livello delle emissioni sonore non era stata condotta conformemente al Manuale di valutazione ambientale del ministero britannico dei trasporti;
- 2) la valutazione delle emissioni sonore non è stata prodotta in occasione delle riunioni di consultazione con l'opinione pubblica;
- 3) è stato chiesto di pagare la copia del documento contenente la valutazione delle emissioni sonore;
- 4) non è stato effettuato alcun controllo sulla qualità dell'aria.

La Commissione ha accusato ricevuta dell'esposto in data 26 agosto 1991.

Con lettera del 10 settembre 1992, la Commissione ha informato i ricorrenti di aver concluso che non vi era stata alcuna violazione della direttiva 85/337/CEE e che tale conclusione era stata raggiunta dopo aver svolto indagini presso le autorità britanniche e aver proceduto ad un esame delle informazioni prodotte da queste ultime. Nella lettera si affermava inoltre che la Commissione non era in grado di trasmettere ai ricorrenti copia della risposta fornita dal Regno Unito sulle sue indagini, in quanto queste ultime, come pure le relative risposte, sono da ritenersi riservate.

¹ GU 1985 L 175/40

Il reclamo presentato al commissario parlamentare britannico competente in materia di amministrazione

I sigg. A. e H. hanno chiesto alle autorità britanniche di avere accesso alle informazioni presentate alla Commissione. La risposta ricevuta era, ad avviso dei ricorrenti, insoddisfacente; essi hanno quindi sporto reclamo al commissario parlamentare britannico competente in materia di amministrazione.

Nel giugno del 1995, il Commissario parlamentare, pur esprimendo alcune critiche in merito a taluni aspetti del modo in cui le autorità britanniche avevano dato seguito alla richiesta di accesso all'informazione, ha concluso che i ricorrenti sbagliavano nel ritenere che le informazioni fornite loro dalle autorità britanniche non corrispondessero a un quadro esaustivo e realistico degli scambi intercorsi tra la Commissione e il governo britannico.

LA DENUNCIA

In seguito alla presentazione della relazione del commissario parlamentare britannico, i sigg. A. e H. hanno sporto denuncia al Mediatore europeo sostenendo:

1) che essi avevano sottoposto alla Commissione prove circostanziate, dalle quali risultava senza ombra di dubbio che le autorità britanniche non avevano rispettato e correttamente applicato il disposto della direttiva 85/337/CEE.

2) che la Commissione non aveva condotto una indagine completa ed accurata sulle circostanze relative al loro reclamo secondo cui la valutazione ambientale effettuata dalle autorità britanniche in ordine al progettato ampliamento dell'autostrada M40 era stata carente, ma aveva invece accettato senza obiezioni ed esitazioni gli argomenti presentati dal governo britannico in risposta al reclamo.

L'INDAGINE

La prima risposta della Commissione

Nel marzo del 1996, la Commissione ha inviato al Mediatore europeo le seguenti osservazioni:

"La questione oggetto della denuncia interessa una decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 169. La Corte di giustizia ha costantemente affermato che:

'risulta chiaramente dalla formulazione dell'articolo 169 del trattato CEE che la Commissione non ha alcun obbligo di avviare la procedura prevista dal precitato articolo; essa ha il potere discrezionale di escludere il diritto dei ricorrenti di chiedere che essa adotti una posizione particolare e avvii un'azione di annullamento contro il rifiuto di agire.'

Nel caso di specie, decidendo di non avviare le procedure di infrazione la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale, come pienamente ricons-

ciuto dalla Corte di giustizia e ha proceduto nei confronti dei ricorrenti conformemente ai principi di buona amministrazione, accusando ricevuta dei reclami e informando i ricorrenti degli sviluppi del caso. Sarebbe opportuno aggiungere che, nel caso della procedura prevista all'articolo 169 del trattato CE, i ricorrenti non dispongono di alcun diritto procedurale specifico, come invece nel caso di altri settori, quali la concorrenza o l'antidumping. La Commissione non ritiene pertanto che in detto caso sussistano motivi sufficienti alla presentazione di una denuncia per cattiva amministrazione."

La Commissione ha inoltre chiesto al Mediatore europeo di prendere posizione sull'ammissibilità della denuncia alla luce del requisito fissato all'articolo 2, paragrafo 4 dello Statuto del Mediatore, a norma del quale la denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente.

Le ulteriori indagini

Dopo aver attentamente esaminato le osservazioni della Commissione, sembrava che le questioni sollevate nella denuncia al Mediatore europeo fossero rimaste senza risposta.

Per evitare una discussione sterile sul termine dei due anni, il Mediatore europeo ha deciso di condurre ulteriori indagini su iniziativa propria, conformemente all'articolo 138E del Trattato e dell'articolo 3, paragrafo 1 dello statuto del Mediatore europeo. Quest'ultimo ha chiesto alla Commissione di specificare:

- 1) le iniziative da essa adottate per esaminare il reclamo sporto dai sigg. A e H;
- 2) il materiale documentale sulla base del quale la Commissione aveva concluso che non vi era stata violazione della direttiva 85/337/CEE;
- 3) lo scambio di corrispondenza intercorso tra la Commissione e le autorità britanniche in ordine al caso in oggetto.

La risposta della Commissione

La risposta della Commissione comprendeva informazioni in merito:

- 1) alla sua interpretazione della direttiva 85/337/CEE;
- 2) alla sua posizione relativamente ai principi sulla base dei quali dovrebbe agire in casi di questa natura;
- 3) a un resoconto sulle modalità con cui ha dato seguito alla denuncia.

Per quanto concerne l'interpretazione della direttiva, la Commissione ha fatto riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, a norma delle quali le informazioni devono essere comunicate solo qualora lo Stato membro ritenga che siano state soddisfatte talune condizioni.

Per quanto attiene ai principi sulla base dei quali deve agire, la Commissione ha illustrato i criteri che essa ritiene di dover utilizzare, nel contesto dell'articolo 169,

nei casi relativi all'esercizio del potere discrezionale da parte di uno Stato membro, basato su una valutazione complessa quale è la valutazione ambientale di cui alla direttiva 85/337/CEE. La Commissione ha affermato di voler "limitare il suo esame a tre categorie principali:

- *violazione delle norme procedurali;*
- *dichiarazione inesatta dei fatti sui quali si basa la decisione;*
- *errore manifesto di valutazione o abuso di potere"*

Per quanto concerne il modo in cui ha esaminato il reclamo, la Commissione ha affermato di aver scritto alle autorità britanniche, notificando a queste ultime che era stato ricevuto un reclamo in merito al progetto dell'autostrada M40 e chiedendo copia della valutazione dell'impatto ambientale e della sintesi non tecnica prodotta in relazione al progetto, unitamente alla valutazione condotta su dette informazioni. Il Regno Unito ha risposto fornendo copia della valutazione d'impatto ambientale del progetto, della sintesi non tecnica e di una decisione motivata di sette pagine con la quale autorizzava l'esecuzione del progetto.

La Commissione affermava inoltre di aver esaminato le informazioni fornite dai ricorrenti e dalle autorità britanniche, giungendo alla conclusione che dette informazioni:

- " a) *non evidenziavano alcuna violazione delle disposizioni procedurali di cui alla direttiva 85/337/CEE da parte del Regno Unito,*
- b) *non fornivano prove di una dichiarazione inesatta dei fatti sui quali si basava la decisione britannica di autorizzare l'esecuzione del progetto M40;*
- c) *non fornivano prove di un palese errore di valutazione o di un abuso di potere da parte del Regno Unito.*

La Commissione ha pertanto ritenuto che le informazioni sottoposte non permettevano di concludere che il Regno Unito avesse esercitato il potere discrezionale attribuitogli dalla direttiva 85/337/CEE con modalità contrarie ai requisiti fissati nella precitata direttiva. Non sussisteva pertanto alcun motivo valido sulla base del quale la Commissione avrebbe potuto correttamente avviare un'azione formale contro il Regno Unito ai sensi dell'articolo 169 del Trattato."

Esame del fascicolo

Dopo aver proceduto ad un esame approfondito delle informazioni fornite dalla Commissione e dai ricorrenti, il Mediatore europeo ha deciso che, per accertare che la decisione di chiudere il caso era stata adottata conformemente ai principi generali di buona prassi amministrativa, era necessario esaminare i documenti in possesso della Commissione e relativi al reclamo. L'accertamento è stato effettuato in data 5 novembre 1996.

LA DECISIONE

1) L'interpretazione della direttiva da parte della Commissione

1.1 L'articolo 3 della direttiva 85/337/CEE prevede che una valutazione dell'impatto ambientale individui, descriva e valuti gli effetti di un progetto su vari fattori elencati, tra cui gli esseri umani e l'aria.

1.2 L'articolo 5 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato III. Quest'ultimo prevede, in particolare, una stima dell'inquinamento atmosferico e acustico.

1.3 L'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 5 della direttiva è sottoposto a condizione. L'informazione deve essere fornita solo nella misura in cui uno Stato membro ritenga:

a) che le informazioni siano appropriate:

ad una determinata fase della procedura e

alle caratteristiche peculiari d'un progetto specifico e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio; e

b) che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto tra l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

1.4 All'articolo 5, si prevede pertanto che gli Stati membri esercitino un giudizio sulle informazioni che devono essere fornire e, in tal senso, lascia alla discrezionalità degli Stati membri di valutare la portata delle informazioni che dovranno essere prodotte.

1.5 I requisiti di cui all'articolo 3 della direttiva sono definiti "conformemente agli articoli da 4 a 11". Considerando che l'allegato III (cui si fa riferimento all'articolo 5) è più dettagliato dell'articolo 3, non sembra che quest'ultimo fosse inteso imporre agli Stati membri obblighi indipendenti da quelli contemplati all'articolo 5. Tuttavia, è opportuno ricordare che la Corte di giustizia è la più alta autorità in materia di diritto comunitario.

1.6 Le indagini del Mediatore europeo non hanno pertanto permesso di constatare casi di cattiva amministrazione da parte della Commissione nella sua interpretazione dei requisiti di informazione fissati dalla precitata direttiva.

2) L'analisi effettuata dalla Commissione in merito al proprio ruolo

2.1 L'articolo 169 del trattato non definisce le procedure o i criteri utilizzabili dalla Commissione nella fase precedente alla formulazione di un parere motivato destinato ad uno Stato membro. Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia fornisce solo un'indicazione limitata. E' la stessa Commissione, quindi, a dover decidere quali procedure e criteri adottare per espletare le sue competenze previste, all'articolo 169, in ordine alla procedura che può condurre alla formulazione di un parere motivato.

2.2 Dalla risposta data al Mediatore europeo nel luglio 1996 risulta che, nell'esaminare i reclami del tipo di quello presentato dai sigg. A. e H. contro il Regno Unito, la Commissione ha deciso di limitarsi a verificare se le disposizioni procedurali sono state rispettate, se i fatti sono stati dichiarati correttamente e se vi sia stato un errore manifesto di valutazione o un abuso di potere. Nell'illustrare la sua decisione di limitare l'esame, la Commissione si è richiamata, per analogia, ai principi applicati dalla Corte di giustizia nella causa Remia contro Commissione¹ per analizzare le decisioni della Commissione, basate su una valutazione economica complessa.

2.3 L'analisi del suo ruolo condotta dalla Commissione sembra ragionevole, considerando, in particolare, l'onere della prova che le incombe qualora intenda avviare una causa contro uno Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia. Le indagini del Mediatore europeo non hanno pertanto permesso di constatare alcun caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione nell'espletamento delle competenze, attribuitele a titolo degli articoli 155 e 169, in ordine ai casi concernenti la valutazione - da parte di uno Stato membro - delle informazioni che devono essere presentate a norma della direttiva 85/337/CEE.

3) L'indagine condotta dalla Commissione in merito al reclamo dei sigg. A. e H.

3.1 Nel reclamo sporto alla Commissione, i sigg. A. e H. presentavano quattro rivendicazioni specifiche. Due di queste, relative alla valutazione della qualità dell'aria e dei livelli delle emissioni sonore, contestavano l'adeguatezza delle informazioni contenute nella dichiarazione d'impatto ambientale. Come notato nel paragrafo 1.4, la determinazione delle informazioni da fornire spetta allo Stato membro.

3.2 Le altre due rivendicazioni concernevano la disponibilità delle informazioni presso l'opinione pubblica. A tale riguardo, i requisiti fissati nella direttiva sono contemplati all'articolo 6, che lascia inoltre all'apprezzamento degli Stati membri la definizione delle modalità di informazione e consultazione dell'opinione pubblica.

3.3 Risulta pertanto che le quattro rivendicazioni presentate dai ricorrenti abbiano fatto sorgere questioni che rientrano in settori che la direttiva lascia alla valutazione discrezionale degli Stati membri. Sulla base dell'analisi condotta dalla Commissione sul proprio ruolo, risulta quindi che non ci sarebbe stata una base per intraprendere un'azione a norma dell'articolo 169, anche presupponendo la correttezza delle quattro rivendicazioni presentate dai ricorrenti. Pertanto, un loro esame approfondito si rendeva superfluo e la Commissione era autorizzata a limitare la sua indagine ai documenti da essa richiesti alle autorità britanniche e a ba-

¹ Causa 42/84, [1985] ECR 2515, paragrafo 34

sare su detti documenti la sua decisione di chiudere il caso.

3.4 Perciò, le indagini del Mediatore europeo non hanno permesso di constatare un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione nell'applicazione del diritto comunitario al caso in questione.

4) Ritardo eccessivo

4.1 Il reclamo originariamente presentato alla Commissione risale al 29 novembre del 1990. La ricezione del reclamo è stata accusata il 26 agosto 1991. La Commissione ha già presentato le sue scuse per tale ritardo, chiaramente eccessivo; non risultano pertanto necessari ulteriori commenti da parte del Mediatore europeo.

4.2 Dall'esame dei documenti risulta in modo palese il ritardo di nove mesi intercorso tra la data in cui la Commissione ha deciso di chiudere il caso e la comunicazione di tale decisione ai ricorrenti; questi ultimi non erano al corrente del ritardo, visto che la data della decisione non era indicata nella lettera loro inviata.

4.3 Ai fini della buona prassi amministrativa, la Commissione dovrebbe sempre comunicare ai ricorrenti, con opportuna tempestività, la decisione di chiudere il caso. Sembra che in questo caso non vi sia alcuna giustificazione per il ritardo. Tuttavia, non sono state raccolte prove che permettano di affermare che il ritardo sia stato dovuto ad altro che ad un errore amministrativo.

ULTERIORI COMMENTI DEL MEDIATORE EUROPEO

I reclami presentati alla Commissione europea e al commissario parlamentare britannico competente in materia di amministrazione e la denuncia inviata al Mediatore europeo erano tutti basati sul presupposto che, qualora le quattro rivendicazioni specifiche relative alla valutazione d'impatto ambientale del progetto M40 si fossero rivelate corrette, le autorità britanniche avrebbero necessariamente mancato di rispettare i requisiti contemplati nella direttiva 85/337/CEE. Pertanto, i ricorrenti presupponevano anche che la Commissione avesse l'obbligo di condurre un'indagine approfondita sulle quattro rivendicazioni presentate.

Tali presupposti, sebbene comprensibili, erano errati, per i motivi sopra esposti.

La lettera con cui la Commissione informava i ricorrenti della sua decisione, oltre ad essere giunta con un ritardo ingiustificato, non specificava i motivi per cui la Commissione avesse concluso che non vi era stata violazione della direttiva. Il Mediatore europeo aveva già constatato, nella sua decisione del 29 ottobre 1996 relativa alle denunce contro la Commissione per il caso del Newbury Bypass (206/27.10.95/HS/UK e altri), che una procedura amministrativa di questo tipo normalmente si conclude con una decisione motivata comunicata a coloro che vi hanno partecipato.

Qualora i motivi fossero stati resi noti, i ricorrenti avrebbero saputo nel 1992, e non nel 1996, che i loro presupposti erano errati. Non essendo a conoscenza dei motivi per cui il loro reclamo era stato respinto, è comprensibile e ragionevole che i ricorrenti abbiano diretto le loro energie a scoprire in primo luogo che cosa le autorità britanniche avessero comunicato alla Commissione e, in seguito, dopo l'indagine condotta dal Commissario parlamentare britannico per l'amministrazione, in che modo il loro reclamo era stato trattato dalla Commissione. Nella fattispecie, entrambe le linee di indagine dovevano necessariamente rivelarsi infruttuose. Non sorprenderebbe constatare nei ricorrenti un sentimento di amarezza per la loro partecipazione alla procedura di cui all'articolo 169.

Degli ulteriori commenti del Mediatore europeo in merito al caso in esame si terrà conto in una relazione di iniziativa sulla posizione procedurale dei ricorrenti nei confronti della Commissione nell'ambito della procedura ex articolo 169.

Il Mediatore ha chiuso il caso con una nota critica al paragrafo 4.3 della decisione.

MANCATA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI POSTICIPARE IL TEMPO LIMITE

Decisione sulla denuncia 154/02.10.95/SF/IT presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il Presidente di una Fondazione italiana ha denunciato il rifiuto opposto dalla Commissione europea a un progetto di rinnovamento urbano presentato dalle autorità italiane, affinché venisse finanziato con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Dalla denuncia risulta che, con lettera del 4 ottobre 1994, la Commissione ha informato le autorità italiane dell'intenzione di cofinanziare un numero limitato di progetti pilota a titolo dell'articolo 10 del FESR. La lettera era indirizzata al dott. Ugo de Dominicis, responsabile del servizio centrale per la coesione delle politiche del Ministero italiano del bilancio e della pianificazione economica, ed era firmata dal sig. Landáburu, Direttore generale della DG XVI della Commissione. Nella lettera si invitavano le autorità italiane a presentare due progetti entro il 31 ottobre 1994. Nel precitato scritto si affermava inoltre che la Commissione intendeva procedere alla selezione dei progetti con l'assistenza di un comitato ristretto di esperti indipendenti, con l'obiettivo di selezionare, in linea di principio sulla base della loro qualità, un progetto per ciascuno Stato membro.

Le autorità italiane hanno ricevuto tale lettera in data 25 ottobre 1994. Il 2 novembre 1994, il dott. de Dominicis ha scritto al sig. Landáburu indicandogli tre progetti. Il progetto presentato dalla Fondazione figurava al primo posto dell'elenco. Nella sua lettera, il dott. de Dominicis chiedeva più tempo per completare i pro-

getti, e indicava inoltre che informazioni dettagliate riguardo ai costi ed ad altri elementi sarebbero stati in possesso della DG XVI entro il 20 novembre.

Con lettera del 2 marzo 1995, la DG XVI informava il dott. de Dominicis della mancata selezione del progetto della Fondazione in quanto non conforme ai criteri annunciati.

Con lettera del 6 giugno 1995, la DG XVI si è nuovamente rivolta al dott. de Dominicis affermando che il progetto della Fondazione era giunto con due mesi di ritardo rispetto al termine e dopo lo svolgimento della riunione degli esperti incaricati di esaminare i progetti.

Sulla base delle precitate circostanze, il Presidente della Fondazione denuncia quanto segue:

- 1) La Commissione ha inviato due lettere di rigetto di contenuto contrastante relative al progetto.
- 2) La lettera del 4 ottobre 1994 della Commissione è pervenuta a Roma solo sei giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti. La Commissione avrebbe dovuto essere consapevole della frequenza con cui in Italia si verificano ritardi postali, frequenza maggiore che in altri Stati membri, e avrebbe dovuto agire per assicurare la parità di trattamento inviando la lettera via fax. Il fatto che non abbia proceduto a tale operazione fa sorgere dubbi di discriminazione e di malafede;
- 3) Nella lettera inviata dalla Commissione il 4 ottobre 1994, si cita il finanziamento di un progetto per ciascuno Stato membro. Non agendo in tal senso, la Commissione ha violato i principi di trasparenza, accuratezza dell'informazione e parità di trattamento.

L'INDAGINE

Nelle osservazioni inviate al Mediatore europeo dalla Commissione, quest'ultima afferma di aver ricevuto dagli Stati membri 29 progetti, esaminati nel corso di una riunione di esperti tenutasi nel dicembre del 1994. Il progetto della Fondazione è pervenuto alla Commissione alla fine di gennaio.

La Commissione afferma altresì di aver deciso, sulla base di un esame approfondito, che faceva seguito ad osservazioni presentate dagli esperti, che solo sette progetti, e non uno per ciascun Stato membro, dovessero essere oggetto di un ulteriore esame in vista della concessione del finanziamento comunitario.

In relazione alla denuncia specifica, la Commissione ha fatto valere che gli Stati membri sono stati informati dei risultati della valutazione tramite lettera standard in cui, nel paragrafo pertinente, si comunicava che i progetti non selezionati non erano conformi ai criteri annunciati. La Commissione riconosce che nella lettera concernente il progetto della Fondazione, detto paragrafo avrebbe dovuto essere sostituito da un paragrafo indicante che il progetto era pervenuto dopo la sca-

denza del termine e che tale lettera creava l'impressione fuorviante che il progetto fosse stato valutato, circostanza non verificatasi.

La Commissione ha inoltre affermato che, dopo la presentazione della denuncia, ha corretto tale errore nella sua lettera del 6 giugno 1995, nella quale spiega che tutti i progetti italiani presentati - compreso quello della Fondazione - sono arrivati dopo la scadenza del termine e dopo lo svolgimento della riunione di esperti.

La Commissione ha negato la responsabilità per il ritardo di tre settimane con cui la lettera del 4 ottobre 1994 è arrivata in Italia e afferma di ritenere di aver rispettato le procedure pubblicate e il principio della parità di trattamento. Tuttavia, la Commissione sostiene che alla luce di detta esperienza prevedrà la definizione di scadenze più lunghe per la presentazione di progetti o, qualora il calendario non lo permetta, l'invio di lettere via fax oltre che mediante il servizio postale.

Commentando le osservazioni della Commissione, il ricorrente specifica che il progetto della Fondazione è stato spedito dall'Italia alla Commissione il 28 novembre 1994. Il ricorrente lamenta inoltre il fatto che dalle osservazioni della Commissione risulta l'incompletezza anche dei sette progetti accolti, circostanza che, sulla base del principio di equità, avrebbe dovuto spingere la Commissione a respingere detti progetti.

In seguito all'esame delle osservazioni della Commissione e del commento del ricorrente, il Mediatore europeo ha chiesto alla Commissione di fornire ulteriori informazioni su un certo numero di interrogativi. Dalle risposte ricevute risulta che la riunione tenuta tra la Commissione e gli esperti ha avuto luogo il 15 dicembre 1994 e che il progetto della Fondazione è stato ricevuto dalla DG XVI in data 20 dicembre 1994, ma che, considerando le festività di fine anno, tale progetto non è stato trasmesso al servizio competente prima del mese di gennaio 1995. La Commissione afferma inoltre di aver ricevuto il 16 novembre 1994 la lettera del ministero italiano del bilancio e della pianificazione economica datata 2 novembre 1994.

LA DECISIONE

1) Brevità del termine e ritardi postali

1.1 In una procedura amministrativa che comprende la presentazione e l'esame di candidature, spetta alla Commissione determinare se sia necessario prevedere un termine e, in caso di risposta affermativa, stabilirlo.

1.2 Il termine del 31 ottobre, fissato nella lettera datata 4 ottobre della Commissione, non era chiaramente infondato. Non risultano sussistere motivi a sostegno dell'accusa secondo cui la DG XVI, prevedendo ritardi postali, vi abbia fatto ricorso per operare una discriminazione tra gli Stati membri.

1.3 Nel caso in cui venga fissato un termine estremamente breve, è buona prassi

amministrativa esaminare se il solo servizio postale costituisca un mezzo di comunicazione adeguato ai fini di coloro che vengono invitati a presentare candidature.

1.4 Nella fattispecie, qualora si fosse ricorso anche al fax quale mezzo di comunicazione, il processo amministrativo avrebbe potuto essere più efficiente, in quanto molti dei problemi e sospetti sorti successivamente avrebbero potuto essere evitati.

1.5 La Commissione riconosce che, in futuro, le scadenze dovrebbero essere meno ravvicinate e che, qualora ciò non sia possibile, sarebbe opportuno usare il fax quale mezzo complementare di comunicazione. Alla luce di tale riconoscimento, non sono necessarie ulteriori osservazioni da parte del Mediatore europeo.

2) La mancata risposta della Commissione alla lettera del 2 novembre 1994

2.1 Secondo la Commissione, la lettera del 2 novembre 1994, con la quale il dott. de Dominicis chiedeva al sig. Landáburu una proroga della scadenza, è arrivata il 16 novembre 1994. Dalle risposte trasmesse dalla Commissione al Mediatore europeo risulta che di tale lettera non sia stata accusata ricezione e che non vi sia stata fornita risposta.

2.2 E' prassi normale che le lettere indirizzate all'amministrazione ricevano risposta. La mancata risposta alla richiesta di una proroga della scadenza costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione.

2.3 La Commissione avrebbe potuto legittimamente respingere la richiesta di proroga della scadenza. Inoltre, secondo i ricorrenti, il progetto della Fondazione è stato spedito il 28 novembre 1994. Pertanto, anche qualora la Commissione avesse concesso al dott. de Dominicis una proroga della scadenza fino al 20 novembre 1994, probabilmente il progetto della Fondazione sarebbe comunque stato presentato troppo tardi.

3) Il contenuto contraddittorio delle lettere

3.1 Sulla base delle risposte inviate dalla Commissione al Mediatore europeo risulta che i progetti italiani, compreso quello della Fondazione, non sono stati esaminati dal comitato di esperti. Secondo la Commissione, il progetto della Fondazione le è pervenuto il 20 dicembre 1994, mentre il comitato di esperti si è riunito con la Commissione in data 15 dicembre. Costituisce quindi un caso di cattiva amministrazione il fatto che la DG XVI abbia spedito una lettera standard il 2 marzo 1995, firmata dal sig. Leygues, nella quale si affermava che i progetti interessati erano stati esaminati e respinti in quanto non conformi ai criteri pubblicati.

3.2 La Commissione afferma di aver corretto il suo errore nella lettera inviata al dott. de Dominicis il 6 giugno 1995. In tale scritto, inviato dalla DG XVI e firmato dal sig. Leygues, si affermava che i progetti italiani erano pervenuti alla Commissione più di due mesi dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 1994,

quando la riunione del comitato di esperti aveva già avuto luogo. Nella lettera non si presentavano scuse in merito allo scritto del 2 marzo 1995, né vi si faceva alcun riferimento. Ciò ha fatto sorgere l'impressione che la seconda lettera fosse incompatibile con la prima e che non ne costituisse quindi una rettifica.

3.3 Nelle sue risposte al Mediatore europeo, la Commissione aveva già ammesso che la lettera del 2 marzo 1995 era inadeguata. Non si chiede alcuna osservazione ulteriore su tale lettera. Tuttavia, nella lettera del 6 giugno 1995, si sarebbe dovuto riconoscere esplicitamente l'errore contenuto nella lettera del 2 marzo 1995, provvedendo anche a presentare delle scuse al riguardo. La Commissione non ha rispettato i principi della buona prassi amministrativa in quanto non ha ammesso il suo errore e non ha presentato scuse.

4) Mancata applicazione del principio di finanziare un progetto in ciascuno Stato membro

4.1 Risulta che nel Trattato o nei regolamenti pertinenti non vi sia alcuna disposizione normativa specifica che preveda il finanziamento di un progetto per ciascuno Stato membro. I principi generali di eguaglianza e non discriminazione prevedono che i progetti vengano esaminati su una base equa, non che vi debba essere un progetto per Stato membro.

4.2 Nella lettera della DG XVI datata 4 ottobre 1994, si indica che, in linea di principio, dovrebbe esserci un progetto per Stato membro, fatta salva tuttavia la qualità dei progetti. Non risulta pertanto esserci stato alcun impegno specifico da parte della Commissione di condurre una politica basata su un progetto per Stato membro. Secondo la Commissione, dei sette progetti selezionati per essere ulteriormente esaminati, solo quattro sono stati infine accolti.

4.3 In tali circostanze, il fatto che l'esito del processo di selezione non sia stato quello di attribuire un progetto a ciascuno Stato membro non sembra fornire motivi validi per criticare la procedura. Né sembrano esserci motivi per sospettare che l'Italia sia stata oggetto di discriminazione durante la fase di selezione.

4.4 Per quanto concerne la denuncia del ricorrente secondo cui tutti i progetti avrebbero dovuto essere respinti, il fatto che si sia proceduto all'ulteriore esame dei progetti non sembra fornire motivi per considerare che i progetti interessati non siano stati presentati correttamente. E' prassi normale prevedere un esame approfondito prima di impegnare fondi pubblici.

CONCLUSIONI

L'indagine condotta dal Mediatore europeo sulla denuncia in oggetto ha permesso di rilevare un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto attiene agli errori procedurali riportati ai paragrafi 2.2 e 3.3. Tuttavia, non risultano prove a sostegno delle accuse di malafede o di discriminazione presentate dal ricorrente.

Visto che la procedura di candidatura per il progetti pilota 1994 è conclusa, non è stato possibile promuovere una composizione amichevole del contenzioso. Il Mediatore ha perciò deciso di chiudere il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI DEL MEDIATORE EUROPEO

Nelle sue osservazioni, illustrate al Mediatore europeo in data 15 maggio 1996, la Commissione ha due volte affermato che il progetto della Fondazione le era pervenuto alla fine del mese di gennaio 1995. Nella sua successiva risposta alla domanda specifica del Mediatore europeo, la Commissione ha ammesso che il progetto è pervenuto alla DG XVI il 20 dicembre 1994.

Alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.3 della presente decisione, tale discrepanza non ha rilievo pratico. Tuttavia, si esprime grave preoccupazione per l'inesattezza delle informazioni fornite dalla Commissione nel corso delle indagini del Mediatore europeo sulla denuncia in questione.

Uno dei principali requisiti di una buona prassi amministrativa è costituito dalla trasmissione di informazioni corrette, in particolare agli organismi responsabili del controllo delle attività. Il Mediatore europeo ha pertanto chiesto alla Commissione di far presente ai propri funzionari l'importanza di fornirgli informazioni accurate.

3.5 CASI DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE CONCLUSI CON UN PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE DEL MEDIATORE

3.5.1 AGENZIA EUROPEA PER L'AMBIENTE

COMUNICAZIONE DEI MOTIVI DI REIEZIONE DI UNA CANDIDATURA

Decisione e raccomandazioni relative alla denuncia n. 46/27.07.95/FVK/PD presentata contro l'Agenzia europea per l'Ambiente

LA DENUNCIA

Con lettera del 25 luglio 1995, la Sig.ra von K. ha sporto denuncia al Mediatore europeo. Nella sua denuncia, la ricorrente lamentava la mancata comunicazione dei motivi per cui la sua candidatura era stata respinta nella procedura di selezione organizzata dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'assegnazione dell'incarico di responsabile di progetto. La Sig.ra von K. sostiene inoltre che le lettere da lei inviate all'Agenzia per sollecitare la comunicazione dei motivi non hanno ricevuto risposta.

L'INDAGINE

Considerando che non ha assunto le sue funzioni che il 27 settembre 1995, il

Mediatore europeo non ha potuto occuparsi immediatamente della denuncia. Con lettera del 27 marzo 1996, l'Agenzia dell'ambiente ha trasmesso le sue osservazioni sulla denuncia, nelle quali fornisce informazioni in ordine alla procedura seguita quanto alla fase di selezione. Una traduzione di tali osservazioni è stata trasmessa alla sig.ra von K. che, a sua volta, vi ha risposto via fax in data 27 maggio 1996. Nel suo fax, la ricorrente comunicava al Mediatore europeo che desiderava ricevere informazioni riguardo ai criteri di selezione, sulla base dei quali venivano valutati i candidati, e al profilo del vincitore del concorso. Inoltre, la ricorrente si interrogava sull'applicazione del principio della parità di trattamento uomini/donne nell'ambito della procedura di selezione.

Con lettera del 2 luglio 1996, il Mediatore europeo ha trasmesso le osservazioni della ricorrente all'Agenzia dell'ambiente, chiedendo a quest'ultima di comunicare:

i criteri definiti dalla commissione giudicatrice, le qualifiche della persona che ha ottenuto l'incarico per il quale la ricorrente aveva presentato la sua candidatura, informazioni sul perché la sig.ra von K. non avesse mai ricevuto comunicazione dei motivi alla base della reiezione della sua candidatura.

Nella sua lettera del 16 luglio 1996, l'Agenzia europea dell'ambiente, rispondendo alla richiesta del Mediatore europeo, comunicava le seguenti informazioni: i criteri utilizzati dalla commissione giudicatrice e le qualifiche della persona che ha ottenuto l'incarico per il quale la sig.ra von K. aveva presentato la sua candidatura erano stati trasmessi al Mediatore europeo e dovevano essere esaminati in via riservata. L'Agenzia europea dell'ambiente rispettava le disposizioni necessarie ad assicurare la parità di trattamento tra uomini e donne.

LA DECISIONE E LA RACCOMANDAZIONE

Sulla base delle informazioni fornitegli, il Mediatore europeo non ritiene che vi siano indicazioni comprovanti che, nell'ambito della procedura di selezione, l'Agenzia europea dell'ambiente abbia operato una discriminazione basata sul sesso.

Per quanto concerne la mancata comunicazione alla candidata dei criteri di selezione e delle qualifiche del vincitore della selezione, il Mediatore europeo comunica che:

la sig.ra von K. non ha ricevuto alcuna spiegazione in ordine alla decisione di respingere la sua candidatura. Conformemente alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, l'autorità responsabile della selezione dei candidati deve comunicare i motivi della sua decisione. Tale obbligo si applica in particolare qualora il reclamo presentato da un candidato respinto non venga accolto e ha l'obiettivo sia di permettere all'ordinamento giudiziario della Comunità di accertare la correttezza giuridica delle decisioni adottate, sia di fornire all'interessato indicazioni suf-

ficienti per determinare se tali decisioni siano fondate ovvero presentino vizi tali da consentirne l'impugnazione.

La portata dell'obbligo deve essere determinata sulla base della fattispecie specifica di ciascun caso. La sig.ra von K. ha chiesto di essere informata in merito ai motivi per cui la sua candidatura è stata respinta; il Mediatore europeo non ha accertato alcun motivo per cui tali informazioni non potessero esserle comunicate.

Il Mediatore europeo ritiene che l'Agenzia europea per l'Ambiente avrebbe dovuto comunicare alla sig.ra von K. i motivi per cui ha deciso di respingere la sua candidatura.

Dopo aver cercato di raggiungere una soluzione amichevole, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 dello Statuto del Mediatore europeo, quest'ultimo ha informato l'Agenzia europea dell'ambiente che, a suo avviso, la mancata comunicazione alla sig.ra von K. dei motivi per cui la sua candidatura era stata respinta costituiva un caso di cattiva amministrazione.

Il Mediatore europeo ha pertanto chiesto all'Agenzia europea dell'ambiente di formulare, entro il 30 aprile 1997, il parere motivato di cui all'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore europeo. Il parere motivato potrebbe consistere nell'accettazione della decisione del Mediatore e nella comunicazione dell'avvenuta esecuzione della raccomandazione.

L'Agenzia europea per l'Ambiente ha comunicato al Mediatore europeo, con lettera del 6 febbraio 1997, di aver accolto la raccomandazione fatta dal Mediatore e informato la candidata sui motivi.

3.6 INDAGINE DI PROPRIA INIZIATIVA DEL MEDIATORE CON PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE

Decisione e raccomandazioni nel quadro dell'indagine di propria iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti (616/PUBAC/F/IJH)

Nel giugno del 1996 il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni e dagli organi della Comunità, meno il Consiglio e la Commissione europei.

I precedenti dell'indagine

Il motivo specifico dell'indagine fu dato dal fatto che il Mediatore aveva ricevuto varie lamentele, che sembravano implicare come il personale delle istituzioni e degli organi comunitari non sia sempre adeguatamente istruito sul come trattare ri-

chieste di documenti, e come i documenti siano, a volte, resi pubblici soltanto dopo un considerevole lasso di tempo.

Il motivo più generale è che parte del mandato del Mediatore è quello di migliorare le relazioni delle istituzioni e degli organi della Comunità con i cittadini europei. La creazione di un Mediatore ha voluto sottolineare l'impegno dell'Unione per una amministrazione democratica, responsabile e trasparente. L'inchiesta è apparsa, da questo punto di vista, appropriata, in quanto l'accesso del pubblico ai documenti è un aspetto importante della trasparenza.

Il fulcro dell'indagine

Non vi è attualmente alcuna norma del trattato, né una normativa generale comunitaria, sull'accesso del pubblico ai documenti. Tuttavia, la dichiarazione 17 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea mette in evidenza che:

La Conferenza ritiene che la trasparenza del processo decisionale rafforza il carattere democratico delle istituzioni nonché la fiducia del pubblico nei confronti dell'amministrazione. La Conferenza raccomanda pertanto che la Commissione presenti al Consiglio, entro il 1993, una relazione su misure intese ad accrescere l'accesso del pubblico alle informazioni di cui dispongono le istituzioni.

La Commissione ed il Consiglio hanno successivamente approvato le proprie norme, pubblicamente disponibili, sull'accesso ai documenti da esse detenuti¹.

Tali norme possono promuovere la trasparenza e le buone relazioni dei cittadini con le istituzioni e gli organi delle Comunità per tre ragioni:

- la procedura di adozione delle norme impone che l'organo o l'istituzione esamini, per ogni classe di documenti, se la riservatezza sia o no necessaria. Nel contesto dell'impegno dell'Unione verso la trasparenza, questo processo può aiutare a favorire un più ampio grado di apertura;
- se le norme sono adottate e rese disponibili per il pubblico, le persone che richiedono documenti possono conoscere quali siano i loro diritti. Le norme stesse possono essere anche oggetto di esame e dibattito pubblico;
- norme chiare possono favorire la buona amministrazione aiutando i funzionari a trattare con accuratezza e con prontezza le richieste di documenti fatte dal pubblico.

E' stato, quindi, deciso di focalizzare l'inchiesta di propria iniziativa sull'individuazione degli organi e istituzioni comunitarie, diversi dal Consiglio e dalla Commissione, che avessero definito norme pubblicamente disponibili sull'accesso ai documenti da essi detenuti.

¹ Il Consiglio e la Commissione hanno approvato un codice di condotta comune (GU 1993 L 340/41), attuato per il tramite della decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sull'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (GU 1993 L 340/43) e della decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1994, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU 1994 L 46/58)

Dato l'attuale stato della legislazione comunitaria, l'inchiesta è stata confinata all'accertamento dell'esistenza delle norme e della loro disponibilità pubblica. Essa non si è preoccupata di accertare se le norme stesse siano quelle adatte a garantire il grado di trasparenza che i cittadini europei sempre più si attendono dall'Unione. Infatti, le norme del Consiglio e della Commissione sono di portata abbastanza limitata se confrontate a quelle che reggono alcune amministrazioni nazionali. In particolare, esse non impongono la pubblicazione di elenchi di documenti e neppure danno il diritto di accesso a documenti detenuti da un organo, ma creati da un altro.

Le istituzioni e gli organi investiti dall'indagine

L'inchiesta si è rivolta a quindici istituzioni ed organi comunitari, vale a dire:

- le istituzioni comunitarie ai sensi dell'articolo 4 del trattato, diverse dal Consiglio e dalla Commissione;
- quattro organi creati dal trattato, e
- otto dei dieci "organismi/agenzie comunitari decentrati" (altri due organismi decentrati - l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali e l'Agenzia europea per la salute e la sicurezza del luogo di lavoro - sono stati esclusi dall'inchiesta in quanto non ancora operativi).

L'INDAGINE

Il Mediatore ha chiesto agli organi e alle istituzioni comunitari di informarlo sulla loro situazione per quel che riguarda l'accesso del pubblico ai documenti ed in particolare se essi avessero emanato norme generali facilmente disponibili per il pubblico, o istruzioni interne al personale, sull'accesso del pubblico e sulla riservatezza.

Le risposte contenevano informazioni sui requisiti di riservatezza e sulle politiche di informazione nonché sulle norme e linee di condotta interne sull'accesso del pubblico ai documenti.

Requisiti di riservatezza

Alcune risposte hanno fatto riferimento a disposizioni della legislazione comunitaria, secondo cui alcuni tipi di documenti devono essere riservati. Questa informazione è importante, poiché le norme sull'accesso ai documenti adottate in materia di organizzazione interna devono essere in armonia con gli obblighi giuridici di riservatezza in vigore. Tuttavia, non è emerso che uno qualsiasi delle istituzioni o organismi abbia dato accesso al pubblico a tutti i documenti, che non erano specificatamente coperti dall'obbligo giuridico di riservatezza.

Politiche di informazione

Molte risposte hanno riguardato la politica di informazione dell'istituzione o or-

gano. In molti casi, è emerso che vi è un forte impegno a fornire informazioni in forma utilizzabile e facilmente accessibile, tanto a favore di settori specificatamente interessati, quanto del pubblico in generale. In alcuni casi, l'impegno verso l'apertura e la trasparenza fa parte del mandato dell'istituzione o dell'organo interessati. In altri, è il risultato di una decisione politica. Un impegno all'apertura e alla trasparenza della politica di informazione è stato sottolineato in risposte del Parlamento europeo sul suo lavoro politico, dalla Corte di giustizia sul suo lavoro giurisdizionale, e dal Comitato economico e sociale, dalla BEI, il dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, dall'Agenzia europea per l'ambiente e dall'Agenzia europea per la valutazione dei prodotti medicinali, sulle loro attività nei vari campi.

La fornitura di informazioni è un contributo importante alla trasparenza ed è essenziale per favorire la partecipazione di gruppi e di cittadini singoli al lavoro della Comunità. Pertanto il Mediatore ha apprezzato le notizie sulle strategie di "informazione positiva" delle istituzioni e degli organi della Comunità.

Tuttavia, una strategia dell'informazione non è un sostituto di norme che stabiliscono cosa fare quando i cittadini assumono l'iniziativa di chiedere documenti non ancora resi pubblici. In particolare, i cittadini hanno un legittimo interesse nell'organizzazione e nel funzionamento delle istituzioni ed organi finanziati con pubblico danaro. Ciò può portare a richiesta di documenti amministrativi, che non sono, normalmente, coperti da strategie dell'informazione.

L'approvazione di norme e di regole interne sull'accesso del pubblico ai documenti

Dalla sua risposta, è emerso che l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno ha già adottato norme sull'accesso del pubblico ai documenti. Il Mediatore ha quindi deciso che l'indagine non dovesse procedere oltre per quel che riguarda tale organismo.

Le risposte della Fondazione europea per la formazione, della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze hanno posto in rilievo che tali organismi intendevano adottare, nel prossimo futuro, norme e direttive sull'accesso del pubblico ai documenti. La Corte di giustizia e la BEI hanno affermato di essere disposte a studiare l'approvazione di tali norme e, nel caso della Banca, che uno studio del problema era in corso.

L'Istituto monetario europeo ha spiegato che esso tratta problematiche estremamente sensibili nel settore monetario e finanziario e che l'articolo 11.2 dei suoi statuti prevede che tutti i documenti elaborati in seno all'IME siano riservati, a meno che il suo consiglio non decida altrimenti. Tale risposta riguarda documenti del settore monetario.

La risposta del Comitato delle regioni ha indicato che esso ha adottato come norma interna il codice di condotta comune del Consiglio e della Commissione e che sta attualmente preparando le misure necessarie per informare il pubblico sull'applicabilità del codice alle richieste di documentazione del Comitato delle regioni.

La risposta dell'Agenzia europea per la valutazione dei prodotti medicinali pone in rilievo che, almeno per alcuni documenti, essa usa lo stesso sistema di classificazione della Commissione e che il suo personale è informato del problema dell'accesso del pubblico.

ULTERIORI INDAGINI

Nel settembre 1996, il Mediatore ha nuovamente scritto ai tre organismi che avevano indicato che stavano pensando di adottare norme e direttive nonché alla BEI, che aveva comunicato di stare studiando la questione, per chiedere copia delle norme infine adottate.

Egli ha anche scritto al Parlamento europeo, all'IME, all'Agenzia europea dell'ambiente, al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea e all'Agenzia europea per la valutazione dei prodotti medicinali per chiedere informazioni sulle possibilità di accesso ai loro documenti di tipo amministrativo, che non erano stati menzionati nelle risposte alla prima lettera nonché per chiedere se l'istituzione o l'organo interessati pensavano di adottare, per quel che riguarda tali documenti, norme simili a quelle della Commissione e del Consiglio.

Egli ha scritto alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per suggerire loro l'approvazione di norme sull'accesso del pubblico ai documenti, simili a quelle della Commissione e del Consiglio.

Sintesi dell'attuale situazione per quel che riguarda le norme sull'accesso del pubblico ai documenti

Sulla base delle risposte tanto alla prima quanto alle altre lettere, emerge che:

- l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, ha già adottato norme, facilmente consultabili dal pubblico, per quel che riguarda l'accesso ai documenti;
- le seguenti otto istituzioni e organismi hanno deciso di adottare tali norme:
 - la Corte di giustizia;
 - la Corte dei conti;
 - il Comitato delle regioni;
 - la Fondazione europea per la formazione;
 - la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
 - il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea;
 - l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

- gli organismi che seguono stanno attualmente studiando l'approvazione di tali norme:
 - il Parlamento europeo;
 - la BEI;
 - il Comitato economico e sociale.

DECISIONE DEL MEDIATORE EUROPEO

Sulla base delle informazioni fornite al Mediatore dalle istituzioni e dagli organi a cui si è rivolto nel corso dell'indagine è emerso che la maggioranza di essi, anche se non tutti, intendeva seguire il buon esempio del Consiglio e della Commissione per quel che riguarda l'adozione di norme che regolano l'accesso del pubblico ai documenti.

Nel valutare tale situazione, è importante ricordare le disposizioni della legislazione comunitaria quali espone dalla Corte di giustizia¹:

"Sino a quando la legislazione comunitaria non avrà emanato norme generali sul diritto di accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni comunitarie, le istituzioni devono adottare misure sul trattamento di tali richieste in virtù dei loro poteri di organizzazione interna, che le autorizzano ad adottare misure adeguate onde garantire il loro funzionamento interno in conformità degli interessi della buona amministrazione."

Emerge, quindi, che, per quel che riguarda le richieste di accesso ai documenti, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo giuridico di adottare *misure adeguate* per agire in conformità con gli interessi della *buona amministrazione*. Deve essere ricordato, tuttavia, che la Corte di giustizia è la massima autorità in materia di problematiche legislative comunitarie.

La buona amministrazione implica che tutte le istituzioni e tutti gli organismi comunitari debbano tener conto dell'impegno dell'Unione nei confronti della trasparenza. Quest'impegno risulta dalla Dichiarazione n. 17, allegata all'Atto finale del trattato sull'Unione europea, e da numerosi successivi atti, tra cui in particolare l'Accordo interistituzionale sulla democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà, del 25 ottobre 1993². La trasparenza impone non soltanto che i documenti siano disponibili al pubblico nella più ampia misura possibile ma anche che qualsiasi diniego di accesso ai documenti deve essere giustificato con riferimento a norme preesistenti.

Inoltre, l'articolo C del trattato sull'Unione europea recita che "l'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il conseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel

¹ Causa C-58/94, Paesi Bassi contro consiglio sentenza del 30 aprile 1996

² GU 1993 C 329/133

contempo l'"acquis" comunitario". I cittadini europei hanno, quindi, il diritto di attendersi un approccio coerente al problema dell'accesso del pubblico ai documenti. Ciò non impone, necessariamente, un unico contesto di norme che si applichi in tutte le istituzioni e tutti gli organismi comunitari. Tuttavia, esclude le differenze arbitrarie sull'esistenza di tali norme e sulla loro pubblicità. Nessuna delle istituzioni e nessuno degli organi comunitari cui si è rivolta questa indagine ha dimostrato che l'approvazione di norme che regolino l'accesso del pubblico ai documenti sarebbe poco opportuna o indebitamente gravosa nelle specifiche circostanze. L'adozione di norme del genere è, quindi, una misura adeguata per quel che riguarda il trattamento delle richieste di documenti.

CONCLUSIONI

Sulla base della precedente analisi, il Mediatore ha concluso, nel dicembre 1996, che costituisce un caso di cattiva amministrazione non adottare o non rendere facilmente accessibili al pubblico norme sull'accesso del pubblico ai documenti.

RACCOMANDAZIONI

Ciò premesso, il Mediatore ha presentato i seguenti progetti di raccomandazione alle istituzioni e agli organismi a cui si è rivolta l'indagine e che ancora non hanno adottato norme sull'accesso del pubblico ai documenti:

- 1)** le istituzioni e gli organismi devono adottare entro tre mesi norme sull'accesso del pubblico ai documenti ;
- 2)** le norme devono applicarsi a tutti i documenti che non siano già coperti da disposizioni giuridiche in vigore che ne permettano l'accesso o ne impongano la riservatezza;
- 3)** le norme devono essere rese facilmente accessibili al pubblico.

Per quel che riguarda la Corte di giustizia, il Parlamento europeo e l'IME, tali raccomandazioni si applicano soltanto ai documenti di carattere amministrativo.

Le istituzioni e gli organi interessati sono stati informati di questi progetti di raccomandazione. Conformemente all'articolo 3, punto 6, dello Statuto del Mediatore, essi dovranno inviare entro tre mesi un documento dettagliato. Il documento dettagliato può consistere nell'accettazione della decisione del Mediatore e nella descrizione delle misure adottate per attuare le raccomandazioni.

RELAZIONI CON IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA

La missione del Mediatore europeo consiste nel tutelare e promuovere, entro i limiti del suo mandato, i diritti riconosciuti ai cittadini europei dal diritto comunitario. Tale missione è condivisa con altri organi della Comunità, che hanno mandati diversi. Per garantire efficacemente i diritti dei cittadini sono necessari cooperazione, buone relazioni di lavoro, fiducia reciproca e contatti regolari tra il Mediatore e gli altri organi comunitari, in particolare il Parlamento europeo e la Commissione europea.

4.1 IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

La cooperazione tra la commissione per le petizioni del Parlamento europeo e il Mediatore riveste particolare importanza. A norma dell'articolo 8 D del trattato che istituisce la Comunità europea, i cittadini dell'Unione hanno il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo e il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo. Il Mediatore e la commissione per le petizioni del Parlamento sono quindi concepiti come istituzioni complementari.

Fin dall'inizio si è instaurata una stretta cooperazione tra l'ufficio del Mediatore europeo e la commissione per le petizioni e i due segretariati intrattengono contatti regolari. Le funzioni e i metodi di lavoro rispettivi dei due organi sono stati precisati. Tra la commissione e il Mediatore esiste un accordo in merito al deferimento reciproco di denunce e petizioni in casi specifici e con il consenso del ricorrente o dell'autore della petizione. L'accordo ha funzionato in modo soddisfacente nel 1996; 10 petizioni sono state deferite al Mediatore per essere trattate come denunce e 5 denunce sono state deferite alla commissione per le petizioni per essere trattate come petizioni.

Il primo incontro del 1996 tra il Mediatore e la commissione per le petizioni ha avuto luogo il 30 gennaio, nel contesto di una riunione della commissione a Bruxelles. Dopo un proficuo scambio di opinioni sulla cooperazione futura, il sig. SÖDERMAN e l'on. Edward NEWMAN, presidente della commissione per le petizioni, hanno tenuto una conferenza stampa comune. In tale occasione il sig. SÖDERMAN si è incontrato anche con il sig. Stig BERGLIND, direttore del servizio stampa del Parlamento europeo.

La commissione per le petizioni ha il compito di esaminare la relazione annuale del Mediatore e di elaborare una propria relazione al Parlamento. Il Mediatore ha trasmesso la relazione annuale 1995 al Presidente del Parlamento il 22 aprile e l'ha presentata alla commissione per le petizioni a Bruxelles il 23 aprile. Egli ha presentato la relazione annuale 1995 al Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo il 20 giugno 1996. Alla presentazione è seguito un dibattito parlamentare sulla relazione annuale e sulla relazione della commissione per le petizioni. Il Mediatore ha quindi tenuto una conferenza stampa comune con l'on. NEWMAN, presidente della commissione per le petizioni, e con l'on. Nuala AHERN, vicepresidente della commissione e relatrice a nome della commissione.

Il 25 novembre il sig. SÖDERMAN ha partecipato a una riunione della commissione per le petizioni a Bruxelles, insieme con la sig.ra Daniela TIRELLI, assistente amministrativa responsabile del ricevimento delle denunce. Ha illustrato alla commissione lo stato delle sue attività e la collaborazione prevista con i difensori civici nazionali e organi analoghi. La presentazione del Mediatore è stata seguita da una vivace discussione su quest'ultimo argomento e sulla cooperazione con la commissione stessa. Nel corso della visita a Bruxelles il sig. Söderman ha potuto anche incontrare il relatore per il bilancio 1997, on. FABRA-VALLÈS.

Oltre agli incontri con la commissione per le petizioni, il sig. SÖDERMAN ha partecipato anche a una riunione della commissione per il regolamento il 2 luglio a Bruxelles, in compagnia del giurista Kyriakos TSIRIMIAGOS. Il Mediatore ha illustrato le sue attività alla commissione.

Il Mediatore tiene inoltre contatti regolari con altri servizi del Parlamento. Il 14 febbraio ha incontrato a Bruxelles il sig. Sergio GUCCIONE, Direttore generale dell'Informazione e delle Relazioni Pubbliche del Parlamento. Il 15 febbraio ha partecipato alla riunione dei responsabili degli Uffici informazioni del Parlamento europeo negli Stati membri; in tale occasione ha fatto un intervento sulla storia e lo sviluppo dell'istituto del difensore civico e ha discusso le forme di cooperazione futura.

Il servizio della Posta del cittadino del Parlamento europeo risponde alle richieste di informazioni dei cittadini concernenti l'Unione europea, le sue istituzioni e le sue attività. Le richieste di informazioni rivolte al Mediatore sono trasmesse alla Posta del cittadino nei casi in cui possono essere soddisfatte nel modo più efficiente da tale servizio.

Il 29 maggio il Mediatore e i giuristi principali, sigg. Ian HARDEN e Peter BYRBERG, hanno reso visita al Servizio giuridico del Parlamento europeo a Lussemburgo e hanno incontrato il Giureconsulto del Parlamento, sig. Gregorio GARZÓN CLARIANA. Il sig. SÖDERMAN ha inoltre incontrato la sig.ra Monique SCHUMACHER presso l'Ufficio informazioni del Parlamento a Lussemburgo, insieme con un gruppo di giornalisti.

4.2 LA COMMISSIONE EUROPEA

L'altra istituzione europea con la quale il Mediatore intrattiene un dialogo e una cooperazione regolari è la Commissione europea. La maggior parte delle denunce che danno adito ad un'indagine da parte del Mediatore riguarda possibili casi di cattiva amministrazione nel quadro delle attività della Commissione. Ciò è normale, in quanto la Commissione è il principale organo comunitario che prende decisioni con un impatto diretto sui cittadini.

A norma dell'articolo 155 del trattato che istituisce la Comunità europea, alla Commissione incombe la responsabilità di vigilare sull'applicazione del diritto comunitario, segnatamente da parte degli Stati membri, e può a tal fine adire la Corte di giustizia in virtù dell'articolo 169 del trattato. In quanto "custode dei trattati" la Commissione ha l'importante responsabilità di assicurare il rispetto dei diritti dei cittadini dell'Unione. I cittadini hanno la possibilità di presentare un ricorso alla Commissione ove ritengano che i loro diritti siano stati violati, in particolare da uno Stato membro. Per facilitare la presentazione di tali ricorsi, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*¹ un modello di formulario per i ricorsi.

In occasione di una visita a Bruxelles il 29-30 gennaio il sig. SÖDERMAN ha incontrato il sig. Jean-Louis DEWOST, Direttore generale del Servizio giuridico della Commissione, il sig. Erkki LIIKANEN, Commissario, e la sig.ra Ranveig JACOBSSON, del gabinetto della sig.ra Anita GRADIN, Commissario. Il sig. SÖDERMAN e il suo Segretario generale, sig. GIRAUD, si sono nuovamente recati a Bruxelles il 20-21 marzo e hanno incontrato il sig. David WILLIAMSON, Segretario generale della Commissione europea, e i Direttori generali della Commissione.

Il sig. Ian HARDEN, consigliere principale del Mediatore, e la giurista Vicky KLOPPENBURG hanno visitato i locali della Commissione a Bruxelles il 5 novembre per effettuare la prima ispezione di documenti in relazione a una denuncia contro la Commissione (denuncia 132/21.9.95/AH/EN). L'ispezione dei documenti è stata preceduta da un incontro con funzionari della Commissione, nel corso del quale questi ultimi hanno illustrato le procedure seguite dalla Commissione per il trattamento dei ricorsi riguardanti possibili violazioni del diritto comunitario da parte di uno Stato membro.

Il Mediatore e il suo segretariato cooperano inoltre con la Commissione nell'ambito di varie attività collegate alla cittadinanza dell'Unione. Il sig. SÖDERMAN ha partecipato alla riunione dei Capi delle rappresentanze della Commissione europea negli Stati membri il 22-23 maggio a Strasburgo, dove ha presentato brevemente le sue attività e ha discusso le forme di futura cooperazione con tali rappresentanze.

¹ GU C 26 del 1° febbraio 1989

In occasione di una visita a Bruxelles il 25-26 novembre il Mediatore ha inoltre incontrato il Direttore generale del Servizio Politica dei consumatori (DG XXIV), sig. Spyros PAPPAS, nonché il sig. DEGLAIN, della missione degli Stati Uniti presso l'Unione europea. Il Mediatore ha tenuto un discorso sul ruolo e le attività del suo ufficio.

Il Mediatore è stato rappresentato dal sig. HARDEN a una conferenza a Bruxelles il 2 dicembre, organizzata congiuntamente dalla Direzione generale del Servizio Politica dei consumatori (DG XXIV) e dall'Unione delle Confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE) su "Dialogo tra imprese e consumatori in Europa". Il relatore principale era il Commissario BONINO. Il sig. HARDEN ha presieduto la sessione di lavoro sui sistemi pubblici e privati di difensore civico.

L'attuazione di molti aspetti del diritto comunitario è di competenza delle amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri. Le denunce dei cittadini che ritengono che tali autorità abbiano violato i diritti loro riconosciuti dal diritto comunitario esulano dal mandato del Mediatore europeo anche quando si tratta di un diritto legato alla cittadinanza dell'Unione, come la libertà di movimento garantita dall'articolo 8 A del trattato CE. In numerosi casi queste denunce potrebbero essere trattate efficacemente dai difensori civici nazionali o da organi analoghi (come le commissioni per le petizioni), che si occupano sempre più di questioni riguardanti l'attuazione del diritto comunitario da parte delle amministrazioni nazionali.

Per sviluppare ulteriormente un sistema efficace di stretta cooperazione al fine di salvaguardare i diritti dei cittadini europei, si è tenuto a Strasburgo dal 12 al 13 settembre 1996 un seminario su "Il ruolo rispettivo delle istituzioni e degli organi comunitari e nazionali nel controllo dell'applicazione della legislazione comunitaria".

Il programma del seminario comprendeva interessanti contributi dell'on. Nuala AHERN, vicepresidente della commissione delle petizioni del Parlamento europeo, del sig. Jean-Louis DEWOST, Direttore Generale del Servizio giuridico della Commissione, della sig.ra Anita GRADIN, membro della Commissione europea, del sig. Hans GAMMELTOFT-HANSEN, difensore civico nazionale della Danimarca, del sig. Gregorio GARZÓN CLARIANA, Giureconsulto del Servizio giuridico del Parlamento europeo, del sig. Kevin MURPHY, difensore civico nazionale dell'Irlanda, della sig.ra Christa NICKELS, presidente della commissione per le petizioni del Bundestag tedesco, del sig. Gil Carlos RODRIGUEZ IGLESIAS, Presidente della Corte di giustizia e dell'on. Ursula SCHLEICHER, Vicepresidente del Parlamento europeo.

La sessione conclusiva del seminario è stata dedicata alla discussione della cooperazione futura tra difensori civici nazionali e organi analoghi e il Mediatore europeo. È stato convenuto di instaurare una forma flessibile di cooperazione su base paritetica, allo scopo di tradurre in realtà concreta i diritti dei cittadini riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i livelli dell'Unione e dei suoi Stati membri.

La prima tappa del processo di cooperazione è stata la creazione di una rete di responsabili dei collegamenti tra i vari difensori civici nazionali e organi analoghi e il Mediatore europeo. La rete dovrà promuovere un libero flusso di informazioni concernenti il diritto comunitario e la sua applicazione e consentire la trasmissione delle denunce all'organismo più idoneo ad occuparsene.

Un altro seminario dei responsabili dei collegamenti è previsto per il 1997. Un importante strumento di cooperazione sarà costituito dallo sviluppo di un gruppo di utenti Internet per la rete, coordinato dal Mediatore europeo .

Nel settembre 1996, a Strasburgo, si è tenuto un seminario con i Difensori civici nazionali ed organi similari. Le sedute di lavoro si sono svolte nell'aula Willy Brandt, presso il Parlamento europeo





Il sig. Jacques PELLETIER, Difensore civico nazionale francese, a confronto con la sig.ra Ursula SCHLEICHER, Vicepresidente del Parlamento europeo.



Il sig. SÖDERMAN scambia dei punti di vista con il sig. Jean-Claude ECKHOUT, direttore presso il Segretario generale della Commissione europea.



Il sig. Hans GAMMELTOFT-HANSEN, Difensore civico nazionale danese, espone i progressi fatti nell'esame delle denunce concernenti l'applicazione del diritto comunitario. Sul podio (da sinistra a destra), il sig. Kevin MURPHY, Difensore civico nazionale irlandese, il sig. Marten OOSTING, Difensore civico nazionale olandese, la sig.ra Ursula SCHLEICHER, Vicepresidente del Parlamento europeo.

La strategia di informazione del Mediatore ha mirato nel 1996 a sensibilizzare i cittadini europei all'esistenza e al ruolo del Mediatore europeo. Tale strategia aveva due obiettivi principali: in primo luogo, informare i potenziali ricorrenti del loro diritto di presentare una denuncia e delle modalità di esercizio di tale diritto e, in secondo luogo, contribuire a migliorare le relazioni tra l'Unione e i suoi cittadini informando il pubblico in generale dell'esistenza del Mediatore e del suo ruolo nella concretizzazione dell'impegno dell'Unione nei confronti di forme di amministrazione accessibili, democratiche e responsabili.

La strategia di informazione è stata attuata attraverso: pubblicazioni, sia di tipo convenzionale che su Internet, conferenze pubbliche e partecipazione a convegni e altre manifestazioni, interviste e pubblicità.

6.1 PUBBLICAZIONI

Un opuscolo dal titolo "*Come sporgere denuncia al Mediatore europeo*" era già stato preparato nell'autunno 1995. L'opuscolo, che contiene un formulario per presentare una denuncia al Mediatore, è stato ampiamente distribuito nella prima parte del 1996. I destinatari principali di questa prima pubblicazione erano i ricorrenti potenziali. Per far fronte a una domanda crescente, nella primavera del 1996 è stata realizzata una seconda edizione. Il testo dell'opuscolo è stato pubblicato anche sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (C 157 del 1 giugno 1996) ed è disponibile su Internet (<http://www.europarl.eu.int>).

Nell'autunno 1996 è stato elaborato un opuscolo più piccolo e più colorato dal titolo "*Il Mediatore europeo - Domande e Risposte*". Tale opuscolo è destinato sia ai ricorrenti potenziali che all'informazione del pubblico in generale sulle attività del Mediatore. La tiratura iniziale è stata di 100.000 copie. Vista la domanda, si dovrà procedere a una ristampa nel 1997.

"*Domande e Risposte*" è stato distribuito in tutte le istituzioni e negli organi dell'Unione per assicurare l'informazione dei funzionari e del pubblico, agli Uffici informazioni del Parlamento europeo e della Commissione europea negli Stati membri e agli uffici dei difensori civici nazionali e organismi analoghi. Con l'aiuto dell'Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali l'opuscolo è stato inviato anche a una serie di destinatari specifici, come le organizzazioni dei consumatori, le Camere di commercio e le organizzazioni professionali. E' attualmente in corso un'ulteriore distri-

buzione alle antenne di informazione e alle reti (Info-centres in Europa, Euro Info-points, centri di documentazione europea, Euro-biblioteche e altri).

Il Mediatore europeo è presente anche in Citizens First, un'iniziativa comune del Parlamento europeo e della Commissione europea, nel quadro del "Programma di informazione destinato ai cittadini europei".

La prima relazione annuale del Mediatore è stata presentata al Parlamento europeo in seduta plenaria il 20 giugno 1996. La relazione è stata distribuita alle istituzioni europee, ai Mediatori internazionali, ai difensori civici degli Stati membri, alle biblioteche universitarie, ai centri di documentazione europea e ai media. Essa è stata inoltre pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* e messa a disposizione su Internet.

Il Mediatore intende avvalersi pienamente delle nuove possibilità di informazione e interazione offerte da Internet fermo restando che queste ultime integrano ma non sostituiscono le forme convenzionali di pubblicazione, che continuano ad essere accessibili ad una percentuale della popolazione ben superiore a quella che ha accesso a Internet. L'informazione riguardante il Mediatore è attualmente disponibile sul sito World Wide Web del Parlamento europeo. Con riserva della disponibilità dei fondi, si prevede che il Mediatore sviluppi un sito specifico contenente una gamma molto più ampia di materiale, comprese le decisioni, con possibilità di interazione per i cittadini.

6.2 CONFERENZE E INCONTRI

Nel primo anno completo di attività dell'ufficio del Mediatore europeo a Strasburgo il sig. SÖDERMAN si è recato nella maggior parte degli Stati membri, partecipando a congressi, seminari e incontri europei e internazionali, tenendo conferenze e discorsi sul ruolo del Mediatore europeo. Ha effettuato visite regolari a Bruxelles e Lussemburgo a scopi ufficiali e prevede di completare il ciclo delle visite negli Stati membri nel 1997 recandosi in Danimarca, Germania, Austria e Portogallo.

GRECIA

Nel corso di una visita in Grecia l'11-12 novembre il sig. SÖDERMAN ha partecipato a un incontro organizzato dal Prof. Anthony MAKRIDIMITRIS dell'Università di Atene. Tra gli oratori figuravano il sig. Alekos PAPADOPOULOS, Ministro degli interni, il Prof. PAVLOPOULOS, dell'Università di Atene, e il sig. Nikos Chr. CHARALAMBOUS, difensore civico di Cipro. Il sig. SÖDERMAN ha tenuto un discorso sul tema "L'istituto del Mediatore. Il controllo della cattiva amministrazione in Grecia e in Europa".

In tale occasione è stato presentato un libro sulla creazione di un ufficio del difensore civico in Grecia e il Ministro degli affari interni ha fornito informazioni in merito a un progetto di legge in vista dell'istituzione di un difensore civico in Grecia.

Nel corso della visita a Atene il sig. SÖDERMAN ha avuto inoltre occasione di incontrare il sig. Nikos KOSTITSIS, dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Atene.

SPAGNA

Dal 3 al 5 maggio il sig. SÖDERMAN si è recato in Spagna, dove ha incontrato organizzazioni non governative e associazioni presso la rappresentanza della Commissione europea a Madrid. Ha incontrato il Defensor del Pueblo, sig. Fernando Alvares de MIRANDA, e ha partecipato a un pranzo con il sig. Carlos BRU, Presidente del Movimento europeo. Ha tenuto una conferenza stampa nella sede della rappresentanza della Commissione europea a Madrid e ha visitato l'Ufficio informazioni del Parlamento europeo.

Nel corso di una visita in Spagna dal 6 all'8 novembre il sig. SÖDERMAN ha presentato un documento sul ruolo del Mediatore europeo all'Università di Salamanca e ha tenuto una conferenza stampa per la stampa regionale. Ha avuto un altro incontro con il sig. Alvares de MIRANDA e ha incontrato inoltre alcuni membri della commissione del Parlamento spagnolo che soprintende alle attività del Defensor del Pueblo, il Mediatore spagnolo.

Il sig. SÖDERMAN si è recato nelle Province Basche su invito del Consiglio basco del Movimento europeo il 9-10 dicembre 1996 e ha tenuto una conferenza sul ruolo del Mediatore europeo. Tra i partecipanti figuravano vari membri del Parlamento, tutti i membri del Consiglio basco del Movimento europeo, il Presidente del tribunale regionale e i direttori di vari mezzi di informazione della regione.

A Vitoria Gasteiz ha incontrato il Presidente regionale, sig. Lendakari ARDANZA, il Presidente del Parlamento, sig. LEIZAOLA, il difensore civico basco, sig. MARKIERI, e il Sindaco di Vitoria, sig. CUERDA.

Le varie attività sono state seguite da vicino da numerosi giornalisti della stampa, della radio e della televisione e hanno trovato ampia eco nei media regionali e nazionali. E' stata organizzata una conferenza stampa presso l'ufficio del Mediatore basco, el Ararteko, e sono state rilasciate interviste speciali a DEIA, El Correo Español-El Pueblo Vasco e El Mundo.

IRLANDA

Il sig. SÖDERMAN e il sig. Jean-Guy GIRAUD, Segretario generale, si sono recati in Irlanda il 4-5 marzo. Il sig. SÖDERMAN ha partecipato a un seminario "La di-



Jacob SÖDERMAN con (da sinistra a destra) il sig. Thokrel NISSHEIM, Consulente legale del Difensore civico norvegese, ed il sig. Jon ANDERSEN, capo dell'Ufficio legale del Difensore civico danese, durante la seduta di lavoro e nel corso dell'Assemblea generale dell'Istituto dei Difensori civici europei tenutesi nel settembre 1996 a Ljubljana, in Slovenia.

fesa dei diritti dei cittadini europei", organizzato congiuntamente dal Movimento europeo e dall'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Dublino. In tale occasione ha presentato un documento su "Il ruolo del Mediatore europeo".

Durante la permanenza in Irlanda il sig. SÖDERMAN ha incontrato anche il Mediatore irlandese, sig. Kevin MURPHY, e ha visitato l'Ufficio informazioni del Parlamento europeo.

ITALIA

Il sig. SÖDERMAN si è recato in Italia dal 29 febbraio al 3 marzo. Ha partecipato al convegno "La difesa civica nell'Europa delle regioni. Diritti e cittadinanza: tutela e promozione" presso l'Università di Padova, dove ha tenuto una conferenza sul tema "Cittadinanza europea e diritti dei cittadini in Europa".

A Bologna ha partecipato a una conferenza sul tema "Incontro con il difensore civico europeo. L'esperienza del difensore civico nella società regionale a confronto con il Mediatore europeo istituito con il trattato sull'Unione europea del 1992" e ha tenuto un discorso sul ruolo del Mediatore Europeo e dei difensori civici nazionali.

A Roma, il sig. SÖDERMAN ha partecipato a una conferenza su "I cittadini e l'Unione europea. Verso la revisione del trattato di Maastricht", organizzata dal Movimento federativo democratico e della rappresentanza del Parlamento europeo in Italia e ha fatto un intervento sul ruolo del Mediatore europeo. A Roma ha visitato anche l'Ufficio informazioni del Parlamento europeo.

PAESI BASSI

Il sig. SÖDERMAN, accompagnato dal responsabile dell'informazione, sig.ra Ilta HELKAMA, si è recato in visita all'Aia il 20-22 novembre e ha partecipato al convegno "La società dell'informazione e l'informazione pubblica in Europa", dove ha presentato una comunicazione sulla sua indagine di iniziativa concernente l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione.

Il sig. SÖDERMAN ha inoltre tenuto una conferenza sul ruolo del Mediatore europeo presso l'ufficio del difensore civico olandese all'Aia e ha incontrato rappresentanti delle organizzazioni e dei media olandesi presso l'Ufficio informazioni del Parlamento europeo.

Nel corso della visita ha inoltre incontrato la sig.ra BLOM-DE KOCK VAN LEEUVEN, difensore civico dell'Aia.

SVEZIA

Il sig. SÖDERMAN ha fatto una conferenza sul ruolo del Mediatore europeo nel contesto di un seminario sul diritto europeo organizzato dal Kommerskollegium (Camera nazionale del commercio) a Stoccolma il 22 marzo. Dopo un incontro con il sig. Claes EKLUNDH, difensore civico parlamentare della Svezia, ha tenuto una conferenza stampa presso l'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Stoccolma.



Il sig. SÖDERMAN a Vitoria Gasteiz, nel dicembre 1996, con il presidente della Regione basca, sig. Iendakari ARDANZA (al centro), ed i membri del Consiglio basco del Movimento europeo. Il Mediatore europeo è stato accompagnato, durante la sua visita in Spagna, dal sig. José MARTINEZ ARAGON (a destra), giurista principale.

REGNO UNITO

Il sig. SÖDERMAN si è recato a Londra il 27 marzo e ha incontrato il sig. John AVERY, mediatore parlamentare aggiunto del Regno Unito. Ha inoltre visitato la rappresentanza della Commissione e l'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Londra. Nel corso della visita il sig. SÖDERMAN ha partecipato al programma televisivo Selina Scott show e ha rilasciato interviste a Europe Today, BBC World Service Radio e Law Society Gazette.

Per le altre conferenze e per le visite all'ufficio del Mediatore europeo si rinvia all'Allegato B, pag. 109 e, per i discorsi del Mediatore, all'Allegato C, pag. 113.

6.3 RELAZIONI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE

La strategia nei confronti dei mezzi d'informazione ha mirato ad informare sia i ricorrenti potenziali che il pubblico in generale riguardo alla nuova istituzione del Mediatore europeo, che offre ai cittadini europei possibilità di ricorso contro i casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Allo stesso tempo era essenziale attivarsi per evitare di scusciare aspettative infondate, che non farebbero altro che provocare un aumento delle denunce che esulano dalle competenze del Mediatore. Un elemento fondamentale della strategia di informazione è stata pertanto la comunicazione alla stampa di informazioni comprensibili e accurate in merito alle decisioni del Mediatore. Inoltre, un breve articolo descrittivo del ruolo del Mediatore è stato messo a disposizione di un vasto numero di riviste specializzate di vario genere, che verosimilmente contano tra i propri lettori dei ricorrenti potenziali.

Nel corso delle visite del sig. SÖDERMAN negli Stati membri, sono state organizzate regolarmente delle conferenze stampa, come pure in altre occasioni particolari, come il primo incontro del Mediatore europeo con la commissione per le petizioni a Bruxelles il 30 gennaio 1996, la presentazione della prima relazione annuale al Parlamento a Strasburgo il 20 giugno 1996 e il seminario organizzato per i difensori civici nazionali e organi analoghi a Strasburgo il 12 settembre 1996.

Il sig. SÖDERMAN ha rilasciato interviste a numerosi giornalisti di vari Stati membri. Ha inoltre incontrato vari gruppi di giornalisti, cui ha illustrato le proprie attività. Ha scritto per The European una serie di articoli su temi collegati alle attività del Mediatore (cfr. Allegato D, Articoli e interviste, pag. 115).

ALLEGATO A: STATISTICHE CONCERNENTI LE ATTIVITÀ DEL MEDIATORE EUROPEO NEL 1996

A) CASI TRATTATI NEL 1996

1. TOTALE PER IL PERIODO 1.1.96-31.12.96: **1041**

- Denunce pendenti al 31.12.95: **196**
- Denunce ricevute nel 1996: **842**
- Iniziative del Mediatore europeo: **3**


2. ESAME DELLE RICEVIBILITÀ: **89%**

Esame della ricevibilità concluso

3. CLASSIFICAZIONE DELLE DENUNCE

a) Rispetto al mandato del Mediatore europeo

- rientranti nel mandato: **323**
- non rientranti nel mandato: **598**



b) Motivi per cui la denuncia non rientra nel mandato ¹

- Ricorrente non autorizzato: **5**
- Non concerne un'istituzione o un organo comunitario: **542**
- Concerne la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado nell'esercizio del loro ruolo giurisdizionale: **3**
- Non concerne un caso di cattiva amministrazione: **57**

¹Alcuni casi sono stati chiusi per 2 o più motivi

c) Analisi delle denunce rientranti nel mandato

Denunce ricevibili: 254

- Indagini avviate : 207 ¹
- Indagini non giustificate: 47
 - Esaminate dalla commissione per le petizioni: 11
 - altri: 36

Denunce irricevibili: 69 ²


Irricevibili in quanto:

- Autore/oggetto non identificati: 30
- Termine scaduto: 12
- Non precedute da passi amministrativi appropriati: 16
- Mancato esaurimento delle possibilità interne di ricorso (personale delle istituzioni): 4
- Procedimento giurisdizionale in corso o concluso: 9

B) INDAGINI AVVIATE: 210

(207 denunce ricevibili e 3 di propria iniziativa del Mediatore europeo)

1. ISTITUZIONI E ORGANI SOTTOPOSTI A INDAGINE ³




- Altri :
 - Corte di giustizia: 2
 - Agenzia europea per l'ambiente: 2
 - Comitato economico e sociale: 2
 - Comitato delle Regioni: 2
 - altri organi nel quadro delle indagini di propria iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti: 9

¹ Di cui 39 riguarda i test nucleari a Mururoa e 27 il Newbury Bypass (Regno Unito)

² Alcuni casi sono stati chiusi per 2 o più motivi

³ Alcuni casi interessano due o più istituzioni o organi

2. TIPI DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE DENUNCIATI ¹



¹ In alcuni casi sono denunciate 2 forme di cattiva amministrazione

C) TOTALE DELLE DECISIONI DI CHIUSURA DEL FASCICOLO O DI CONCLUSIONE DELL'INDAGINE: 816

1. DENUNCE CHE NON RIENTRANO NELL'AMBITO DEL MANDATO: 598

5 denunce sono state deferite al Parlamento europeo e


243 ricorrenti sono stati invitati a rivolgersi ad un'altra istituzione:

- Difensori civici nazionali/regionali o commissioni per le petizioni: **130**
- Petizione al Parlamento europeo: **42**
- Commissione europea: **43**
- Corte di giustizia: **1**
- Corte dei conti: **1**
- Servizio Posta del cittadino del Parlamento europeo: **6**
- Altri: **20**

2. DENUNCE RIENTRANTI NEL MANDATO, MA IRRICEVIBILI: 69

3. DENUNCE RIENTRANTI NEL MANDATO, RICEVIBILI, MA INDAGINI NON GIUSTIFICATE: 47

4. INDAGINI CHIUSE CON DECISIONE MOTIVATA: 102¹ (Un'indagine può essere chiusa per 1 o più dei seguenti motivi)



¹ Di cui 1 iniziativa propria

² 39 concernevano gli esperimenti nucleari francesi a Mururoa e 27 Newbury Bypass (Regno Unito)

³ 27 concernenti il Newbury Bypass (Regno Unito)


D) INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE DENUNCE REGISTRATE NEL 1996 (842 DENUNCE)

1. ORIGINE DELLE DENUNCE

- Inviata direttamente al Mediatore europeo: **803**
 - da singoli cittadini: **717**
 - da imprese: **40**
 - da associazioni: **46**
- Trasmesse da un deputato del Parlamento europeo: **29**
- Petizioni deferite al Mediatore europeo: **10**

2. DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE DENUNCE

Paragone fra popolazione e denunce



ALLEGATO B: CONFERENZE E VISITE

CONFERENZE

Il dott. Jacob SÖDERMAN ha partecipato al primo congresso della Federazione ibero-americana dei difensori civili, avvocati, commissari e presidenti delle commissioni pubbliche per i diritti dell'uomo. Il congresso è stato organizzato dalla Commissione messicana per i Diritti dell'Uomo il 15-19 aprile a Queretaro, in Messico. Gli altri partecipanti provenivano da Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela, Spagna e Portogallo. Il dott. SÖDERMAN ha presentato una comunicazione su "Il ruolo del Mediatore nell'Unione europea".

Dall'8 al 10 maggio 1996 si è tenuta a Limassol, Cipro, la V Tavola rotonda dei Difensori civili d'Europa, organizzata dal Consiglio d'Europa.

La manifestazione ha riunito più di 20 Difensori civili di Paesi europei nonché rappresentanti dei vari organi della Convenzione europea per i Diritti dell'Uomo (CEDU), segnatamente la Corte europea per i diritti dell'uomo, la Commissione europea per i diritti dell'uomo, il Comitato direttivo per i diritti dell'uomo e la commissione giuridica e per i diritti dell'uomo dell'Assemblea parlamentare. L'ufficio del Mediatore Europeo era rappresentato dal sig. Kyriakos TSIRIMIAGOS, giurista.

Nella riunione sono stati discussi tre temi: 1. La funzione del Mediatore e la sua percezione da parte degli organi della CEDU. 2. La valutazione da parte dei Difensori civili e degli organi della CEDU di atti o omissioni delle pubbliche autorità che incidono negativamente sui cittadini e l'impatto delle loro attività sull'azione del governo. 3. Il Mediatore e l'azione di altri organi del Consiglio d'Europa per quanto concerne la tutela e promozione dei diritti dell'uomo.

La tavola rotonda è stata preceduta da un incontro informale dei Difensori civili europei, organizzato dal sig. Nicos Chr. CHARALAMBOUS, Difensore civico di Cipro.

Il dott. Jean-Guy GIRAUD, Segretario generale del Mediatore europeo, ha partecipato a una conferenza dal titolo "Una nuova funzione europea - la mediazione" organizzata dal Difensore civico francese, Sig. Jacques PELLETIER, il 30-31 maggio a Parigi.

Jacob SÖDERMAN ha partecipato alla "Sessione di lavoro e assemblea generale dell'Istituto dei Mediatori europei" a Lubiana, in Slovenia, il 21 settembre 1996. Tema principale della sessione di lavoro è stato un documento presentato dal Prof. Harald STOLZLECHNER dal titolo "Flucht aus der Kontrolle", che tratta delle difficoltà di garantire un controllo da parte del Difensore civico allorché vengono privatizzate parti del settore pubblico.

La conferenza è stata organizzata con professionalità e capacità dal sig. Ivan BIJAK, Commissario nazionale per i diritti dell'uomo della Slovenia, e dai suoi collaboratori.

Il dott. Ian HARDEN, giurista principale dell'ufficio del Mediatore Europeo, ha presentato una comunicazione sulle attività del Mediatore Europeo a un seminario tenutosi presso l'École Nationale d'Administration a Strasburgo il 19 settembre 1996.

Ian HARDEN ha partecipato al XVII Congresso biennale della Federazione internazionale del diritto europeo (FIDE) a Berlino dal 9 al 12 ottobre 1996. La manifestazione ha riunito partecipanti appartenenti a varie istituzioni e organi comunitari, tra cui il Presidente della Corte di giustizia, dott. Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS, e altri giudici e avvocati generali della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, nonché esponenti del mondo accademico e professionisti operanti nel settore del diritto comunitario.

Il congresso ha affrontato tre temi: "Il diritto costituzionale nazionale di fronte all'integrazione europea" (relatore generale: Prof. Michel DALONT); "Energia e protezione dell'ambiente in una prospettiva europea" (relatore generale: Prof. Peter BADURA); e "Procedure e sanzioni nel diritto amministrativo economico" (relatore generale: Prof. Dr. Koen LENAERTS, Giudice del Tribunale di primo grado).

Jacob SÖDERMAN ha partecipato alla VI Conferenza internazionale dell'Istituto internazionale del Difensore civico (IOI) a Buenos Aires, Argentina, il 20-24 ottobre 1996. Tema della conferenza era: "Il Difensore civico e il rafforzamento dei diritti dei cittadini. La sfida del XXI secolo".

Alla conferenza hanno partecipato membri dell'IOI e osservatori in rappresentanza di 86 paesi. Questa forte partecipazione rispecchia la nomina di numerosi nuovi Difensori civici negli ultimi anni, in particolare in America Latina e nell'Europa orientale.

Nel corso della conferenza Sir John ROBERTSON (Nuova Zelanda) ha presentato una comunicazione sui vari uffici del Difensore civico e sul futuro della figura di Difensore civico. Il Dr. Leo VALLADORES LANZA (Honduras) è intervenuto sulle sfide che l'istituto del Difensore civico deve affrontare in America Latina. Sir Brian ELWOOD è intervenuto sull'armonizzazione delle attività generali del Difensore civico con quelle dei Difensori civici specializzati e il Sig. Jacques PELLETIER (francese) è intervenuto sul ruolo del Difensore civico quale mediatore.

Jacob SÖDERMAN ha presentato una comunicazione su "Diritto comunitario e ruolo del Mediatore comunitario" alla presenza di alti funzionari del governo e di alcuni giudici presso un istituto accademico legato al Ministero della difesa. In occasione della colazione di lavoro organizzata dal CORI, un organo che si occupa di politica estera, ha trattato il concetto di Mediatore europeo in relazione al Mercosur.

VISITE AL MEDIATORE EUROPEO

L'Ambasciatore turco, sig. ACKZER, ha reso visita al Mediatore Europeo il 13 febbraio 1996.

La Sig.ra Christa NICKELS, presidente della commissione per le petizioni del Bundestag tedesco, ha reso visita al Mediatore europeo il 13 febbraio 1996.

La commissione costituzionale del Parlamento finlandese ha reso visita al Mediatore europeo il 14 marzo 1996. Il dott. SÖDERMAN ha parlato del suo mandato e delle sue attività. Gli onn. John E. TOMLINSON, presidente della commissione temporanea d'inchiesta, e Edward NEWMAN, presidente della commissione per le petizioni, hanno illustrato le competenze e le attività delle rispettive commissioni.

Il Cancelliere di giustizia della Finlandia, Jorma S. AALTO accompagnato dalla sig.ra Eva-Brita BJÖRKLUND e dal sig. Olli SALORANTA, giuristi principali del Cancelliere, hanno reso visita all'ufficio del Mediatore europeo il 26 marzo 1996 per discutere la futura cooperazione.

Una delegazione della commissione per i diritti dell'uomo del Parlamento messicano ha visitato Strasburgo il 24 aprile 1996. Il sig. SÖDERMAN ha illustrato l'attività del Mediatore europeo .

Il sig. Anton CAÑELLAS, Difensore civico della Catalogna, ha preso conoscenza delle attività del Mediatore europeo nel corso di una visita a Strasburgo il 17-19 settembre 1996. Ha inoltre incontrato l'on. José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO, membro del Parlamento europeo, l'on. Edward NEWMAN, presidente della commissione per le petizioni e il dott. Saverio BAVIERA, segretario della commissione per le petizioni, nonché i membri catalani del Parlamento europeo.

Il Vicedifensore civico della Slovenia, sig. Aleš BUTALA, accompagnato dal sig. Karel ERJAVEC, Capo di gabinetto, ha reso visita all'ufficio del Mediatore europeo il 10 ottobre 1996.

Alcuni membri del centro studi del Parlamento svedese (Riksdag) hanno visitato l'ufficio del Mediatore europeo il 21 ottobre 1996. Il dott. HARDEN ha loro illustrato le attività del Mediatore europeo.

APPENDICE C: ELENCO COMPLETO DEI DISCORSI PRONUNCIATI DAL SIG. SÖDERMAN

CITTADINANZA EUROPEA E I DIRITTI DEI CITTADINI IN EUROPA

Università di Padova

29.2.1996, Padova, (Italia)

IL DIFENSORE CIVICO EUROPEO E I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI

Conferenza *"Incontro con Il Difensore civico europeo. L'esperienza del Difensore civico nella società regionale a confronto con il Mediatore Europeo istituito con il Trattato sull'Unione europea del 1992"*

1.3.1996, Bologna, (Italia)

IL DIFENSORE CIVICO EUROPEO E LA CITTADINANZA DELL'UNIONE

Seminario internazionale *"I cittadini e l'Unione europea verso la revisione del trattato di Maastricht"*

2.3.1996, Roma, (Italia)

IL DIFENSORE CIVICO EUROPEO E LA CITTADINANZA DELL'UNIONE

Seminario sui diritti dei cittadini organizzato dal Movimento europeo, Consiglio irlandese

4.3.1996, Dublino (Irlanda)

IL RUOLO DEL DIFENSORE CIVICO EUROPEO

Seminario sul diritto europeo organizzato da Kammerskollegium

22.3.1996, Stoccolma (Svezia)

IL DIFENSORE CIVICO QUALE COMPONENTE DEL CONCETTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Primo congresso della federazione iberoamericana di difensori civici, avvocati, commissari e presidenti delle commissioni pubbliche per i diritti dell'uomo

15-19.4.1996, Queretaro (Messico)

IL RUOLO DEL DIFENSORE CIVICO EUROPEO QUALE PROTETTORE DEI DIRITTI DEI CITTADINI EUROPEI

Presentazione della prima relazione annuale del Difensore civico europeo al Parlamento europeo

20.6.1996, Strasburgo (Francia)

IL DIFENSORE CIVICO E LA CITTADINANZA EUROPEA

VI Congresso internazionale dell'International Ombudsman Institute *"Il Difensore civico e il rafforzamento dei diritti dei cittadini - la sfida del XXI secolo"*
20-24.1.1996, Buenos Aires, Argentine

DIFENSORE CIVICO EUROPEO NEL SISTEMA DI TUTELA GIURIDICA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Università di Salamanca
7.11.1996, Salamanca, (Spagna)

IL DIFENSORE CIVICO, DIVERSI TIPI DI CONTROLLO DEL MALGOVERNO IN GRECIA E IN EUROPA

Università di Atene
11.11.1996, Atene (Grecia)

IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE

Conferenza *"La società dell'informazione e l'informazione governativa in Europa"*
21-22.11.1996, L'Aia (Paesi Bassi)

IL RUOLO DEL DIFENSORE CIVICO EUROPEO E LA CITTADINANZA EUROPEA

Consiglio Basco del Movimento europeo,
9.12.1996, Vitoria (Spagna)

ALLEGATO D: ARTICOLI E INTERVISTE

ARTICOLI DEL DOTT. SÖDERMAN PUBBLICATI SU "THE EUROPEAN"

The friendly face of public service gennaio 1996

Ombudsman finds voter misgivings febbraio 1996

Public rights in pursuit of truth marzo 1996

The road to rights is paved with laws maggio 1996

Making headlines is no substitute for action giugno 1996

Dinosaurs are jealously guarding their nests agosto 1996

The Union needs a dose of glasnost ottobre 1996

INCONTRI CON GRUPPI DI GIORNALISTI

Un gruppo di dodici giornalisti specializzati in questioni europee provenienti dal Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme (CUEJ) di Strasburgo hanno reso visita al Mediatore europeo il 21 febbraio 1996 e si sono informati sul ruolo dell'ufficio.

Un gruppo di sedici Giornalisti svedesi ha reso visita al Mediatore europeo il 13 marzo 1996, informandosi sul suo mandato e le sue attività.

Il dott. SÖDERMAN ha tenuto un discorso sul suo mandato e sul funzionamento dell'ufficio a un gruppo di trenta giornalisti in occasione del pranzo dell'Unione nazionale dei giornalisti il 10 settembre 1996 a Bruxelles.

Un gruppo di tredici giornalisti ha incontrato il dott. SÖDERMAN in occasione di una visita a Strasburgo il 12 novembre, organizzata dalla Turku School of Economics and Business Administration.

Un gruppo di dieci giornalisti dell'Associazione dei giornalisti europei ha incontrato il Mediatore europeo l'11 dicembre 1996 e si è informato sul suo ruolo e le sue funzioni.

Quattordici giornalisti, membri del Nordisk Journalistcenter, si sono incontrati con il dott. SÖDERMAN in occasione di una visita a Strasburgo l'11 dicembre 1996.

ARTICOLI E INTERVISTE

Le Figaro: Un médiateur dans le jungle bureaucratique - Jacob Söderman, un Finlandais de 57 ans, aura la rude tâche de résoudre les différends opposant des particuliers à l'administration communautaire (2.1.1996)

Helsingin Sanomat (11.1.1996)

La Croix: La création d'un Médiateur européen (12.1.1996)

Agence France Presse (17.1.1996)

Aamulehti (22.1.1996)

Helsingin Sanomat: Satoja turhia valituksia EU:n oikeusasiamiehelle (31.1.1996)

Demari: Söderman ottanut vastaan liki 300 valitusta - EU-oikeusasiamiehen tehtäviä ei tuneta (31.1.1996)

Europe 7 jours: Médiateur européen: six mois d'arbitrage (12 February 1996)

Associated Press (13.2.1996)

Financial Times: Britons top complaints to EU-Ombudsman. Britons take troubles to EU ombudsman (23.2.1996)

Lakimiesuutiset: EU:n oikeusasiamies Jacob Söderman: Kanteluita on tullut paljon (February 1996)

Europees Parlement: Ombu(d)sje komt zo (February 1996)

Tribuna del Parlamento europeo: El Defensor del Pueblo europeo recibe 380 reclamaciones en cuatro meses (February 96)

La Repubblica, Bologna: Il difensore civico della comunità. Mr. Soderman ci difende dall'Europa (1.3.1996)

Irish Times: Greater co-operation urged between the European and Irish Ombudsmen. Office caters for all EU residents (5.3.1996)

Hungarian TV (11.3.1996)

Kangaroo Group Newsletter: The European Ombudsman - an important part of the Citizens' Europe. Le médiateur européen - un élément important pour l'Europe des citoyens (March 1996)

Keskisuomalainen: Söderman arvioi Euroopan Unionin avoimuuden lisääntyneen nopeasti (10.3.1996)

Dagens Industri (13.3.1996)

Here & There/EP News: Ombudsman defending EU citizens' rights (11-15.3.1996)

Dagens Nyheter: EU's klagomur i Finland (22.3.1996)

Svenska Dagbladet: Britterna klagar mest (22.3.1996)

France 3/Rédaction européenne: EUROPEOS: "Le citoyen face à l'Union européenne" (26.3.1996)

BBC/Europe (27.3.1996)

Selina Scott Show (27.3.1996)

Hufvudstadsbladet (29.3.1996)

Tribune pour l'Europe: L'Ombudsman nouveau est arrivé ! (March 1996)

Euro-op: Le droit de petition. le Médiateur européen (Hiver 1996)

Expresso: Despachantes portuguesas vencem na Europa (13.4.1996)

La Jornada: Se reunirán 30 ombudsman de América y Europa en Querétaro (14.4.1996)

Les Petites Affiches: Un nouvel instrument de démocratisation des institutions de l'Union: Le Médiateur européen (22.4.1996)

Spanish Radio 5: "Objetivo Europa" (29.4.1996)

The Cyprus Weekly: Europe's Ombudsman to discuss Cyprus. Top jurists in Limassol (3-9.5.1996)

ABC: "Todas las Administraciones del mundo necesitan alguien que las supervise" - Declaraciones a ABC del Defensor del Pueblo Europeo (4.5.1996)

El Mundo: El Defensor del Pueblo resolvió cuatro casos desde julio de 1995 (4.5.1996)

Pohjolan Sanomat: Kielten kautta pääsee kulttuuriin (19.5.1996)

ORF/Austrian TV (22.5.1996)

Dernières Nouvelles d'Alsace: Europe: le double jeu du médiateur (25.5.1996)

Luxemburger Wort: 80 Prozent der Beanstandungen gegen EU-Organe sind unzulässig - Noch keine Beschwerde eines Luxemburgers (30.5.1996)

Tageblatt: Europas Ombudsman in Luxemburg. Beschwerden gegen die EU (30.5.1996)

Letzeburger Journal: Europäischer Bürgerbeauftragter auf Arbeitsbesuch in Luxemburg: Hunderte von Missständen seit Amtsantritt des Ombudsmanns Beklagt - Zahlreiche Beschwerden über angeblichen Mangel an Transparenz (30.5.1996)

Le Republicain Lorrain: Le médiateur européen en visite à Luxembourg (30.5.1996)

El Ciervo, revista mensual de pensamiento y cultura: El papel del Defensor del Pueblo europeo (May 1996)

Europa van Morgen: Hoe kan bij de Europese Ombudsman een klacht worden ingediend ? (5.6.1996)

European Voice: EU's King Solomon warns to role of citizens' champion (6-12.6.1996)

Italia Oggi: Mediatore - Sotto la lente tutti gli abusi comunitari (14.6.1996)

Europaregionali: Mediatore europeo, garanzia di trasparenza (14.6.1996)

Iltaalehti: "Arvostelun kohteena oleminen kuuluu asiaan" - Jacob Söderman turhien valitusten postilaatikko (15.6.1996)

SWF (17.6.1996)

BBC (18.6.1996)

YLE/TV news (Finnish and Swedish sections) (18.6.1996)

BBC/Radio (19.6.1996)

SWF/TV (19.6.1996)

Europa Forum: Post für den Ombudsmann - Erster Tätigkeitsbericht des Europäischen Bürgerbeauftragten (17.-21.6.1996)

ABC: El Defensor defendido (21.6.1996)

Europa 24 Ore: Il mediatore presenta il bilancio e dà le istruzioni per le denunce (21.6.1996)

Berligrske Tidende: Ombudsmand må afvise de fleste klager (21.6.1996)

Europe: EP/Ombudsman (22.6.1996)

To BHMA Το νέο όργανο για τα παράπονά σας – Ο Διαμεσολαβητής σας περιμένει (23.6.1996)

Helsingin Sanomat: Söderman moittii EU:ta tulkkien valinnasta (25.6.1996)

Europe: EU/Citizens' Europe: First report by Ombudsman details complaints received and follow-up action and reports on the initiative on transparency concerned Parliament, the Court of Justice and the Court of Auditors (26.6.1996)

Europe: EU/Citizens' Europe: Parliament welcomes first report on activities of European Ombudsman and asks all institutions to cooperate with him - for a computer link with citizens (26.6.1996)

Demari: Jacob Södermanin mielestä ihmiset ansaitsevat hyvän hallinnon - Kantelun käsittely on kestävyysurheilua (26.6.1996)

INC - Hebdomadaire de l'Institut National de la Consommation: Médiation - Le médiateur européen (28.6.1996)

Deutsche Tagepost: Anwalt für die Bürger Europas - Der Bürgerbeauftragte des Strassburger Parlaments legt seinen Jahresbericht vor (29.6.1996)

Tribune pour l'Europe: Le Médiateur en place (June 1996)

"Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο", Η επίσημη έκθεση του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή, Ιούνιος 1996.

Europa Oggi: Bilancio dell'attività del Mediatore (June 1996)

Europees Parlement: Klagen staat vrij (June 1996)

Tribuna del Parlamento europeo: El Defensor del Pueblo - en breve (June 1996)

Tribuna da Europa: Provedor de Justiça europeu recebe 537 queixas em seis meses (June 1996)

Which: New Euro Ombudsman (June 1996)

Nytt fra Europa: Ombudsmannen i arbejde (June 1996)

Europa information från industriförbundet: Hur klagas hos ombudsmannen (June 1996)

Gaceta Juridica de la CE: Cronica de legislation, I. Derecho Comunitario - ¿Cómo se presenta una reclamación al Defensor del Pueblo europeo? (June 1996)

Svenska Dagbladet: Offbtligheten utreds i EU (3.7.1996)

Dagens politik: EU:s ombudsman efterlyser öppenhet (3.7.1996)

Hufvudstadsbladet: Söderman backar upp öppenhet (editorial) ; Söderman tar strid för öppenhet i EU (3.7.1996)

Helsingin Sanomat: Söderman patistaa avoimuutta unioniin (4.7.1996)

Demari: Söderman ajaa avoimuutta EU:hun (3.7.1996)

Turun Sanomat: Suomalaisille suitsutusta europarlamentissa - Euroopan ensimmäinen oikeusasiamies Jacob Söderman ajaa avoimuutta (3.7.1996)

Keskisuomalainen: Hallinnon julkisuutta lisättävä EU:ssa (editorial) (5.7.1996)

Helsingin Sanomat: Avoimuus avain EU:n hyväksyntään (editorial) (7.7.1996)

Commission en direct: Ombudsman's first report (11.-17.7.1996)

Helsingin Sanomat (15.7.1996)

Aachener Zeitung: EU sammelt Klagen. Simone Veil leitet Gruppe - Ombudsman (19.7.1996)

Kauppaletti: Jacob Söderman rakentaa toimivaa toimistoa - EU:n oikeusasiamiehellä pieni mutta tehokas henkilökunta. Oikeusasiamies Jacob Söderman ajaa avoimuutta EU:n hallintoon (30.7.1996)

European Voice: EU complaints procedure set to be reviewed (1-7.8.1996)

Ilta-Sanomat: EU-ehdokkaat: Jacob Söderman on paras - Ahtisaaren toiminta saa heikoimmat arvosanat (26.8.1996)

Broadcasters: TV series on EU (August 1996)

Sigma (10.9.1996)

Alsace: Les lenteurs de l'Europe - Les plaintes enregistrées par le Médiateur concernent surtout les délais administratifs (12.9.1996)

Dernières Nouvelles d'Alsace: Comment s'adresser au Médiateur européen? (13.7.1996)

Europe: Médiateur: Promouvoir la coopération entre les médiateurs nationaux et européen (14.9.1996)

Hufvudstadsbladet: Medborgarnas klagorätt i EU utreds (15.9.1996)

Radio Malte (16.9.1996)

YLE/Radio (16.9.1996)

The European: It's your right to complain (19.-25.9.1996)

Focus Magazine: Le Médiateur Européen (September 1996)

Mittelbadische Presse: Der EU-Bürgerbeauftragte sorgt sich um die Nöte der Europäer - Vom guten Willen der Länder abhängig (2.-3.10.1996)

Irish Times: Complaints to the Ombudsman - Statiscopie (14.10.1996)

Mons Berinage/Belgian regional TV (15.10.1996)

Europe: EU/Nuclear energy: European Ombudsman states Commission did not handle the question of French tests in Mururoa badly (21-22.10.1996)

"ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" – Κακοδιοίκηση και πώς μπορεί να ελεγχθεί (5.11.1996)

"ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" – Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (7.11.1996)

La Gaceta Regional: Visita - Jacob Soderman pronunció ayer una conferencia en la Universidad. España, tercera nación que más quejas remite al Defensor del Pueblo de la UE (8.11.1996)

El Adelanto: España, tercer país en reclamaciones - Söderman solicita una mayor transparencia de la administración europea (8.11.1996)

Tribula de Salamanca: España, tercer país que más se queja ante el Defensor del Pueblo de la UE - El ninés Jacob Soderman inauguró el VI Curso del Derecho Comunitario (8.11.1996)

Diario de Burgos: Soderman pide más transparencia a la administración de la UE (8.11.1996)

El País: El Defensor del Pueblo europeo sólo ha resuelto once recursos este año (9.11.1996)

"ΕΞΠΡΕΣ" – Ο "Ombudsman" Jacob SÖDERMAN στην ΑΘΗΝΑ – Προστασία από τις ... βλαβερές συνέπειες της κακοδιοίκησης(10.11.1996)

Expansión: Contra la euroburocracia (9.11.1996)

"ΑΥΡΙΑΝΗ" – Τέρμα οι αυθαιρεσίες σε βάρος του πολίτη (12.11.1996)

"ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΥΠΙΑ" – Οι Δημόσιες Υπηρεσίες περνάνε από εξετάσεις (12.11.1996)

"ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ" – Έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση (12.11.1996)

"ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ" – Με εξουσίες ο Συνήγορος του πολίτη (12.11.1996)

HAUS, Hallinnon kehittämiskeskusten asiakaslehti: Oikeusasiamies Jacob Söderman valvoo EU:n hallintoa (28.11.1996)

Panorama: How to complain to the european ombudsman (25.11. - 1.12.1996)

Strasbourg Magazine: Un médiateur européen à Strasbourg (November 1996)

Europ-News: The European Ombudsman - for the European citizens (leader), The European Ombudsman - Closeness to European citizen and transparency top priorities (3/1996)

Forum: Das Petitionsrecht - Der Bürgerbeauftragte (3/1996)

Rakennepoliitikka - Strukturpolitik: Miten kannella Euroopan oikeusasiamiehelle (3/1996)

Kulutajauutiset: Kuinka kannella Euroopan oikeusasiamiehelle ? - Hur man klagar till den europeiska ombudsmannen ? (3/1996)

Advokaatti: Euroopan oikeusasiamies purkaa kansalaisten paineita (3/1996)

Europa, Danish newspaper (4.12.1996)

El Mundo: Söderman visita Euskadi invitado por el Consejo del Movimiento Europeo - El defensor del pueblo europeo pide a la UE garantías de mayor "transparencia" - Reclama que facilite a los ciudadanos el acceso a la documentación (10.12.1996)

El Correo Español - El Pueblo Vasco: El protector europeo "del público" - El finlandés Jacob Söderman, Defensor del Pueblo Europeo, cree que los pequeños países "tienen tanta voz como los grandes" (10.12.1996)

DEIA: "Trabajo para mostrar la cara humana de Europa" - He elaborado un documento para recomendar a los organos comunitarios su permiso al acceso publico de documentos (10.12.1996)

ALLEGATO E: SPESE

L'articolo 12 dello statuto del Mediatore europeo prevede che il bilancio del Mediatore figuri nell'allegato della Sezione I (Parlamento europeo) del bilancio generale delle Comunità europee.

Il bilancio 1996 del Mediatore europeo ha avuto carattere transitorio. In particolare, la maggior parte delle esigenze amministrative sono state coperte dal Parlamento europeo e finanziate dal suo bilancio. Il titolo 2 del bilancio del Mediatore per il 1996 si componeva di un unico stanziamento non dissociato per le spese amministrative correnti.

Gli stipendi, le indennità e le altre spese connesse al personale figurano al titolo 1 del bilancio. Il titolo 1 comprende anche le spese di missione.

All'inizio del 1996 il Mediatore disponeva di un organico di 10 persone. Un bilancio suppletivo e rettificativo ha assicurato tre nuovi posti, portando così l'organico a 13 unità. Tutti i posti iscritti nel bilancio del Mediatore sono temporanei.

Gli stanziamenti iniziali per il 1996 erano pari a un totale di 1.200.000 ecu. Nel corso dell'anno sono stati autorizzati stanziamenti supplementari per un importo di 331.000 ecu attraverso un bilancio suppletivo e rettificativo e uno storno dal bilancio del Parlamento europeo. Pertanto, l'importo finale degli stanziamenti nel 1996 è stato di 1.531.000 ecu.

La tabella in appresso riporta le spese effettive nel 1996 in termini di stanziamenti disponibili impegnati.

Capitolo	Denominazione	ECU
10	Membri dell'istituzione	286 941,93
11	Personale in attività	867 055,76
	Titolo 1 Totale	1 153 997,69
23	Spese di funzionamento amministrativo corrente	115 261,54
	Titolo 2 Totale	115 261,54
	Totale	1 269 259,23

Il bilancio 1997, elaborato nel corso del 1996, assicura una maggiore trasparenza in quanto presenta il costo integrale delle attività del Mediatore. Esso prevede un organico di 16 persone, con un aumento del 3% rispetto all'organico rivisto del 1996.

L'importo totale degli stanziamenti per il 1997 è pari a 2.581.819 ecu. Il titolo 1 (Stipendi, indennità ed altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione) ammonta a 1.815.819 ecu. Il titolo 2 (Immobili, materiali e spese varie di funzionamento) ammonta a 764.000 ecu.

ALLEGATO F: IL PERSONALE DEL MEDIATORE EUROPEO



Aprile 1997: il Mediatore europeo circondato dal suo staff a Strasburgo

Alla fine del 1996 il segretariato del Mediatore europeo era composto dal consigliere principale, un giurista principale, tre giuristi, un responsabile dell'informazione, tre assistenti e quattro segretarie.

Nel corso dell'anno sono intervenuti cambiamenti per quanto concerne il personale.

Il dott. Jean-Guy GIRAUD, Segretario generale, che si era occupato dei lavori preparatori relativi all'insediamento dell'ufficio del Mediatore Europeo a Strasburgo e aveva partecipato alla costruzione dell'istituzione, ha fatto ritorno al Parlamento europeo il 1 maggio 1996.

Dalla stessa data il dott. Ian HARDEN, all'epoca giurista principale, è stato nominato amministratore principale f.f. del Mediatore europeo .

La sig.ra Elena FIERRO ha lavorato come giurista presso il segretariato dall'ottobre 1995 al 1 aprile 1996, data in cui il dott. Ian HARDEN ha assunto le funzioni di giurista principale.

La sig.ra Vicky KLOPPENBURG è entrata in servizio come giurista il 1 giugno 1996.

Il sig. Peter DYRBERG, giurista principale dal 1 gennaio 1996, ha fatto ritorno al Servizio giuridico del Parlamento europeo il 1 settembre 1996

Il sig. Kyriakos TSIRIMIAGOS, giurista dal 1 gennaio 1996, ha fatto ritorno alla Commissione europea il 16 settembre 1996.

La sig.ra Benita BROMS è entrata in servizio come giurista il 1 novembre 1996 e il sig. Panayotis THANOU è entrato in servizio come assistente lo stesso giorno.

Il sig. José MARTINEZ ARAGON è entrato in servizio come giurista principale il 16 novembre 1996.

La sig.ra Katja HEEDE è stata occupata come giurista temporanea dal 1 ottobre 1996 al 14 febbraio 1997.

MEDIATORE EUROPEO

Jacob SÖDERMAN

SEGRETARIATO DEL MEDIATORE EUROPEO

Ian HARDEN

Amministratore principale

Tel. 00 33 3 88 17 2384

José MARTINEZ ARAGON

Giurista principale

(dal 16.11.1996)

Tel. 00 33 3 88 17 2401

Benita BROMS

Giurista (dall' 1.11.1996)

Tel. 0033 3 88 17 2423

Daniela TIRELLI

Assistente

Tel. 0033 3 88 17 2402

Panayotis THANOU

Assistente (dall' 1.11.1996)

Tel. 0033 3 88 17 2403

Ursula GARDERET

Segretaria (dall' 1.2.1997)

Antenna di Bruxelles - EAS/103

Tel. 0032 2 284 2180

Murielle RICHARDSON

Segretaria

Tel. 0033 3 88 17 2388

Patrick SCHMITT

Usciere (dall'1.2.97)

Tel. 0033 3 88 17 7093

Peter DYRBERG

Giurista principale (dal 17.2.97)

Antenna di Bruxelles - EAS/104

Tel. 0032 2 284 2003

Fax 0032 2 284 4914

Vicky KLOPPENBURG

Juriste (dall' 1.6.1996)

Tel. 00 33 3 88 17 2383

Ilta HELKAMA

Responsabile dell'informazione

Tel. 0033 3 88 17 2398

Francesca MANCINI

Assistente

Tel. 0033 3 88 17 2385

Nathalie CHRISTMANN

Segretaria del Mediatore europeo

Tel. 0033 3 88 17 2383

Anna RUSCITTI

Segretaria

Tel. 0033 3 88 17 2393

Isabelle FOUCAUD

Segretaria

Tel. 0033 3 88 17 2391

INDIRIZZO:



1, av. du Président Robert Schuman
B.P. 403
F - 67001 Strasbourg Cedex

TEL.:



0033 3 88 17 2313
0033 3 88 17 2383

FAX



0033 3 88 17 90 62

INTERNET:



<http://www.europarl.eu.int>



Prezzo a Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 20

ISBN 92-823-1014-0



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

